



**Università
di Genova**

SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA IN DIRITTO PENALE

**LA TUTELA PENALE DEGLI ANIMALI:
NORMATIVA VIGENTE E PROSPETTIVE FUTURE
NEL PANORAMA GIURIDICO ITALIANO**

RELATORE: CHIAR.MO PROF. PAOLO PISA
CHIAR.MA PROF.SSA ANNAMARIA PECCIOLI

CANDIDATO: GIULIA ACCILI

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

INDICE

<i>Introduzione</i>	1
---------------------------	---

CAPITOLO I

LA TUTELA DEGLI ANIMALI NEL DIRITTO PENALE ITALIANO

1. Evoluzione storica della protezione degli animali: dai codici preunitari al Codice Zanardelli del 1889.	4
2. Normativa vigente nell'ordinamento penale italiano.	7
2.1. L'inquadramento della tutela degli animali nel Codice penale italiano.	7
2.2. La Legge 20 luglio 2004, n. 189: innovazioni e limiti di una riforma epocale.	10
2.2.1. L'articolo 544- <i>bis</i> : una protezione rafforzata contro l'uccisione di animali.	11
2.2.2. Il delitto di maltrattamento di animali: un'analisi dell'articolo 544- <i>ter</i>	16
2.2.3. Il divieto di spettacoli e manifestazioni nell'articolo 544- <i>quater</i>	23
2.2.4. La lotta ai combattimenti tra animali: l'impegno normativo dell'articolo 544- <i>quinquies</i>	26
2.2.5. La confisca e le pene accessorie dell'articolo 544- <i>sexies</i> a chiusura del Titolo IX- <i>bis</i>	29
2.2.6. La contravvenzione di abbandono di animali nell'articolo 727.	31
3. Aspetti innovativi e profili critici delle attuali disposizioni legislative.	36
3.1. La questione del bene giuridico tutelato.	37
3.2. Il quadro sanzionatorio complessivo.	42
3.3. Motivazioni alla base della necessità di un intervento legislativo.	47

CAPITOLO II

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI REATI A TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Analisi di casi emblematici e sentenze significative.....	50
1.1. Sul bene giuridico tutelato: il benessere degli animali quali esseri senzienti.....	51
1.2. La sproporzione tra l'azione posta in essere e il contenuto del pericolo in relazione al requisito dell'assenza di necessità di cui all'articolo 544- <i>bis</i>	54
1.3. Il rapporto tra la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 544- <i>ter</i> e la fattispecie contravvenzionale ex articolo 727, secondo comma.....	59
1.4. (segue): Le differenze negli elementi oggettivi e soggettivi.....	61
1.5. L'articolo 19- <i>ter</i> disp. coord. c.p.: il rapporto tra i delitti di cui al Titolo IX- <i>bis</i> del Codice penale e le leggi speciali in materia di caccia.....	64
2. Osservazioni finali sul ruolo della giurisprudenza e conclusioni.....	70
2.1. Sintesi delle principali tematiche emerse dalle sentenze esaminate.....	71
2.2. Valutazione dell'efficacia delle disposizioni normative esistenti e del contributo giurisprudenziale nel rafforzare la protezione degli animali.....	75

CAPITOLO III

PROSPETTIVE *DE IURE CONDENDO*

1. Introduzione alle prospettive <i>de iure condendo</i> e identificazione dei principali Progetti di Legge in discussione.....	77
1.1. Progetto di Legge della Camera dei Deputati del 13 ottobre 2022, n. 30.....	78
1.2. Progetto di Legge della Camera dei Deputati del 25 ottobre 2022, n. 468.....	82
1.3. Progetto di Legge della Camera dei Deputati del 30 gennaio 2023, n. 842.....	85
1.4. Progetto di Legge della Camera dei Deputati del 20 aprile 2023, n. 1109.....	87

1.5. Progetto di Legge della Camera dei Deputati dell'11 settembre 2023, n. 1393.	92
2. Analisi delle innovazioni proposte e loro impatto sul diritto penale.....	95
3. Riflessioni sulle iniziative di supporto pratico e complementari.....	97
4. L'approvazione del testo definitivo alla Camera e il passaggio al Senato.	102
<i>Conclusioni</i>	106
<i>Bibliografia</i>	109

INTRODUZIONE

La protezione degli animali rappresenta oggi una delle sfide più significative nel panorama giuridico contemporaneo, essendo un riflesso tangibile della crescente consapevolezza della loro natura di esseri senzienti e della necessità di garantirne il benessere. Tale cambiamento culturale è stato favorito dai recenti sviluppi in ambito costituzionale e dal quadro normativo europeo, che hanno progressivamente rafforzato l'attenzione verso i diritti degli animali e la loro tutela. Questo tema, lungi dall'essere una questione meramente tecnica o settoriale, incarna una trasformazione sociale profonda che investe i fondamenti stessi del rapporto tra l'uomo e le altre specie. Riflettendo sulle relazioni che l'essere umano ha sviluppato con gli animali nel corso dei secoli, «quanta indifferenza e perfino crudeltà (se guardata con occhi contemporanei) ha caratterizzato la convivenza con gli animali nella storia, durante la quale vigeva la legge del più forte, per cui chi ha il sopravvento acquisisce il diritto di uccidere e sfruttare l'altro.»¹ Se, da un lato, si deve riconoscere che, grazie all'evoluzione culturale, scientifica e giuridica, sono stati compiuti passi significativi verso una maggiore tutela degli animali, dall'altro è evidente che permangono ancora oggi numerosi ambiti in cui essi continuano a essere sfruttati per finalità umane spesso non essenziali, talvolta superflue. A ciò si aggiungono le condotte violente, gratuite e antisociali perpetrate nei confronti degli stessi da parte di individui che, in assenza di un efficace sistema di controllo e repressione, minano non solo la loro integrità fisica, ma anche il loro benessere psicologico. La questione della protezione degli animali, pertanto, non può essere relegata al solo ambito etico o sociale: essa si inserisce in un quadro normativo in evoluzione, in cui il diritto penale si è trasformato per rispondere alla necessità di reprimere i comportamenti lesivi nei loro confronti, configurandosi come uno strumento chiave per contrastare tali condotte. Tuttavia, nonostante i progressi registrati, il cammino verso una tutela effettiva e completa appare ancora lungo e caratterizzato da numerose sfide, che impongono un ripensamento delle norme vigenti e una riflessione più ampia sul valore che si attribuisce alla vita degli animali nella società contemporanea.

¹ LAVAZZA, *Noi (e) gli animali*, in *Nuova informazione bibliografica*, 2019, n. 2, p. 296.

L'obiettivo di questa ricerca è fornire un'analisi articolata della normativa penale vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dedicata alla tutela degli animali. Il lavoro si concentra, in particolare, sulle disposizioni attualmente in vigore, con uno studio dettagliato delle norme cardine, su un'analisi delle principali pronunce giurisprudenziali che ne hanno definito i confini applicativi e con uno sguardo ai possibili sviluppi futuri, valutando le proposte legislative in discussione e interrogandosi su come il diritto penale possa progredire per rispondere alle nuove istanze di tutela. La finalità ultima è delineare un sistema normativo più efficace, in grado non solo di reprimere le condotte criminose, ma anche di prevenire forme di sfruttamento e violenza attraverso un approccio più coerente e lungimirante. In tal senso, il lavoro si pone come strumento di riflessione sul quadro normativo attuale e intende contribuire al dibattito su come il diritto penale possa evolvere per offrire una protezione diretta e più ampia, adottando un metodo che combina l'analisi normativa e giurisprudenziale, alla luce delle prospettive di riforma, con un approccio critico e comparativo. La tesi si struttura in tre capitoli principali, ciascuno dei quali affronta un aspetto cruciale della tutela penale degli animali, con una impostazione progressiva che parte dall'analisi normativa per giungere ai possibili scenari futuri. Il primo capitolo si concentra sull'evoluzione della legge italiana in materia, tracciandone il percorso storico dalle disposizioni contenute nei codici preunitari fino al Codice Zanardelli del 1889 e, successivamente, al Codice Rocco del 1930. Particolare attenzione è riservata alla legge 20 luglio 2004, n. 189, una normativa di svolta che ha introdotto il Titolo IX-*bis* all'interno del Codice penale, dedicato interamente alla tutela degli animali. L'analisi approfondisce le diverse fattispecie di reato, evidenziandone i punti di forza e le criticità. Il capitolo si chiude con una riflessione sulle problematiche più rilevanti del sistema attuale, quali la definizione del bene giuridico tutelato e l'efficacia del quadro sanzionatorio, che ne indeboliscono la portata. Il secondo capitolo approfondisce il ruolo centrale della giurisprudenza nel garantire la protezione agli animali, analizzando casi emblematici e sentenze significative della Corte di cassazione. Tali decisioni contribuiscono a chiarire e definire i contorni applicativi delle norme vigenti e affrontano le questioni più controverse illustrate nel primo capitolo, evidenziando come i giudici non si limitino ad interpretare le norme, ma indichino orientamenti evolutivi, capaci di influenzare il dibattito giuridico e le eventuali modifiche legislative. L'analisi giurisprudenziale consente, inoltre, di mettere in luce le principali difficoltà applicative delle norme e di identificare le aree che richiedono

maggior chiarezza normativa. Infine, il terzo capitolo si proietta verso il futuro, studiando le prospettive *de iure condendo* e analizzando i progetti di legge più rilevanti assegnati alla II Commissione Giustizia, discussi e approvati in Assemblea e trasmessi al Senato per la votazione definitiva. L'obiettivo è comprendere come tali proposte mirino a superare le criticità del quadro normativo vigente e a configurare un sistema di protezione degli animali più completo ed efficace. Vengono analizzate le innovazioni proposte, con riflessioni critiche sulla loro capacità di rispondere alle esigenze della società contemporanea e di garantire una tutela diretta e non compromissoria degli animali, che ne riconosca pienamente il valore intrinseco, svolgendo alcune considerazioni di carattere generale sulle possibili direzioni evolutive della normativa e sulle misure complementari necessarie per rafforzare l'effettività del sistema di tutela, come il potenziamento degli strumenti educativi e l'incentivazione di politiche di sensibilizzazione. Il capitolo si chiude con l'analisi del testo definitivo approvato e trasmesso al Senato, mettendo in evidenza le modifiche apportate rispetto ai progetti di legge originari. Tale struttura, nel suo complesso, mira a offrire una visione completa e critica della materia, analizzandola nel suo sviluppo storico, nella sua applicazione pratica e nelle sue prospettive future.

In conclusione, il presente studio intende non solo fotografare lo stato attuale del diritto penale a tutela degli animali, ma anche stimolare una riflessione più ampia sul rapporto tra normativa, giurisprudenza e protezione degli animali in un contesto sociale ed etico in continua evoluzione. Esaminando le radici storiche, le complessità applicative e le prospettive future, questa ricerca intende evidenziare il ruolo cruciale che il diritto può svolgere nel garantire una tutela efficace e consapevole, contribuendo ad innalzare il rispetto per gli animali a principio cardine della cultura collettiva. L'obiettivo finale è dunque quello di fornire strumenti utili per comprendere le dinamiche normative, con l'intento di contribuire al dibattito giuridico su come migliorare la protezione degli animali in Italia, immaginando nuovi scenari che ne riconoscano pienamente il valore intrinseco.

CAPITOLO I

LA TUTELA DEGLI ANIMALI NEL DIRITTO PENALE ITALIANO

SOMMARIO: 1. Evoluzione storica della protezione degli animali: dai codici preunitari al Codice Zanardelli del 1889. – 2. Normativa vigente nell'ordinamento penale italiano. – 2.1. L'inquadramento della tutela degli animali nel Codice penale italiano. – 2.2. La Legge 20 luglio 2004, n. 189: innovazioni e limiti di una riforma epocale. – 2.2.1. L'articolo 544-*bis*: una protezione rafforzata contro l'uccisione di animali. – 2.2.2. Il delitto di maltrattamento di animali: un'analisi dell'articolo 544-*ter*. – 2.2.3. Il divieto di spettacoli e manifestazioni nell'articolo 544-*quater*. – 2.2.4. La lotta ai combattimenti tra animali: l'impegno normativo dell'articolo 544-*quinquies*. – 2.2.5. La confisca e le pene accessorie dell'articolo 544-*sexies* a chiusura del Titolo IX-*bis*. – 2.2.6. La contravvenzione di abbandono di animali nell'articolo 727. – 3. Aspetti innovativi e profili critici delle attuali disposizioni legislative. – 3.1. La questione del bene giuridico tutelato. – 3.2. Il quadro sanzionatorio complessivo. – 3.3. Motivazioni alla base della necessità di un intervento legislativo.

1. Evoluzione storica della protezione degli animali: dai codici preunitari al Codice Zanardelli del 1889.

Fin dall'antichità, il rapporto tra l'uomo e l'animale ha giocato un ruolo fondamentale, rendendo gli animali parte integrante della vita quotidiana sotto diverse e infinite forme: per il soddisfacimento di bisogni primari, come l'alimentazione; per attività di tipo ludico, come lo sport e lo spettacolo; e, in generale, per facilitare le operazioni quotidiane, in qualità di mezzi di trasporto e strumenti di lavoro. Sebbene, agli albori, l'utilizzo incondizionato degli animali quali risorse da sfruttare trovava giustificazione nella convinzione comune che non si trattasse di esseri senzienti e sensibili; col tempo, grazie allo sviluppo scientifico e agli studi filosofici, si è iniziato a comprendere la complessità cognitiva e la sensibilità di queste creature, portando a un cambiamento nella percezione del loro valore, aldilà della loro semplice utilità per l'essere umano². Questa consapevolezza ha portato a riconoscere agli animali una pluralità di valori; di conseguenza, la società e il legislatore hanno sviluppato nel tempo un approccio sempre più articolato e complesso per la loro tutela, anche a livello giuridico.

² In particolare, si segnala l'immenso apporto a questi fini dell'etologia, una branca della biologia e della zoologia che si concentra sullo studio del comportamento animale nel suo ambiente naturale. Fondata tra il 1935 e il 1939 dall'austriaco Konrad Lorenz, questa scienza ha dimostrato che gli animali sono esseri dotati di capacità cognitive, psichiche ed emozionali complesse, andando ben oltre le funzioni biologiche di base come la respirazione, l'alimentazione, il movimento. Per approfondimenti in merito si veda: MADEO, *Ambiguità legislative e applicazioni evolutive nella tutela penale degli animali*, in *Legisl. Pen.*, 2023, fasc. 4, p. 273 e ss.

La legislazione italiana prevede norme a tutela degli animali sin dai codici preunitari dell'Ottocento, tra i quali citiamo il Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819, il Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 e il Codice penale del Regno di Sardegna del 1859. Nelle righe successive si provvederà a presentare una panoramica degli articoli che hanno costituito una pietra miliare in materia, nell'arco temporale tra i codici sopracitati e il primo codice penale del Regno d'Italia del 1889, il Codice Zanardelli.

All'interno del Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819, nella Parte seconda – Leggi penali, nell'ambito del Libro Secondo «De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione», Titolo VIII «De' reati contro i particolari», Capitolo II «De' reati contro alle proprietà», nella Sezione IV «Dell'incendio, e di qualunque altro guasto, danno o deterioramento», l'articolo 447 recita «Chiunque senza necessità, o senza legittima autorizzazione o facoltà avrà ucciso, ferito, renduto inservibile o deformato un animale domestico altrui, è punito col primo grado di prigionia. La pena può discendere anche ad un'ammenda non minore del doppio, né maggiore del triplo valore del danno.»³

Altre disposizioni in materia sono presenti all'interno del Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820, nell'ambito del Libro Secondo «De' crimini e delitti, della loro punizione», nella Parte II «Crimini e delitti contro i privati», Titolo II «De' crimini e delitti contro la proprietà», Capo V «Dell'incendio, e di qualunque altro guasto, danno o deterioramento». L'articolo 511 individua alcune categorie di animali cui gli articoli successivi faranno riferimento, come segue: «bestie da cavalcare, da tiro da soma, od altri animali del genere di bestiame grosso o minuto». L'articolo 512 incrimina «Chi avrà in tutt'altro modo ucciso, ferito, renduto inservibile, o deformato alcuno degli animali quadrupedi, di cui nell'articolo precedente, fuori del caso di necessità o senza esservi autorizzato» e lo punisce con la pena della prigionia da un minimo di uno a un massimo di sei mesi, subordinando la gravità a seconda che il delitto sia stato commesso nei luoghi di cui il proprietario, fittaiuolo, o mezzaiuolo era il proprietario dell'animale ucciso o maltrattato, il colpevole, o in tutt'altro luogo. L'articolo 513, infine, punisce «Chi senza necessità, o senza esservi autorizzato avrà ucciso, ferito, renduto inservibile o

³ Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819 è rinvenibile al seguente indirizzo: <https://catalog.hathitrust.org/Record/100716097>

deforme qualsiasi altro animale domestico», subordinando nuovamente il tipo e l'ammontare di pena al luogo ove è stato commesso il delitto, prevedendo, in alternativa alla prigionia, la multa.⁴

Il Codice penale del Regno di Sardegna del 1859, all'interno del Libro Secondo «Dei crimini e dei delitti, e delle loro pene», nell'ambito del Titolo X «Dei reati contro le persone e le proprietà», nel Capo II «Dei reati contro le proprietà», Sezione IV «Dell'incendio e di altri modi di distruzione, guasto o deterioramento», riporta agli articoli 676 e 677 disposizioni analoghe a quelle del codice poco sopra esaminato, fornendo un quadro più esaustivo all'articolo 675, ove presenta il novero di animali da prendere in considerazione ai fini della fattispecie, individuando «cavalli od a altre bestie da vettura, da cavalcatura o da soma, bestiami a corna, pecore, capre, o porci.» Lo stesso codice introduce a seguire, nel Libro Terzo, all'interno del suo Titolo Unico «Delle contravvenzioni e delle loro pene», nell'ambito del Capo I «Delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico», l'articolo 685 che contempla una serie di casi i cui soggetti responsabili cadono in contravvenzione, e al n. 7 sanziona la condotta di «Coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici.»⁵

Dopo l'unità d'Italia nel 1861, il primo codice penale unificato del Regno d'Italia è stato il Codice Penale Zanardelli, promulgato nel 1889 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1890. All'interno del Libro Terzo «Delle contravvenzioni», nel Titolo III «Delle contravvenzioni concernenti la pubblica moralità», il Capo IV viene titolato «Dei maltrattamenti di animali» e all'articolo 491 prevede «Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta, ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l'ammenda sino a lire cento. Alla stessa pena soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali a esperimenti tali da destare ribrezzo.» Confrontando tale disposizione con l'articolo 685 contenuto nel Codice penale del Regno di Sardegna, emerge come nel Codice Zanardelli sia stato omissivo il riferimento specifico a «luoghi pubblici» e alla natura domestica dell'animale, presenti invece nel codice preunitario. Questo mutamento comporta una maggiore estensione della tutela giuridica degli animali, i quali trovano ora

⁴ Il Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 è consultabile al seguente indirizzo: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/codice_penale_parma.pdf

⁵ Per consultare il Codice penale del Regno di Sardegna del 1859 si rimanda al seguente indirizzo: <https://catalog.hathitrust.org/Record/011546963>

protezione indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dalla loro natura domestica o meno, venendo meno di conseguenza la rilevanza dell'ordine pubblico e del decoro urbano ai fini della configurabilità della fattispecie. La normativa si sposta così da una prospettiva prevalentemente pubblicistica, volta a preservare l'ordine e il decoro nelle aree pubbliche, a una visione più considerevole dell'animale; sebbene dalla collocazione della norma all'interno delle contravvenzioni concernenti la pubblica moralità e dall'uso di espressioni quali «esperimenti tali da destare ribrezzo» risulti evidente la subordinazione della tutela animale alla sensibilità umana.

2. Normativa vigente nell'ordinamento penale italiano.

Nell'ordinamento giuridico italiano le fonti che in modo più incisivo disciplinano la materia della salvaguardia degli animali sono il Codice penale, noto anche come Codice Rocco, che contiene specifiche disposizioni a riguardo; e la Legge 20 luglio 2004, n. 189, «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate». Quest'ultima ha rappresentato una svolta significativa nella protezione degli animali in Italia, introducendo nuove fattispecie di reato e inasprendo le pene per chi commette atti di crudeltà o sevizie, provvedendo a integrare lo stesso Codice penale.

2.1. L'inquadramento della tutela degli animali nel Codice penale italiano.

L'entrata in vigore del Codice Rocco nel 1930 ha lasciato pressoché invariato il quadro normativo relativo alla tutela del benessere animale, mantenendo la stessa concezione antropocentrica. Ciò si evince, in particolare, dalla previsione del delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui all'articolo 638, che recita: «Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano

danno.» Questa norma è inserita nel Libro Secondo, nell'ambito del Titolo XIII sui delitti contro il patrimonio, in particolare nel Capo I intitolato «Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.» All'interno di tale disposizione, l'animale riveste l'unico ruolo di oggetto materiale della condotta, considerato solo da un punto di vista patrimoniale. L'uomo è il soggetto offeso in qualità di proprietario e si tutela il suo diritto patrimoniale a discapito dell'integrità psico-fisica dell'animale, che non assume alcuna rilevanza, come evidenziato dal fatto che la condotta di uccisione e quella di danneggiamento sono punite in egual misura, in contraddizione con il disvalore dei due beni giuridici coinvolti.⁶ Lo stesso risulta dalle scelte del legislatore sul piano letterale: l'utilizzo di espressioni quali «danneggiamento» e «deteriorare» contribuisce alla percezione dell'animale come cosa; in quanto essere vivente, infatti, sarebbe stato più appropriato usare termini come «lesione» o «ferimento».

Per ciò che concerne il maltrattamento degli animali, esso si conferma come semplice contravvenzione e si penalizza una serie di comportamenti lesivi dell'etica e dei costumi umani. All'interno del Libro Terzo dedicato alle contravvenzioni, nell'ambito del Titolo I, Capo II, Sezione I «Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi», viene inserito l'articolo 727 intitolato «Maltrattamento di animali», che prevede nella sua formulazione originaria: «Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila. Alla stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli pubblici, i quali importino strazio o sevizie.» Tale disposizione a più fattispecie riprende ampiamente la formulazione del sopracitato articolo 491 del Codice Zanardelli. Il significato letterale e la collocazione nelle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi rendono chiaro, un'altra volta, che l'interesse protetto dalla disposizione non è la tutela degli animali in quanto esseri senzienti e sensibili al dolore, bensì la salvaguardia dell'ordine pubblico e della morale e dei sentimenti umani. L'approccio rimane dunque ancora incentrato sulla salvaguardia del decoro sociale, piuttosto che sul riconoscimento dei diritti intrinseci degli animali.

⁶ Come noto, la vita è considerata un bene giuridico di maggior valore rispetto all'incolumità fisica.

Tale articolo è stato successivamente modificato in due occasioni: la Legge 14 agosto 1991, n. 281 «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» ha disposto nell'articolo 5, quinto comma, la revisione del trattamento sanzionatorio, elevato a «nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni.» Pochi anni dopo, la Legge 22 novembre 1993, n. 473 «Nuove norme contro il maltrattamento degli animali» è intervenuta in maniera più incisiva, in attuazione di un interesse più ampio alla tutela ambientale, attribuendo agli animali un ruolo nell'equilibrio naturale. Con l'articolo 1, primo comma, tale legge sostituisce al precedente dettato il seguente: «Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.» Il primo comma è seguito da un secondo, che individua le circostanze aggravanti disponendo un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con mezzi particolarmente dolorosi o se causa la morte dell'animale. Il terzo comma prevede l'interdizione dall'esercizio dell'attività professionale in caso di recidiva. Segue un quarto comma, che punisce con l'ammenda e altre pene accessorie chiunque partecipa o organizza spettacoli o manifestazioni che comportano strazio o sevizie per gli animali coinvolti. Il quinto e ultimo comma, infine, stabilisce un aumento di pena ove le condotte descritte ai commi precedenti siano commesse in relazione all'esercizio di scommesse clandestine. L'individuazione di diverse condotte di maltrattamento che, per la prima volta, prendono in considerazione le caratteristiche dell'animale – anche etologiche – e la sua natura, è indubbiamente un importante passo avanti nel raggiungimento di una concezione zoocentrica della tutela penale animale nel nostro ordinamento giuridico. Prevale ancora, nonostante ciò, una visione antropocentrica che considera oggetto di tutela il sentimento umano di pietà di fronte alla sofferenza di queste creature, non il loro benessere. Un decennio più tardi, interverrà nuovamente sull'articolo 727 la legge 20 luglio 2004, n. 189, come avremo modo di approfondire a breve.

2.2. La Legge 20 luglio 2004, n. 189: innovazioni e limiti di una riforma epocale.

La Legge 20 luglio 2004, n. 189 «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate» ha costituito un punto di svolta nella normativa italiana sulla protezione degli animali. Essa nasce dall'esigenza di individuare un sistema di norme a presidio del benessere degli animali più articolato e coerente. Il previgente quadro normativo, infatti, era inadeguato e ormai obsoleto rispetto alle nuove conoscenze fornite sul piano scientifico ed era sempre più pressante la necessità di reprimere in maniera efficace i ricorrenti e diffusi fenomeni di criminalità organizzata. Intendo sin da subito specificare, tuttavia, che tale riforma si configura come un risultato meno ambizioso rispetto a quanto previsto inizialmente nei primi disegni legislativi, come emerge dai lavori parlamentari. Il testo unificato A.C. n. 432 – B⁷, che riuniva al suo interno diverse proposte di legge tutte col medesimo obiettivo di intensificare la tutela degli animali e incriminare i combattimenti clandestini, recepiva a livello normativo l'orientamento secondo cui gli animali sono esseri viventi con una sensibilità mentale e fisica e la capacità di reazione agli stimoli del dolore ove sia superata la soglia di normale tollerabilità. In particolare, tale progetto di legge proponeva di inserire – al posto dell'attuale Titolo IX-*bis* – un Titolo XII-*bis* intitolato «Dei delitti contro gli animali». La stessa denominazione e la collocazione dopo il Titolo XII dedicato ai delitti contro la persona erano indice di una concezione zoocentrica, finalizzata a tutelare in via diretta i diritti degli animali, quali la vita e l'incolumità, senza prendere in considerazione il sentimento umano di pietà in relazione ai fenomeni di violenza. Questo progetto, che avrebbe significato una rivoluzione storica, fu ampiamente ridimensionato una volta passato in mano al Senato, e parzialmente svuotato della sua portata innovativa nei successivi passaggi tra Camera e Senato.

Varata e pubblicata in G.U. Serie Generale n. 178 del 31 luglio 2004, la legge 20 luglio 2004, n. 189 nel suo primo articolo «Modifiche al codice penale» provvede *in primis* a integrare il codice inserendo all'interno dello stesso, dopo il Titolo IX «Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume», un Titolo IX-*bis* «Dei delitti contro il sentimento per gli animali». La *sedes materiae* prescelta e la titolazione rendono agevolmente deducibile

⁷ Si tratta del progetto di legge n. 432 – 1222 – 2467 – 2610 – B, approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (resoconto sten. 15 gennaio 2003, n. 247), rinvenibile al seguente indirizzo: https://leg14.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/sk0500/frontesp/04320B.htm

come gli interessi direttamente tutelati siano la morale, i costumi e il sentimento di pietà e di compassione che l'uomo prova di fronte alla sofferenza degli animali, in totale dissonanza con quanto poco sopra riportato circa l'intenzione originaria alla base del progetto di legge. È evidente come il legislatore abbia infine deciso di optare per il bene giuridico del sentimento umano per gli animali, compromettendo così la possibilità di riconoscere una volta per tutte il loro valore intrinseco.

Passando in breve rassegna le novità apportate dalla nuova legge, occorre *in primis* soffermarci sulla trasformazione del maltrattamento di animali da semplice contravvenzione a delitto. Questo comporta un incremento della risposta sanzionatoria (che da ammenda muta in reclusione e/o multa), l'impossibilità di estinguere il reato mediante oblazione, termini di prescrizione più lunghi e infine un approccio più rigoroso e severo nella valutazione dell'elemento soggettivo, per cui ora è richiesto il dolo non essendo più sufficiente la colpa. All'interno del nuovo Titolo IX-*bis*, inoltre, la legge 20 luglio 2004, n. 189 inserisce quattro disposizioni che introducono nuove fattispecie di reato, volte a sanzionare comportamenti che offendono la vita degli animali e la loro integrità psico-fisica: l'articolo 544-*bis* sull'uccisione di animali, l'articolo 544-*ter* sul maltrattamento di animali, l'articolo 544-*quater* sugli spettacoli o manifestazioni vietati e, infine, l'articolo 544-*quinquies* sul divieto di combattimento tra animali. Prevede, in aggiunta a ciò, l'articolo 544-*sexies* che tratta della confisca e delle pene accessorie, e sostituisce il vecchio articolo 727 del Codice penale, ora rubricato «Abbandono di animali». Dall'introduzione di questi reati si evince un cambio di politica criminale, che da un approccio interamente antropocentrico approda a una concezione considerevole anche dell'animale, come essere vivente meritevole di tutela. Questa trasformazione, tuttavia, non è stata radicale come auspicato: lo si è visto in relazione ai lavori parlamentari e verrà approfondito nei paragrafi successivi, ove procederemo ad un'analisi dettagliata di ciascuna disposizione.

2.2.1. L'articolo 544-*bis*: una protezione rafforzata contro l'uccisione di animali.

L'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189 al primo comma inserisce all'interno del Codice penale, nel nuovo Titolo IX-*bis*, l'articolo 544-*bis* rubricato «Uccisione di animali» che recita: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è

punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.» Il trattamento sanzionatorio è stato innalzato successivamente dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 a un minimo di quattro mesi fino a un massimo di due anni.

Si tratta di una fattispecie riconducibile alla categoria dei reati comuni a forma libera: per la prima volta viene incriminata la condotta – qualsiasi condotta, commissiva o omissiva – che causi la morte dell'animale. Tale evento naturalistico è legato alla condotta attraverso un nesso di derivazione causale. Soggetto attivo può essere chiunque, anche il proprietario stesso, così come il veterinario che proceda a una soppressione non necessaria dell'animale. La scelta del legislatore di punire la condotta di uccisione di animali come fattispecie autonoma di reato è una delle novità più impattanti della legge 20 luglio 2004, n. 189; in precedenza, infatti, la morte dell'animale era prevista come circostanza aggravante all'interno del secondo comma dell'articolo 727 sul maltrattamento di animali, come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, e come evento del delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui ai sensi dell'articolo 638 che – come illustrato – puniva esclusivamente il comportamento volto a danneggiare o uccidere animali appartenenti a terzi, escludendo dalla fattispecie le condotte relative ad animali di proprietà del trasgressore stesso. La trasformazione in autonoma figura di reato comporta che la condotta sia perseguibile a prescindere dal fatto che si sia espletato un previo maltrattamento e non è più necessaria la prova del nesso causale tra il maltrattamento stesso e la conseguente morte dell'animale; sebbene i reati di maltrattamento e uccisione di animale possano concorrere qualora un soggetto compia il primo reato e, dopo aver cessato la condotta, realizzi il secondo. Come già accennato, il bene giuridico tutelato è il sentimento umano di *pietas* nei confronti degli animali, non il loro benessere in qualità di esseri viventi capaci di soffrire. In seguito alla nuova natura delittuosa, inoltre, l'elemento soggettivo del dolo diventa imprescindibile per la configurabilità della fattispecie, escludendo la punibilità nei casi di morte dell'animale dovuti a comportamenti negligenti. Il dolo può manifestarsi nelle diverse forme, si pronuncia a questo proposito la Corte di cassazione nel 2015, affermando che: «Il delitto di uccisione di animali delineato dall'art. 544-bis si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta,

come nel caso in esame, senza necessità.»⁸ Tale delitto configura un reato istantaneo, che individua il momento consumativo nel tempo e nel luogo della morte dell'animale; è punibile, inoltre, anche il mero tentativo.

La norma punisce la condotta di chi – senza necessità o per crudeltà – causa la morte di qualsiasi animale: domestico o addomesticato, selvatico, da allevamento. La presente legge non distingue a seconda della categoria di animale, ciò nonostante, la dottrina maggioritaria deduce dal bene giuridico tutelato la delimitazione dell'oggetto materiale della condotta ai soli animali verso i quali l'uomo prova sentimenti di empatia e affezione, non essendo a tal fine rilevante la specie o la natura dell'animale, quanto il fatto che si tratti di un «essere vivente, biologicamente appartenente al genere animale e nei cui confronti l'uomo provi sentimenti di pietà e compassione.»⁹ In opposta tendenza a questo orientamento, a titolo di esempio, si segnalano casi in giurisprudenza in cui è stata emanata sentenza di condanna per uccisione di animali invertebrati¹⁰. Ancora, in merito agli animali idonei a configurare oggetto materiale della condotta, non si deve distinguere tra animale domestico e animale da allevamento destinato alla macellazione, si legge: «La insolita crudezza e la circostanza che tutti gli animali, anche quelli non destinati al macello, versavano in quelle insopportabili condizioni. Quest'ultimo rilievo non deve certamente essere frainteso nel senso che, per gli animali destinati al macello, qualsiasi crudeltà sia esperibile ma è inteso a rispondere ad un'osservazione difensiva secondo la quale tutti gli animali da allevamento, specie quelli a stabulazione fissa, sono per lo più detenuti alla stessa maniera»¹¹. La Corte ha chiarito, inoltre, che non è necessario procedere a una compiuta identificazione dell'animale, poiché «l'identificazione anagrafica delle vittime di questi reati sarebbe pressoché impossibile nella gran parte dei casi (trattandosi anche spesso, come emerso dalle deposizioni dei testi, di cuccioli appena nati nemmeno identificabili)».¹² Non ha rilievo, infine, la prova dell'assenza di sofferenza dell'animale in relazione al verificarsi dell'evento, né la mancata capacità dello stesso di rispondere agli stimoli del dolore.

⁸ Cass. Pen., sez. III, 29 ottobre 2015, n. 50329, in *Ambientediritto.it*.

⁹ GATTA, *art. 544-bis c.p.*, in DOLCINI, GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*. Tomo III, Milano: Ipsoa, 2021, p. 593.

¹⁰ Si veda in tal senso la sentenza del Trib. Milano, sez. dist. Rho, 23 aprile 2012, n. 410, citata da TROIANO, *Il maltrattamento organizzato di animali*, LAV, 2020, p. 24.

¹¹ Trib. Pen. Torino, sez. V, 25 ottobre 2006, citata da TROIANO, *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., p. 25.

¹² Cass. Pen., sez. III, 5 dicembre 2017, n. 3674, in *Ced Cass. pen. rv. 272157*.

L'uccisione di animale è perseguibile solo se realizzata «per crudeltà o senza necessità», utilizzando due parametri che, come afferma Alessandra Valastro, «ben riflettono i due poli motivazionali che tradizionalmente presiedono al rapporto degli uomini con gli animali»¹³. L'introduzione di questi requisiti, a cui si subordina la punibilità della condotta, rivela ancora una volta un approccio antropocentrico che privilegia gli interessi umani. L'abbattimento di animali, infatti, è comunemente accettato in relazione ad esigenze naturali o di valore sociale, quali l'alimentazione, la sperimentazione scientifica e la protezione da malattie contagiose o da aggressioni: tale accettazione sociale viene meno quando la morte di un animale avviene senza che a ciò corrisponda un interesse umano apprezzabile, come nei casi di uccisione «per crudeltà o senza necessità». Per crudeltà si intende che la condotta è posta in essere con modalità o per motivi che offendono la sensibilità umana, la giurisprudenza dichiara che «la crudeltà è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abietto o futile, rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di insensibilità»¹⁴. Il requisito della necessità, diversamente, rende non punibile la condotta se questa è finalizzata a soddisfare un bisogno umano o a scopi legalmente autorizzati da norme giuridiche, extragiuridiche o culturali, inclusa anche «ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile.»¹⁵ Si tratta di situazioni in cui il soggetto agente non ha un'alternativa meno lesiva. Tale necessità, inoltre, si distingue dallo stato di necessità ex articolo 54 del Codice penale, dovendosi intendere come necessità relativa, non assoluta, dettata anche da esigenze o bisogni sociali. La stessa autrice sottolinea l'importanza che tale parametro sia soggetto a un equilibrio fra gli interessi umani e animali il più possibile onesto e corretto, tenuto conto delle caratteristiche fisiche, psichiche, etologiche e ambientali dell'animale in questione; solo in questo modo l'articolo 544-bis sarebbe idoneo a fondare un divieto generale di esercitare condotte violente e letali su esseri viventi sensibili, e una fattispecie di chiusura idonea a colpire tutte le forme di violenza che non trovino esplicita previsione nelle discipline di settore. Infine, l'uso della congiunzione disgiuntiva «o» suggerisce che i due requisiti sono posti su un piano di parità, come alternative: è evidente, comunque, che

¹³ VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni cost.*, 2006, fasc. 1, p. 82-83.

¹⁴ Cass. Pen., sez. III, 29 luglio 1999, n. 9668, in *ForoPlus*.

¹⁵ Cass. Pen., sez. III, 30 ottobre 2018, n. 49672, in *Ambientedititto.it*.

la morte di un animale cagionata per crudeltà implica inevitabilmente l'assenza di necessità. Pertanto, ove si dimostri che la condotta è caratterizzata dalla mancanza di necessità, non occorre provare anche la crudeltà.

In merito ai rapporti della fattispecie in esame con altre figure di reato, si segnala *in primis* che in base all'articolo 84 non è possibile che tale delitto concorra con quelli di cui agli articoli 544-*ter* e 544-*quater*, i quali – come si avrà occasione di analizzare nei successivi paragrafi – prevedono rispettivamente al terzo e al secondo comma la morte dell'animale come esito non voluto della condotta dell'agente. Al contrario, sembra doversi ritenere possibile il concorso con il delitto di cui all'articolo 544-*quinqies*. Si deve escludere, inoltre, il concorso tra il reato di uccisione di animali e la contravvenzione al secondo comma dell'articolo 727, poiché il primo prevede un evento diverso e più grave: qualora dalla condotta di detenzione incompatibile con la natura dell'animale derivi la sua morte, troverà applicazione direttamente l'articolo 544-*bis*. Ancora, in merito al rapporto con la fattispecie di cui all'articolo 638, si ricorda l'introduzione all'interno dello stesso ad opera dell'articolo 1, secondo comma, della legge 20 luglio 2004, n. 189 della clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato», la quale suggerisce l'applicazione del delitto più grave ex articolo 544-*bis* in caso di uccisione di animali appartenenti ad altri senza necessità.

Merita ora menzione il Rapporto Zoomafia del 2023 a cura dell'avvocato Ciro Troiano che, in esecuzione dell'incarico conferito dalla Legge 10 maggio 2023, n. 53 «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari» col compito di «indagare sulle attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette «zoomafie» e verificare la corretta applicazione del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale»¹⁶, ha proposto un quadro che si basa sui dati ottenuti da un campione corrispondente all'80% delle Procure della Repubblica d'Italia e dalla cui analisi statistica emerge che il reato più contestato per i crimini contro gli animali consumati in Italia nel 2022 è quello di uccisione di animali, con «2676 procedimenti (394 noti e 2282 ignoti) - pari al 35,63% del totale dei procedimenti per crimini contro gli animali registrati presso le 134 Procure che hanno fornito i dati -, con

¹⁶ Recita così la lettera p) del primo comma dell'articolo 1, legge 10 maggio 2023, n. 53.

503 indagati.»¹⁷ Per il terzo anno consecutivo nel rapporto sui dati relativi all'andamento criminale dei reati posti a tutela degli animali, il delitto di cui all'articolo 544-*bis* si conferma al primo posto, superando quello di maltrattamento di animali. Sfortunatamente, la maggioranza delle denunce per uccisione di animali è a carico di ignoti (nel 2022 hanno rappresentato l'85,28%). Lo studio di questi dati ci fornisce informazioni quantomai preziose sulla presenza e l'andamento nel nostro Paese del delitto oggetto di analisi.

2.2.2. Il delitto di maltrattamento di animali: un'analisi dell'articolo 544-*ter*.

La disposizione sul maltrattamento di animali viene riformulata e spostata dall'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189, primo comma, all'interno del Titolo IX-*bis* nel nuovo articolo 544-*ter* intitolato «Maltrattamento di animali», che punisce «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.» Il trattamento sanzionatorio è stato innalzato successivamente dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 che ha portato la pena della reclusione da tre a diciotto mesi e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Questa disposizione costituisce un'innovazione significativa rispetto al previgente quadro normativo e risponde all'esigenza di delineare una nuova disciplina penale capace di riflettere una crescente sensibilità sociale verso gli animali. Si eleva il reato di maltrattamento da contravvenzione a delitto, e si riconosce finalmente che, in quanto esseri viventi, gli animali sono in grado di sperimentare sofferenza non solo a livello fisico, ma anche psichico.

L'articolo 544-*ter* configura un reato comune che incrimina una pluralità di condotte alternative fra loro il quale a seconda della modalità di realizzazione si qualificherà come reato di mera condotta o reato di evento. Si tratta di condotte equivalenti, modalità alternative attraverso cui realizzare il maltrattamento di animali e offendere lo stesso bene giuridico. Si esclude che la coesistenza di tali condotte possa dar vita a più reati in concorso fra loro, trattandosi al contrario di una norma a più fattispecie: il legislatore ha provveduto ad «un'unificazione legislativa delle diverse modalità, con la creazione di un'unica norma incriminatrice, articolata in più commi, la cui violazione dà vita ad un

¹⁷ TROIANO, *Rapporto zoomafia 2023*, LAV, 2023, p. 15.

unico reato.»¹⁸ Alcune delle condotte individuate sono state riprese e riformulate dal previgente articolo 727 dello stesso codice, mentre altre sono state inserite per la prima volta dal legislatore nel 2004. In merito al soggetto attivo e all'oggetto materiale del reato, si rimanda a quanto detto con riferimento all'articolo 544-*bis*, rinviando alla relativa sezione dell'elaborato. Lo stesso in relazione al bene giuridico tutelato: è il sentimento umano di pietà e compassione ad essere protetto, in linea con l'approccio antropocentrico che permea l'intera legge, a discapito di una considerazione diretta dell'animale. In questo contesto, per configurarsi il delitto è irrilevante che la condotta sia commissiva od omissiva, essendo comunque necessario che questa sia coperta dall'elemento soggettivo del dolo nelle sue diverse forme, anche eventuale. Il dolo eventuale si verifica quando un soggetto, pur non avendo l'intenzione diretta di commettere un reato, si configura come possibile il suo verificarsi e agisce nonostante questa possibilità, accettandone pertanto il rischio. È configurabile il tentativo, ma non sono punibili le stesse condotte a titolo di colpa, dal momento che la riforma del 2004 ha qualificato la fattispecie come delitto: si è dunque ridotto, inevitabilmente, l'ambito di applicazione del reato. Si tratta, infine, di un reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui si realizza la lesione o l'animale viene sottoposto a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Riguardo a quest'ultima parte, si segnala che ai fini della consumazione del reato è sufficiente anche la realizzazione di un solo atto tra quelli individuati.

Procedendo ad un'analisi più approfondita delle condotte integranti il maltrattamento di animali, il primo comma individua anzitutto il cagionare – per crudeltà o senza necessità – una lesione ad un animale. Per ciò che concerne la nozione di crudeltà e di mancanza di necessità si possono formulare considerazioni analoghe a quelle già esposte nella trattazione dell'articolo 544-*bis*, a cui si rimanda. Tale condotta configura un reato d'evento a forma libera, che si realizza con ogni comportamento dell'agente, attivo od omissivo, che provochi una lesione ad un animale. L'evento lesione è legato alla condotta attraverso un nesso di derivazione causale e la commissione del delitto in forma omissiva, nello specifico, presuppone l'obbligo giuridico di impedire l'evento a carico del soggetto attivo. La nozione di lesione, osserva la Corte di cassazione, «sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 cod. pen., implica comunque la

¹⁸ GATTA, *art. 544-ter c.p.*, in DOLCINI, GATTA (diretto da), *op. cit.*, p. 606.

sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.»¹⁹ Essa ha inoltre affermato che ai fini della configurabilità del reato «non è necessario che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti»²⁰, per cui è «sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire dolore»²¹. Nonostante, dunque, la formulazione testuale della disposizione, non è richiesto che i maltrattamenti causino un effettivo pregiudizio all'integrità fisica dell'animale. Infine, per la prova della sussistenza della lesione, tenendo a mente che l'oggetto materiale in questione è un animale, si potrà ricorrere alle conoscenze veterinarie ed etologiche tramite perizia. Relativamente alla condotta di sottoposizione dell'animale a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche – ancora, realizzata per crudeltà o senza necessità – occorre da subito specificare che si tratta di un reato di mera condotta: a differenza delle lesioni, è sufficiente il mero compimento di un'azione, anche in assenza di un evento consequenziale. La condotta di sottoposizione a sevizie era già presente pre-riforma all'interno dell'articolo 727, il quale includeva anche la nozione di strazio. La scelta del legislatore di mantenere esclusivamente il primo concetto risponde ad un'esigenza di semplificazione legislativa, poiché tale termine è idoneo a racchiudere «tutte le forme di crudeltà verso gli animali, offensive del sentimento umano di pietà e compassione per gli stessi.»²² Si ritiene, inoltre, che all'interno dello stesso possano rientrare anche tutte le forme di violenza che hanno ricadute sul piano psichico, sebbene ciò richieda la difficile prova della sofferenza inflitta. In merito ai comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale, ancora, l'insopportabilità è una qualifica indispensabile affinché la condotta assuma rilevanza penale; ciò va letto alla luce delle caratteristiche etologiche, le quali sono valutate in riferimento al caso concreto, tenendo conto della tipologia dell'animale e delle sue peculiarità comportamentali.

¹⁹ Cass. Pen., sez. III, 29 luglio 2013, n. 32837 citata da Cass. Pen., sez. III, 23 maggio 2019, n. 22579, in *Ambientediritto.it*.

²⁰ Cass. Pen., sez. III, 21 dicembre 1998, n. 3914, in *Ced. Cass. pen.* rv. 212833.

²¹ Cass. Pen., sez. III, 3 dicembre 2003, n. 46291, in *Dir. giust.*, 2003, n. 46, p. 28.

²² GATTA, *art. 544-ter c.p.*, in DOLCINI, GATTA (diretto da), *op. cit.*, p. 609.

La stessa pena di cui al primo comma si applica, in base al secondo comma, anche a coloro che somministrano agli animali sostanze stupefacenti o vietate, o li sottopongono a trattamenti dannosi per la salute. Queste due previsioni non apparivano all'interno del vecchio articolo 727 del codice, vengono introdotte per la prima volta dal legislatore nel 2004 e, a differenza del primo comma, non si richiede che i fatti siano realizzati per crudeltà o senza necessità. In merito alla somministrazione di sostanze, la finalità dell'azione è irrilevante (purché, si intenda, essa sia idonea a offendere il sentimento umano che la norma mira a proteggere). La legge, inoltre, non specifica quali sono le sostanze stupefacenti per gli animali: si devono considerare, pertanto, tutte le sostanze naturali o sintetiche che, se assunte da un animale, hanno un effetto alterante sul suo sistema nervoso, provocando sedazione, anestesia, euforia, o altre alterazioni comportamentali e fisiche simili a quelle che si verificano nell'uomo. Per sostanze vietate, invece, si intende qualsiasi sostanza la cui produzione, distribuzione, possesso o utilizzo è proibito o regolamentato dalla legge. In ogni caso, l'individuazione in concreto in assenza di elenchi identificativi spetta al giudice, il quale – in caso di bisogno – ricorrerà alle conoscenze delle scienze veterinarie. Per quanto riguarda la condotta di chi sottopone gli animali a trattamenti dannosi per la salute, invece, essa configura un reato d'evento, individuato dal legislatore appunto nel danno alla salute, che è legato alla condotta da un nesso di derivazione causale. Il concetto di trattamenti include tutte le pratiche o gli interventi sugli animali finalizzati a un determinato risultato, che ne compromettono il benessere. Il danno alla salute, invece, è un evento da ritenersi meno grave rispetto alla lesione ex articolo 544-ter, ma più serio rispetto alla grave sofferenza ex articolo 727, secondo comma. Il legislatore ha conferito rilevanza penale a tali condotte con lo scopo di «punire, con minori incertezze rispetto al passato, le numerose forme di manipolazione, anche genetica, tuttora compiute nei settori più disparati: si pensi agli allevamenti intensivi e alla sperimentazione, ma anche alle pratiche diffuse nella domesticazione, ove sempre più di frequente si procede alla selezione «artificiale» delle varie specie al fine di potenziarne taluni aspetti fisici o caratteriali.»²³ Parte della dottrina è ferma nel ritenere che, pena l'inoffensività della condotta, tali trattamenti devono risultare contrari al sentimento umano per gli animali.²⁴ Di diverso orientamento, invece, chi sostiene che da tali condotte incriminate emerga l'impronta di una concezione zoocentrica, poiché esse

²³ VALASTRO, *op. cit.*, p. 82.

²⁴ Si veda in tal senso GATTA, *art. 544-ter c.p.*, in DOLCINI, GATTA (diretto da), *op. cit.*, p. 612.

sono punite senza limiti o condizioni, indipendentemente dalla percezione umana della sofferenza animale, basandosi sul solo presupposto che l'animale possa provare dolore.²⁵

Al terzo e ultimo comma l'articolo 544-ter prevede che «La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale». La natura giuridica di tale comma è controversa, in giurisprudenza come in dottrina: si discute se tale ipotesi costituisca una circostanza aggravante speciale in relazione al primo comma ovvero se sia idonea a configurare una figura di reato autonoma, quale delitto preterintenzionale o delitto aggravato da un evento necessariamente non voluto. La qualifica in un senso o nell'altro ha importanti implicazioni sul piano dell'imputazione, differenze di prescrizione e in ambito processuale. È rilevante inoltre ricordare che, qualora si attestasse la natura di circostanza aggravante, essa dovrebbe sottostare al giudizio di bilanciamento ex articolo 69. A favore della tesi che attribuisce al terzo comma la qualifica di delitto autonomo, si ravvisano argomenti quali la tendenza del nostro ordinamento giuridico a inquadrare l'evento (in questo caso, la morte dell'animale) come elemento costitutivo di autonome figure di reato, invece che come circostanza. Inoltre, anche il criterio di specialità in negativo – secondo cui se le due ipotesi non sono in rapporto di specialità, si tratta di due reati autonomi – sembra suggerire tale soluzione, poiché l'evento morte è del tutto diverso rispetto all'evento lesione del reato base al primo comma. Al contrario, coloro che propendono per la tesi della natura circostanziale, basano le loro convinzioni su diversi e opposti argomenti, quali: in primo luogo, il prerequisite di specialità, che sarebbe soddisfatto perché, per realizzare l'ipotesi aggravata, è necessario che si verificano i fatti di cui al primo comma, oltre all'evento morte. Inoltre, a sostegno di questa tesi si individua l'argomento topografico, dato dalla collocazione della stessa ipotesi all'interno dell'articolo 544-ter. Ancora, si evidenzia l'aspetto strutturale, basato sulla formulazione del terzo comma che opera un rinvio alla fattispecie di cui al primo comma, aggiungendo solo l'ulteriore elemento dell'evento morte. Infine, l'argomento teleologico, per cui entrambi i commi mirano a proteggere lo stesso bene di categoria, cioè l'animale.²⁶ In ogni caso, la scelta della natura giuridica da attribuire all'ipotesi del terzo comma non comporta rilevanti conseguenze sul piano dell'imputazione soggettiva dell'evento morte. Se si opta

²⁵ Si esprime in favore di tale orientamento MADEO, *op. cit.*, p. 281.

²⁶ Per approfondire ulteriormente gli argomenti a sostegno della natura circostanziale del terzo comma dell'articolo 544-ter, si rinvia a: FASANI, *I reati contro gli animali: una nuova lettura?*, in *Arch. Pen.*, 2022, fasc. 3, p. 6-7.

per la qualifica di circostanza aggravante, il secondo comma dell'articolo 59 impone di riferirsi alla colpa: ove si ravvisasse il dolo nell'agente, il fatto andrebbe ricondotto al delitto di cui all'articolo 544-*bis*. Qualora, invece, si scegliesse di seguire la tesi della figura di reato autonoma, il dolo va escluso per le medesime ragioni e, in base al principio di colpevolezza, si deve nuovamente propendere per l'imputazione colposa, dovendo scartare l'ipotesi di responsabilità oggettiva. Pertanto, a prescindere dalla soluzione adottata circa la natura giuridica del terzo comma, si può affermare che «la maggior pena che l'art. 544-*ter* ricollega al verificarsi dell'evento-morte dell'animale può essere applicata solo se, sulla base di tutte le circostanze concrete, l'evento stesso era uno sviluppo prevedibile ed evitabile, con la diligenza esigibile da un uomo ragionevole, del fatto concreto volontariamente realizzato dall'agente.»²⁷

Per quanto riguarda il rapporto della norma in esame con altre figure di reato, *in primis* si segnala – come già anticipato – la relazione con l'articolo 544-*bis*. Nel caso di morte dell'animale verificatasi dopo un maltrattamento, si può ritenere integrata la fattispecie ex articolo 544-*ter*, terzo comma, se essa è addebitabile per colpa; al contrario, se si ravvisa la volontà diretta o eventuale dell'agente di cagionare l'evento, occorre ricondurre tale ipotesi al delitto autonomo di cui all'articolo 544-*bis*. Si è pronunciata in tal senso la Corte di cassazione, affermando che «In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, è configurabile l'ipotesi di cui all'articolo 544-*ter*, comma terzo, cod. pen. quando la morte dell'animale, ancorché costituisca una conseguenza prevedibile della condotta dell'agente, non sia riferibile ad un suo comportamento volontario e consapevole, mentre ricorre la fattispecie di cui all'articolo 544-*bis* cod. pen. quando si accerti che l'agente ha agito con la volontà, diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell'animale.»²⁸ È necessario soffermarsi, inoltre, su ciò che distingue il delitto di maltrattamento di animali dalla contravvenzione di cui all'articolo 727, secondo comma, che punisce la condotta meno grave di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. La Corte è intervenuta in merito escludendo il concorso fra le due figure di reato e specificando che il delitto in questione – sebbene nella prassi spesso implichi la detenzione dell'animale – si caratterizza per l'elemento oggettivo e soggettivo diversamente dalla contravvenzione, che assume portata residuale ed è assorbita, ove

²⁷ Così GATTA, *art. 544-ter c.p.*, in DOLCINI, GATTA (diretto da), *op. cit.*, p. 614, che rinvia a Trib. Pen. Verona, 26 aprile 2010, n. 854.

²⁸ Cass. Pen., sez. V, 2 marzo 2020, n. 8449, in *ForoPlus*.

possibile, dal più grave delitto. Qui di seguito le parole della Corte, che afferma: «La fattispecie delittuosa punisce chi “cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”, è caratterizzata dal solo elemento soggettivo del dolo e non anche da quello della colpa, nonché dall’ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità. La fattispecie contravvenzionale, invece, punisce, anche a titolo di colpa, la meno grave condotta di chi “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”, senza richiedere la crudeltà o la mancanza di necessità, né la causazione di lesioni, o la sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili. Ne consegue che non vi è alcuna possibile identità fra le due fattispecie, perché la seconda, di portata più ampia, rappresenta un’ipotesi residuale rispetto alla prima; e ciò giustifica sul piano costituzionale la previsione di due ipotesi di reato distinte, nonché di sanzioni proporzionate alla loro diversa gravità»²⁹. Come verrà ulteriormente approfondito nella sezione dedicata all’analisi dell’articolo 544-*sexies* del Codice penale, inoltre, è ordinata la confisca obbligatoria dell’animale in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto oggetto di analisi, con l’affidamento ad enti o associazioni che ne facciano richiesta, salvo che l’animale appartenga a una persona estranea al reato. Sono previste, in aggiunta, le pene accessorie della sospensione per il colpevole dalle attività di trasporto, commercio o allevamento, e dell’interdizione dall’esercizio delle stesse in caso di recidiva. Tale disposizione mira a prevenire la reiterazione del comportamento e a rimuovere qualsiasi beneficio ottenuto dall’illecito. Nonostante l’apparato sanzionatorio predisposto per tale reato, tuttavia, il Rapporto Zoomafia del 2023 evidenzia dati statistici preoccupanti, sollevando dubbi circa l’effettiva capacità deterrente di tali norme. Come illustrato nel paragrafo precedente, un’analisi condotta su un campione rappresentativo dell’80% delle Procure della Repubblica d’Italia ha rivelato che, nel 2022, il reato ex articolo 544-*bis* è stato il più contestato in Italia per i crimini contro gli animali. Lo stesso è seguito, al secondo posto, dal reato di maltrattamento di animali «con 2259 procedimenti (1120 noti e 1139 a carico di ignoti), pari circa al 30,08% dei procedimenti registrati, e 1409 indagati.»³⁰

²⁹ Cass. Pen., sez. III, 3 ottobre 2017, n. 10163, in *Ambientediritto.it*.

³⁰ TROIANO, *Rapporto zoomafia 2023*, cit., p. 15.

2.2.3. Il divieto di spettacoli e manifestazioni nell'articolo 544-*quater*.

La stessa legge 20 luglio 2004, n. 189, con l'articolo 1, primo comma, introduce il nuovo articolo 544-*quater* rubricato «Spettacoli o manifestazioni vietati», che al primo comma recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.» Il legislatore ha ripreso la fattispecie già inserita all'interno del previgente articolo 727 del Codice penale³¹, separandola dal generale delitto di maltrattamento di animali al fine di definirla come autonomo delitto e attribuirle un trattamento sanzionatorio più severo.

La disposizione si apre con una clausola di riserva o salvaguardia, un inciso che suggerisce il carattere sussidiario della norma per l'esistenza di un reato più grave a monte: in questo caso il riferimento è all'articolo 544-*quinqüies* che, come si vedrà nella sezione successiva dell'elaborato, è punito più severamente. La norma incrimina la condotta di colui che «organizza o promuove» spettacoli o manifestazioni che causano strazio o sevizie per gli animali, si tratta dunque di un reato d'azione plurisoggettivo i cui soggetti attivi sono due: chiunque gioca un ruolo nell'organizzazione dell'evento, e a qualsiasi titolo contribuisce alla sua realizzazione (incluse le attività di coordinamento, predisposizione, direzione, ecc.); e chiunque promuove l'evento, come ideatore o sostenitore, nel senso che lo favorisce, lo stimola e lo pubblicizza. In discontinuità con quanto previsto dalla precedente formulazione all'interno del quarto comma dell'articolo 727, non rileva più ai fini della fattispecie la condotta di mera partecipazione allo spettacolo che non si trasformi in un effettivo contributo attivo alla sua realizzazione: a questa omissione del legislatore a detta di taluni «difficilmente comprensibile»³² consegue che il partecipante potrà essere punito solo ai sensi degli articoli 544-*bis* e 544-*ter*, ove dalla partecipazione derivi rispettivamente la morte o una lesione dell'animale. Per quanto riguarda l'oggetto materiale della condotta, si richiamano le osservazioni già svolte in merito all'articolo 544-*bis* precedentemente analizzato. In merito al bene giuridico tutelato dalla disposizione,

³¹ Come illustrato nel nostro studio, la legge 22 novembre 1993, n. 473 ha modificato l'articolo 727 del Codice penale, il quale, nella nuova formulazione, disponeva al quarto comma: «Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.»

³² VALASTRO, *op. cit.*, p. 83.

inoltre, ci troviamo di fronte a un reato plurioffensivo: al tradizionale sentimento umano di pietà si aggiunge la finalità di contrastare l'arricchimento e il rafforzamento della criminalità organizzata attraverso tali attività, per salvaguardare l'ordine pubblico. Trattandosi non più di una contravvenzione, bensì di un delitto, è infine indispensabile che la condotta sia investita dall'elemento soggettivo del dolo, anche eventuale. È configurabile il tentativo e il reato si consuma istantaneamente, nel momento in cui si compie la condotta vietata.

Per spettacolo o manifestazione si intende qualsiasi forma di evento o rappresentazione (sportiva, estetica, di forza o resistenza o di altra tipologia) svolta alla presenza di un pubblico, sebbene rimanga un ampio margine di incertezza circa gli spettacoli vietati. In particolare, con il termine «spettacoli» si rimanda ad eventi destinati a un pubblico passivo; mentre, nel concetto di «manifestazioni», si ricomprendono le dimostrazioni destinate alla pubblica partecipazione. Non rileva ai fini della presente fattispecie che lo spettacolo o manifestazione abbia finalità di lucro o di tipo benefico, né che tali eventi si svolgano concretamente alla presenza di un pubblico: assumono rilevanza penale anche le rappresentazioni a cui partecipa una cerchia ristretta di persone, che si svolgono in luogo non pubblico né aperto al pubblico. Al contrario, affinché il soggetto che adotta tale condotta sia punibile, è necessario che tale avvenimento comporti per gli animali «sevizie o strazio», ulteriormente descritti dalla Corte di cassazione come «inflazione di gravi sofferenze fisiche seppure con giustificato motivo»³³, diversamente si rientrerebbe nel concetto di crudeltà. La valutazione della sussistenza di questi due parametri si effettua a priori: è sufficiente, infatti, che dall'analisi delle modalità attuative dello spettacolo o manifestazione emerga chiaramente l'inevitabilità della sofferenza per l'essere vivente che ne è oggetto. Tuttavia, come ribadisce Alessandra Valastro: «Laddove si tratti di manifestazioni fortemente radicate nelle tradizioni culturali locali, la portata di concetti quali «strazio» e «sevizie» rischia infatti di attenuarsi notevolmente; e ciò risulta tanto più grave ove si legga questa fattispecie in connessione con la clausola di esclusione disposta dal nuovo art. 19-ter delle disp. coord. e trans. c.p.»³⁴, disposizione che esamineremo più

³³ Cass. Pen., sez. III, 11 ottobre 1996, n. 601, citata da TROIANO, *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., p. 28.

³⁴ VALASTRO, *op. cit.*, p. 83.

approfonditamente nel corso del nostro studio³⁵. L'articolo 544-*quater* non si applica, ai sensi della sopracitata disposizione, in caso di manifestazioni storiche e culturali autorizzate da leggi regionali, salvo il caso in cui vengano violate le regole della materia desumibili dai relativi regolamenti: lo ha chiarito la stessa Corte affermando che «In tema di maltrattamento di animali, la configurabilità del reato previsto a carico di chi organizzi spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali ovvero vi partecipi non è esclusa dal fatto che trattasi di manifestazione folcloristica di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile»³⁶. Inoltre, ove non siano riscontrabili strazio o sevizie, ma sia fatto partecipare un animale che per la sua età o per le sue caratteristiche fisiche ed etologiche non sia in grado di sopportare ciò che l'evento comporta, tale situazione configura il delitto di maltrattamento di animali ex articolo 544-*ter*.³⁷

Il secondo comma dell'articolo, infine, prevede un aumento di pena in tre ipotesi fra loro alternative, si legge: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.» Le prime due ipotesi relative all'esercizio di scommesse clandestine e alla finalità di profitto hanno natura giuridica di circostanze aggravanti ad effetto speciale, la cui *ratio* si ricollega alla finalità di contrastare la criminalità organizzata per proteggere l'ordine pubblico. In merito all'ultima ipotesi, che contempla la morte dell'animale come conseguenza della condotta incriminata, si possono effettuare d'altra parte le stesse considerazioni svolte in relazione al terzo comma dell'articolo 544-*ter*, cui si rinvia. Si discute sulla natura di circostanza aggravante o figura autonoma di reato, fermo restando che la morte dev'essere imputabile al soggetto per colpa. È in ogni caso escluso, infine, il concorso con il delitto di uccisione di animali ex articolo 544-*bis*.

³⁵ L'articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189 ha inserito nelle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale l'articolo 19-*ter*, il quale dispone: «Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.»

³⁶ Cass. Pen., sez. III, 22 giugno 2004, n. 37878, in *Foro it.*, 2005, v. 128, II, c. 314.

³⁷ In virtù del principio di specialità di cui all'articolo 15, è infatti escluso il concorso fra il delitto in analisi e quello di maltrattamento di animali, ex articolo 544-*ter*.

2.2.4. La lotta ai combattimenti tra animali: l'impegno normativo dell'articolo 544-*quinquies*.

All'interno del Titolo IX-*bis*, in coda ai delitti finora analizzati, l'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189, primo comma, introduce l'articolo 544-*quinquies* che reca il titolo «Divieto di combattimenti tra animali», rappresentando la risposta del legislatore a un fenomeno divenuto sempre più preoccupante, e dispone: «Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.»

La norma in esame costituisce un reato plurisoggettivo, prendendo in considerazione diversi soggetti attivi: è punito colui che si occupa della promozione o dell'organizzazione del combattimento o della competizione, incluso chi contribuisce alla realizzazione e al buon esito dell'evento intervenendo nella fase preparatoria; e colui che si occupa della direzione dello stesso, in qualità di direttore, arbitro, conduttore o regolatore. Tuttavia, come già rilevato in merito all'articolo 544-*quater*, non viene inserito tra i soggetti attivi il mero partecipante alla gara, il quale sarà punito – più lievemente, come si vedrà nei commi successivi – qualora abbia allevato o addestrato l'animale a tale scopo, ovvero si sia limitato a concedere il proprio animale a un terzo ai fini della sua partecipazione. Si tratta di un reato di pericolo, che si caratterizza per il fatto che la condotta incriminata mette a rischio l'interesse protetto dalla norma, senza causargli necessariamente un danno effettivo. La scelta del legislatore si giustifica con la necessità di anticipare la tutela di determinati interesse ritenuti particolarmente rilevanti. Di conseguenza, la semplice esposizione al pericolo è sanzionata non come tentativo, ma come reato già consumato. Nella fattispecie in analisi, per l'integrazione del reato è necessaria l'assenza di autorizzazione ed è sufficiente che il combattimento o la competizione mettano in pericolo l'integrità fisica dell'animale coinvolto, senza il bisogno che si verifichi una effettiva lesione. Non sono vietate tutte le competizioni tra animali, dunque, ma solo quelle abusive che rischiano oggettivamente di causare una diminuzione dell'originaria integrità fisica dell'animale. Ha avuto occasione di pronunciarsi a riguardo la Corte di cassazione, affermando che: «In tema di competizioni non autorizzate tra animali, il pericolo per l'integrità fisica di questi ultimi, che rende tali competizioni penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 544-*quinquies* cod. pen., va valutato in concreto sulla base di un criterio "ex ante" in relazione sia alle

peculiarità della gara, sia alle complessive condizioni in cui essa si svolge, con particolare riguardo, oltretutto alle circostanze di tempo e di luogo, alle caratteristiche strutturali dell'impianto ed alla presenza di servizi atti a prevenire o comunque diminuire il rischio di pregiudizio per gli animali che vi prendono parte.»³⁸ I combattimenti e le competizioni non autorizzate costituiscono forme speciali degli spettacoli o manifestazioni vietati di cui all'articolo 544-*quater*, che vengono sottoposte a un trattamento sanzionatorio più rigoroso in funzione della maggiore offesa al sentimento umano e del coinvolgimento della criminalità organizzata. Il bene giuridico tutelato dalla disposizione, del resto, come già rilevato per gli altri delitti appartenenti al Titolo IX-*bis*, è il sentimento umano di pietà e compassione verso l'animale, ma non si limita a questo: come per la precedente norma oggetto di analisi, un esame più approfondito dei commi successivi rivelerà l'intenzione del legislatore di prevenire i reati contro l'ordine pubblico e di contrastare i fenomeni di criminalità organizzata, configurando dunque un reato plurioffensivo. Trattandosi di un delitto, inoltre, è necessario che la condotta sia investita dall'elemento soggettivo del dolo nelle sue varie forme; si tratta, in ogni caso, di un reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui si realizzano le condotte incriminate ed è configurabile il tentativo.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale e dispone un aumento di pena al verificarsi di – almeno – uno dei seguenti casi: «1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.» Riguardo alla prima ipotesi, la presenza di minorenni in queste manifestazioni è stata accertata più volte in sede giudiziaria: le funzioni loro attribuite sono molteplici e, come spiega l'avvocato Ciro Troiano, «la partecipazione a eventi cruenti può favorire l'apprendimento, da parte dei più piccoli, di valori e modelli antisociali e trasmettere contenuti disonesti, ideologie violente, indifferenza per i valori umani e sociali che rientrano tra i futuri fattori criminogeni, in quanto metodi di educazione sbagliati possono costituire un rischio di delinquenza.»³⁹ Si spiega dunque la volontà del legislatore di tutelare l'integrità psichica ed emotiva dei più giovani, onde evitare che l'esposizione

³⁸ Cass. Pen., sez. III, 22 ottobre 2015, n. 42434, in *ForoPlus*.

³⁹ TROIANO, *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., p. 29.

frequente a episodi di violenza e sofferenza li renda insensibili agli stessi; sebbene il fatto che questa aggravante sia prevista solo in ordine al fenomeno di combattimenti e competizioni non autorizzate, e non anche agli altri casi di maltrattamento di animali, ne costituisce un grande limite. Per quanto concerne la presenza di persone armate, si può ravvisare una funzione preventiva della fattispecie, volta a tutelare la sicurezza pubblica. Il legislatore, infatti, non si limita a punire i casi in cui le armi sono utilizzate in modo minaccioso, ma considera sufficiente la semplice presenza delle stesse, anche senza che vengano impiegate. Le ultime due ipotesi riguardano la registrazione dei combattimenti o delle competizioni a fini promozionali, o ad opera del colpevole, con l'obiettivo di contrastare l'interesse suscitato da tali eventi, spesso alimentato dalla diffusione di immagini e videoriprese; inoltre, si intende prevenire che la visione di tali scene di violenza possa indurre le persone ad adottare comportamenti simili.

Il terzo comma punisce con la pena della reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro chiunque allevi o addestri animali per destinarli – anche tramite terzi – alla partecipazione ai combattimenti o alle competizioni, e la stessa pena si applica ai proprietari o detentori degli animali impiegati, se consenzienti. Questo comma introduce una figura autonoma di reato con l'obiettivo, tra gli altri, di contrastare la pratica diffusa di affidare gli animali a terzi per farli partecipare a competizioni, evitando così l'esposizione diretta. L'allevamento e l'addestramento di animali destinati a tali gare è vietato, a prescindere dalle modalità adottate, anche in assenza di prove del maltrattamento: se quest'ultimo viene accertato, si configura anche il delitto ex articolo 544-ter. È necessario specificare inoltre che, ai fini della fattispecie, non occorre che l'animale prenda realmente parte al combattimento o alla competizione, essendo sufficiente la mera destinazione della creatura da parte del soggetto che lo ha allevato o addestrato.

L'articolo si chiude con un quarto comma, il quale punisce colui che «organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma», anche se non presente fisicamente agli stessi e non concorra alla loro realizzazione.

In merito ai rapporti della disposizione oggetto di analisi con altri reati, qualora dalle condotte vietate dall'articolo 544-*quinquies* derivi la morte dell'animale si realizza il concorso con il delitto di uccisione di animali ex articolo 544-*bis*. Inoltre, è possibile il concorso anche con il delitto di cui all'articolo 544-*ter*: in particolare il suo secondo

comma, nella prassi, concorre sovente con il terzo comma del delitto in analisi, nei casi in cui il soggetto che alleva o addestra gli animali somministra loro sostanze stupefacenti o vietate o li sottopone a trattamenti che provocano danni alla salute. Come già illustrato nella precedente sezione, infine, va escluso il concorso con il delitto di cui all'articolo 544-*quater*: in virtù della clausola di salvaguardia con cui si apre tale norma, infatti, nel caso di spettacoli o manifestazioni vietati che abbiano ad oggetto combattimenti o competizioni tra animali, troverà applicazione il più grave reato disciplinato dall'articolo 544-*quinquies*.

2.2.5. La confisca e le pene accessorie dell'articolo 544-*sexies* a chiusura del Titolo IX-*bis*.

L'articolo 544-*sexies* del Codice penale reca la rubrica «Confisca e pene accessorie» e costituisce una disposizione di carattere sanzionatorio, a chiusura del Titolo IX-*bis* dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali, e al primo comma recita: «Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.» Continua poi, al secondo comma, disponendo la pena accessoria della sospensione per il colpevole dalle attività di trasporto, commercio o allevamento, e dell'interdizione dall'esercizio delle stesse in caso di recidiva. Il legislatore non si pronuncia sulla durata dell'interdizione: si ritiene dunque, in base alla regola generale all'articolo 37, che essa debba corrispondere alla durata della pena principale inflitta, rispettando il limite sancito dal secondo comma dell'articolo 30 di minimo un mese e massimo cinque anni. La confisca obbligatoria e le pene accessorie erano previste, prima della riforma del 2004, all'interno dell'articolo 727, come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473. Il secondo comma dell'articolo ordinava la confisca nei casi in cui il fatto fosse commesso con mezzi particolarmente dolorosi o se dal maltrattamento fosse derivata la morte dell'animale. Le pene accessorie della sospensione della licenza e dell'interdizione dall'esercizio dell'attività erano previste ai commi terzo, quarto e quinto; tuttavia, la loro efficacia era notevolmente limitata, poiché il reato di maltrattamento di animali, essendo qualificato prima della riforma come contravvenzione, poteva essere estinto mediante oblazione.

Con l'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189, primo comma, il legislatore opta per l'obbligatorietà della confisca in caso di condanna per i delitti sopra riportati, scelta che risponde ad una funzione preventiva, motivata dall'idea che mantenere la disponibilità di beni che costituiscono lo strumento, il prodotto, il profitto o il prezzo del reato possa perpetuarne l'idea e l'attrattiva, alimentando così la potenziale pericolosità, o incentivare la reiterazione del comportamento. Per tali ragioni, spiega l'avvocato Troiano, l'atto propedeutico alla confisca è il sequestro preventivo (articolo 321 del Codice di procedura penale), eseguito dalla Polizia Giudiziaria in situazioni di urgenza, nei casi in cui non è possibile attendere un provvedimento del Giudice, prima che sia intervenuto il Pubblico Ministero. Per ciò che concerne la presente disposizione, in merito alla qualificazione dell'animale ai fini della confisca si è espressa la stessa Corte di cassazione, affermando che «Nei delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della confisca prevista dall'art. 544 *sexies*, cod. pen., l'animale rileva non come corpo del reato o cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma esclusivamente come essere vivente dotato, in quanto tale, di una propria sensibilità psico-fisica; ne consegue che la confisca può avere ad oggetto solo l'animale maltrattato, non i suoi figli estranei al reato, anche se nati successivamente ed in costanza di sequestro.»⁴⁰ Con tale decisione, inoltre, la Corte chiarisce che solo l'animale maltrattato può costituire l'oggetto della confisca, non anche i suoi figli estranei al reato. In aggiunta a ciò, con l'articolo 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189, il legislatore inserisce nelle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale l'articolo 19-*quater* sull'affidamento degli animali sequestrati o confiscati, con cui dispone che gli stessi vengano affidati agli enti o associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della Salute, in concerto con il Ministro dell'Interno⁴¹. Prevede inoltre, all'articolo 7 della stessa legge, che ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, gli stessi enti e associazioni «perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.» Ove riconosciuti, infatti, tali soggetti sono autorizzati ad esercitare i diritti e le prerogative attribuite alla persona offesa dal reato, in ogni stato e grado del procedimento.

⁴⁰ Cass. Pen., sez. III, 21 marzo 2017, n. 20934, in *Ambientediritto.it*.

⁴¹ A tale disposizione è stata data attuazione emanando il D.M. 2 novembre 2006, in G.U. Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2007, circa la «Individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie.» L'articolo 1 di tale decreto individua i requisiti che le associazioni o gli enti che intendono essere individuati ai fini dell'affidamento di animali oggetto di sequestro o confisca devono possedere per essere riconosciuti.

Merita una riflessione la scelta del legislatore di escludere dall'ambito applicativo della disposizione oggetto di analisi gli articoli 544-*bis* sull'uccisione di animali, 727 circa l'abbandono di animali, e l'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 sull'utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce. A proposito del primo, infatti, la decisione di escludere la confisca obbligatoria per un animale ormai deceduto appare giustificabile; ciononostante, essa non prende in considerazione l'ipotesi di condanna per tentata uccisione dell'animale. Anche la scelta di non applicare le pene accessorie risulta poco convincente: in particolare, non si comprende la *ratio* alla base dell'esclusione per tale delitto e la previsione delle stesse in relazione al reato meno grave di cui all'articolo 544-*ter*. In merito alle ultime due disposizioni, inoltre, la docente Valastro definisce tale scelta «ennesima criticabile conseguenza delle disordinate scelte di carattere sistematico», e scrive che «ciò potrebbe segnare una pericolosa involuzione rispetto a quel filone giurisprudenziale che già ammetteva in taluni casi la confisca dell'animale (si pensi alla funzione preventiva che tale misura può svolgere nell'ambito di attività come l'allevamento o la caccia).»⁴² Ad ogni modo, il Tribunale di Bassano del Grappa, con una sentenza innovativa, ha affermato che: «La privazione del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica, il sostanziale isolamento o l'assoluta carenza di elementari requisiti di igiene, producono nell'animale gravi sofferenze. Ne consegue che, sebbene l'art. 727 non contenga una specifica ipotesi di confisca, il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell'art. 240 comma 2 n. 2 c.p.p., in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura.»⁴³

2.2.6. La contravvenzione di abbandono di animali nell'articolo 727.

L'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189, terzo comma, sostituisce il vecchio articolo 727 del Codice penale col seguente: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.» È immediatamente percepibile che la rubrica dell'articolo «Abbandono di animali» è

⁴² VALASTRO, *op. cit.*, p. 85.

⁴³ Trib. Pen. Bassano del Grappa, 8 maggio 2006, n. 147, citata da TROIANO, *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., p. 40.

inadeguata a descrivere l'intero contenuto della disposizione, che introduce due figure di reato autonome, distinte nei propri elementi costitutivi: al primo comma l'abbandono di animali, al secondo comma la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze; entrambe sottoposte al medesimo trattamento sanzionatorio.

Per la prima volta il reato di abbandono di animali ottiene una disciplina specifica, sebbene le condotte di abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura fossero già state inserite all'interno del vecchio dettato dell'articolo 727, così come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, che vi aveva per la prima volta conferito rilevanza penale. Soggetto attivo può essere il proprietario dell'animale, come chiunque abbia in custodia o detenga l'animale per qualsiasi ragione, anche in via temporanea. Oggetto materiale della condotta è l'animale domestico, che vive abitualmente con l'essere umano per compagnia o utilità, o l'animale che abbia acquisito abitudini della cattività e pertanto dipenda dall'uomo per il sostentamento e la cura, non essendo più in grado di vivere in autonomia dopo un prolungato periodo di contatto. A differenza delle fattispecie di reato inserite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 all'interno del Titolo IX-*bis*, l'articolo 727 configura un reato contravvenzionale, estinguibile pertanto mediante oblazione, sottoposto a termini di prescrizione più brevi, punibile sia per dolo che per colpa, «anche in ipotesi di semplice negligenza, atteso che trattasi di contravvenzione non necessariamente dolosa»⁴⁴, esclusa la configurabilità del tentativo. La qualifica di contravvenzione, inoltre, desta stupore soprattutto per quanto riguarda la detenzione in condizioni incompatibili di cui al secondo comma, poiché si tratta della fattispecie di maltrattamento più applicata nel periodo di vigenza del vecchio articolo 727. Occorre, peraltro, soffermarsi sulla scelta del legislatore di mantenere tale disposizione all'interno delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, un ambito legato alla tutela di interessi umani contro condotte antisociali e scorrette, anche se non di estrema gravità. La decisione di tutelare penalmente la mitezza dei costumi sociali, infatti, appare «in aperto contrasto con quella *ratio* di riforma organica che ha portato lo stesso legislatore ad inserire un nuovo titolo nel Codice penale»⁴⁵. La norma mira a salvaguardare l'educazione civile e il sentimento sociale di compassione, impedendo che gli animali domestici o

⁴⁴ Cass. Pen., sez. III, 2 settembre 2005, n. 32837, in *ForoPlus*.

⁴⁵ VALASTRO, *op. cit.*, p. 84.

abituati alla cattività siano sottoposti a gravi sofferenze o siano abbandonati dall'uomo; il quale dovrebbe, al contrario, prendersene cura in modo responsabile e sensibile. L'animale, ancora, non è oggetto di tutela in quanto tale, ma è l'oggetto materiale su cui cade la condotta e dal bene giuridico del sentimento umano di pietà emerge che la tutela riguarda principalmente gli animali per i quali l'uomo nutre sentimenti di empatia e affezione. L'ipotesi disciplinata al primo comma configura un reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui cessa la relazione di cura e custodia instaurata precedentemente con l'animale; diversamente, la fattispecie individuata al secondo comma può acquisire la natura di reato permanente, qualora sia caratterizzata dalla protrazione nel tempo della condotta illecita, «la cui consumazione inizia nel momento in cui l'autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, anche per effetto del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria.»⁴⁶

Si è molto discusso se la condotta di «abbandono», ovvero la condotta di chi cessi la relazione di custodia in precedenza instaurata con l'animale, lasciandolo privo di cura e assistenza, sia realizzabile solo mediante un comportamento attivo o anche omissivo. La Corte di cassazione nel 2011 si è pronunciata a riguardo, affermando che «integra la contravvenzione di abbandono di animali non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest'ultimo, dovendosi includere nella nozione di “abbandono” anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia nell'immediata ricerca nell'animale.»⁴⁷ Deve comunque escludersi per l'integrazione del reato la condotta del soggetto che ometta di prestare cure al proprio animale, che tuttavia continua a detenere: tale comportamento realizzerà piuttosto la fattispecie di cui al secondo comma, a condizione che tale detenzione sia incompatibile con la natura dell'animale e gli arrechi gravi sofferenze.⁴⁸ Occorre infine mettere in evidenza che, diversamente dalla contravvenzione al secondo comma, per la punibilità dell'abbandono non è richiesta la produzione di sofferenze: rileva la mera interruzione del rapporto di accudimento, anche senza la realizzazione di eventi ulteriori.

⁴⁶ Cass. Pen., sez. III, 22 maggio 2015, n. 21460, in *Lexambiente.it*

⁴⁷ Cass. Pen., sez. III, 13 maggio 2011, n. 18892, in *ForoPlus*.

⁴⁸ In tal senso si è pronunciata la Cass. Pen., sez. III, 2 ottobre 2013, n. 2852, in *Riv. pen.*, 2014, p. 282.

Per ciò che riguarda la detenzione dell'animale, essa si concretizza in un rapporto di fatto tale per cui l'uomo e l'animale instaurano un legame che limita la piena libertà di quest'ultimo. Tale condotta è, ugualmente, realizzabile in forma attiva o omissiva, e come novità rispetto al dettato post-riforma del 1993, la legge 20 luglio 2004, n. 189 richiede che oltre ad essere incompatibile con la sua natura, sia produttiva di «gravi sofferenze». Questa variazione comporta la trasformazione della fattispecie in un reato di evento, rendendo necessario che la sofferenza e la detenzione siano legate da un nesso di derivazione causale. L'aggettivo «gravi», associato alle sofferenze, denota il raggiungimento di un'intensità rilevante: per dimostrarlo, è possibile ricorrere alle conoscenze delle scienze naturali tramite una perizia veterinaria e/o etologica. Il concetto, nondimeno, ha destato diversi dubbi interpretativi: dall'analisi della consistente giurisprudenza in materia emerge la tendenza dei giudici ad interpretare la norma come volta a garantire una tutela diretta dell'animale, considerato destinatario dell'offesa e non più oggetto materiale della condotta. Questo sviluppo evolutivo si rinviene in molte sentenze recenti, in cui i giudici hanno accordato rilevanza penale a condotte offensive del benessere e dell'incolumità animale, indipendentemente dal sentimento umano.⁴⁹ La stessa Corte è intervenuta in più occasioni, affermando che ai fini della configurabilità del reato «la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze consiste non solo in quella che può determinare un vero e proprio processo patologico nell'animale, ma anche in quella che produce meri patimenti»⁵⁰, potendo essa desumersi «dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere.»⁵¹ Per determinare il livello di sofferenza di un animale, dunque, è essenziale considerare le caratteristiche naturali e specifiche della specie, nonché il suo habitat e le sue abitudini di vita: è sufficiente che l'animale sia privato della possibilità di attuare semplici comportamenti nel quotidiano, quali la libertà di movimento, di aprire le ali, il vivere in un ambiente sano e con acqua e cibo a disposizione, perché la detenzione possa ritenersi vietata dalla norma. Sono inclusi nel concetto di «gravi sofferenze» non solo danni o lesioni a livello fisico, ma anche tutti i comportamenti che hanno ripercussioni a livello psichico ed emotivo, causando paura, afflizione, stress, tensione, disagio, senso di

⁴⁹ Per approfondire i casi giurisprudenziali che hanno adottato tale tendenza evolutiva si rimanda a: MADEO, *op. cit.*, p. 282-283.

⁵⁰ Cass. Pen., sez. III, 8 febbraio 2019, n. 14734, in *Ced Cass. pen. rv. 275391*.

⁵¹ Cass. Pen., sez. III, 4 ottobre 2016, n. 52031, in *Ambientediritto.it*.

oppressione. In ogni caso, la semplice limitazione di libertà dell'animale, che non si traduce in una condizione produttiva di sofferenze gravi, non è sufficiente a integrare il reato: è evidente, infatti, che il mero possesso da parte dell'uomo sia in contrasto con la sua natura e vada a limitarne inevitabilmente la libertà. Ancora, in merito alla detenzione degli animali «in condizioni incompatibili con la loro natura» e al concetto di «gravi sofferenze», rileva l'intervento della Cassazione nel 2008 con cui dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 727 per contrasto con gli articoli 3 e 25, secondo comma, della Costituzione. In risposta alla questione sollevata dai ricorrenti, che lamentavano l'indeterminatezza e la carenza di tipicità dei concetti, la Corte ha affermato che si tratta di «concetti diffusi e generalmente compresi nella collettività in cui il giudice opera» e «di percezione comune, essendo entrati a far parte della sensibilità della comunità. Per cui il fatto non appare indeterminato della sua tipicità.»⁵²

Come già affrontato nel precedente paragrafo dedicato all'analisi dell'articolo 544-*sexies* del Codice penale, si ricorda la scelta discutibile del legislatore di escludere la fattispecie in esame dalla disciplina relativa a confisca e pene accessorie. La Polizia Giudiziaria, ad ogni modo, può sempre procedere al sequestro preventivo dell'animale in situazioni di urgenza che impediscono di attendere un provvedimento del Giudice, prima che intervenga il Pubblico Ministero. Abbiamo già avuto occasione di approfondire, inoltre, la posizione del Tribunale di Bassano del Grappa che, con una sentenza innovativa, ha ordinato la confisca di un animale in relazione al divieto di detenzione in condizioni incompatibili con la sua natura⁵³. Per ciò che attiene al rapporto dell'articolo 727 con gli altri reati, bisogna evidenziare che, nella situazione in cui dalle condotte di cui al primo o al secondo comma derivi la morte o una lesione dell'integrità fisica dell'animale, troveranno applicazione gli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice, a condizione che la condotta sia investita dall'elemento soggettivo del dolo e che sia posta in essere «per crudeltà o senza necessità». Come già illustrato nel corso del presente elaborato, inoltre, la Corte di cassazione nel 2017 ha specificato ulteriormente in cosa si differenziano le due fattispecie di cui agli articoli 544-*ter* e 727, secondo comma, escludendo il concorso fra le due norme e attribuendo alla contravvenzione portata residuale rispetto al più grave

⁵² Cass. Pen., sez. III, 7 gennaio 2008, n. 175, in *Ambienteditto.it*.

⁵³ Si tratta della sentenza citata nella sezione dedicata all'analisi dell'articolo 544-*sexies* «Confisca e pene accessorie», nota 43: Trib. Pen. Bassano del Grappa, 8 maggio 2006, n. 147.

delitto.⁵⁴ Il reato di abbandono o detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, infine, si classifica al terzo posto fra i reati più contestati in Italia nel 2022 per i crimini contro gli animali, in base al Rapporto Zoomafia del 2023, seguendo i reati di cui agli articoli 544-*bis*, al primo posto, e 544-*ter*, al secondo, con «1238 procedimenti (757 noti e 481 a carico di ignoti), pari al 16,48%, con 880 indagati.»⁵⁵

3. Aspetti innovativi e profili critici delle attuali disposizioni legislative.

Alla luce di quanto esposto *supra* in relazione al contenuto della legge 20 luglio 2004, n. 189, intendo ora svolgere alcune considerazioni in merito agli aspetti innovativi di tale riforma, così come la rassegna delle criticità e i limiti che vanno a indebolirne la portata.

Nonostante l'opinione pubblica abbia accolto con favore l'intervento della nuova disciplina, ritenuta complessivamente in grado di colmare le lacune e dissonanze presenti nelle disposizioni anteriori in materia analizzate nei paragrafi precedenti, la legge si configura senza dubbio come il risultato di un compromesso tra l'ambizioso progetto di protezione del benessere animale e la concezione antropocentrica dominante. Tra gli aspetti positivi meritevoli di attenzione, occorre mettere in primo piano l'ampliamento quantitativo della tutela predisposta a favore degli animali realizzata, come visto, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie delittuose da parte dell'articolo 1, comma 1, della stessa legge, quali l'uccisione di animali ex articolo 544-*bis*, il maltrattamento di animali all'articolo 544-*ter*, gli spettacoli o manifestazioni vietati dall'articolo 544-*quater* e il divieto di combattimento tra animali dell'articolo 544-*quinquies*. Lo stesso articolo 544-*bis*, in particolare, ha rimediato alla lacuna dell'articolo 638 del Codice penale, che ometteva di incriminare la condotta di danneggiamento o uccisione di un animale in proprio possesso. L'articolo 544-*sexies*, inoltre, sancisce l'obbligatorietà della confisca dell'animale in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti contro gli animali, salvo che questi appartengano a una persona estranea al reato; e prevede le pene accessorie della sospensione e interdizione per il colpevole che svolge determinate attività, e in caso di recidiva. Tale norma risponde a una *ratio* sanzionatoria e preventiva, onde evitare che la disponibilità dell'animale in capo al reo possa incentivare la

⁵⁴ Orientamento espresso in: Cass. Pen., sez. III, 3 ottobre 2017, n. 10163, in *Ambienteditto.it*.

⁵⁵ TROIANO, *Rapporto zoomafia 2023*, cit., p. 15-16.

reiterazione del comportamento. In aggiunta a ciò, è rilevante la sostituzione dell'articolo 727, che disciplina nella nuova formulazione due figure di reato differenti: l'abbandono di animali e la detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Gli stessi punti di forza, tuttavia, sono insufficienti a impedire un giudizio critico di alcuni fattori che contribuiscono a rendere la legge, agli occhi dei soggetti impegnati nel settore della protezione degli animali e non, un'occasione mancata. Il primo fra questi fattori, come si è già potuto appurare, è la presenza di due interessi sostanzialmente confliggenti: l'interesse umano – connotato da un inesauribile desiderio di guadagno – e l'interesse animale alla vita.

3.1. La questione del bene giuridico tutelato.

È opportuno addentrarsi ulteriormente nella già menzionata questione del bene giuridico tutelato dalle disposizioni che si prefiggono la tutela penale degli animali, offrendo in ausilio una panoramica del percorso fin qui delineato.

Il docente Fabio Fasani, nel suo studio sull'animale come bene giuridico, trova terreno fertile per sviluppare delle considerazioni dal punto di vista dell'interesse protetto negli illeciti penali esaminati poco sopra agli articoli 544-*bis* e seguenti, e nell'articolo 727 del Codice penale, fattispecie che «tutelano gli *animali in quanto tali*» perché «difendono l'animale per il valore intrinseco di cui esso è portatore e non in ragione di altre spinte assiologiche»⁵⁶. A questo proposito, egli individua nel dibattito che si è sviluppato attorno alla questione tre orientamenti nell'ambito dei quali si sono polarizzati gli interpreti: un primo orientamento classico, che pone al centro dell'attenzione il sentimento dell'uomo nei confronti degli animali; un secondo, più recente, che si concentra sull'animale in sé come essere senziente che possiede diritti intrinseci; e, infine, un orientamento di compromesso che crea un ibrido fondendo valori umani e animali. Lo stesso autore, nel corso del medesimo studio, dimostrerà che tutte queste posizioni sono inadeguate a comprendere quale sia il reale obiettivo della protezione offerta dalle norme in materia di tutela degli animali. Soffermandoci sulla tesi di matrice tradizionale, che pone il suo focus sugli effetti delle condotte violente sugli animali che si ripercuotono nella sfera emotiva umana, è importante anzitutto chiarire, da un punto di vista terminologico e concettuale, i due significati che –

⁵⁶ FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, fasc. 2, p. 713.

spesso inconsapevolmente – sono stati attribuiti nel corso della storia alla nozione di sentimento. Nella prima accezione, con il termine sentimento si rimanda all'intento del legislatore di salvaguardare la pietà e la compassione dimostrata dall'uomo nei confronti degli animali, su un piano tanto individuale quanto collettivo. È la risposta emotiva di condanna dell'uomo di fronte a certi episodi di violenza, infatti, che fonda l'incriminazione di tali condotte. Nella seconda accezione, diversamente, è la sensibilità umana che viene presa in considerazione, temendo che esposto di frequente a certi episodi di violenza l'uomo possa diventarne insensibile e adottare gli stessi comportamenti anche verso i propri simili. La prima accezione di sentimento è quella che si è radicata nel nostro ordinamento sin dai primi testi normativi in materia e che perdura fino ad oggi.

In relazione all'evoluzione normativa presentata nei paragrafi precedenti, è evidente come fin dall'analisi delle disposizioni in materia di tutela animale all'interno dei codici preunitari mancasse qualsiasi intenzione di proteggere l'animale in quanto tale. Le ragioni sono da ricercare nella concezione culturale dell'epoca, che vedeva l'animale principalmente come mezzo di lavoro e sostentamento, e nell'assenza di studi approfonditi di etologia cognitiva. Prima dell'unità d'Italia, i crimini assumevano rilevanza per la loro dimensione patrimoniale, riguardante il danneggiamento di beni mobili, e la tutela del sentimento è resa evidente dal fatto che le condotte incriminate dovevano avvenire in luogo pubblico e che la punibilità di esse fosse sovente circoscritta agli animali domestici. Può essere portato a titolo di esempio l'articolo 685 n. 7 del Codice penale del Regno di Sardegna del 1859, già incontrato all'inizio del presente elaborato, che sanziona la condotta di «Coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici». Entrambi questi fattori mostrano in modo palese quanto giocasse un ruolo importante ai fini della configurabilità della fattispecie la reazione emotiva sociale di indignazione e condanna. Con l'avvento del Codice Zanardelli nel 1889, successivamente, si è proceduto ad allargare l'area di tutela anche agli animali non domestici, e ha perso di rilevanza la commissione dell'atto in un luogo pubblico, a dimostrazione della comparsa di una nuova coscienza sociale, che non condanna più solo le condotte riprovevoli in relazione all'ordine e il decoro degli spazi pubblici. È abbandonata, inoltre, la dimensione patrimoniale della tutela essendo il maltrattamento di animali inserito all'interno delle contravvenzioni concernenti la pubblica moralità. Con questa modifica, afferma Fasani, «la via del maltrattamento di animali e quella della tutela del sentimento iniziano lentamente a

separarsi, seguendo un percorso di progressiva divaricazione, che verrà poi inspiegabilmente ignorato da buona parte degli interpreti.»⁵⁷ Essa, infatti, segna una svolta radicale nella protezione accordata agli animali, garantita a prescindere dal fatto che il sentimento collettivo sia turbato. Nonostante le premesse, tuttavia, questa trasformazione passa sostanzialmente inosservata, e gli stessi interpreti mantengono nei fatti un approccio inalterato. L'entrata in vigore del Codice Rocco nel 1930 ha mantenuto sostanzialmente immutato il quadro normativo, e la collocazione della fattispecie all'interno delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi conferma ancora una volta come l'etica e la morale umana rivestano un ruolo primario a discapito del riconoscimento di una tutela diretta degli animali. Le posizioni della dottrina restano inalterate, e si ignorano i segnali di una progressiva separazione dal bene-sentimento. La legge 22 novembre 1993, n. 473, ancora, avanza un timido tentativo di accrescere la tutela dell'animale come essere senziente. Nel riformato articolo 727 del Codice penale vengono per la prima volta presi in considerazione diversi fattori quali le caratteristiche etologiche dell'animale, la sua natura, e si dà rilievo allo strazio e il dolore sofferti, a riprova dell'emergere di una coscienza collettiva che concepisce l'animale come meritevole di protezione in quanto in grado di provare dolore, passando in secondo piano le ripercussioni sul sentimento umano di pietà e compassione. Ancora, però, l'opinione dominante non si adegua all'evoluzione del diritto positivo e resta ancorata alla concezione di bene-sentimento, atteggiamento che perdurerà anche dopo la significativa riforma del 2004. Per ciò che concerne la legge 20 luglio 2004, n. 189, è necessario anzitutto evidenziare come il legislatore non sia rimasto fedele a quelle che erano le intenzioni all'interno del progetto di legge iniziale. Come illustrato in precedenza, infatti, il testo unificato A.C. n. 432 – B intendeva tutelare l'integrità psico-fisica degli animali in quanto tali, ma nei passaggi successivi le stesse premesse non sono state mantenute. Nella sua versione definitiva, la legge inserisce subito dopo i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, e prima di quelli contro la famiglia, il nuovo Titolo IX-bis dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali. La collocazione sistematica e la stessa *inscriptio* sono indice di quanto fin qui esposto, è l'esperienza emotiva umana di condanna in relazione agli atti di violenza che viene messa in primo piano, non l'incolumità psico-fisica dell'animale. Lo stesso emerge da diverse disposizioni della normativa, come l'articolo 2, che reca la rubrica apparentemente ad ampia portata «Divieto

⁵⁷ FASANI, *op. cit.*, p. 716-717.

di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce», ma nei fatti limita la produzione e la commercializzazione di pelli e pellicce solo laddove esse siano ottenute da cani e gatti. L'articolo 6, parimenti, al secondo comma istituisce le guardie zoofile con compiti di vigilanza limitatamente agli animali di affezione. Per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 544-*quater*, a proposito di spettacoli e manifestazioni vietati, e 544-*quinquies*, che vieta i combattimenti e le competizioni non autorizzate, occorre inoltre specificare che esse configurano dei reati plurioffensivi: in aggiunta al sentimento umano di pietà nei confronti degli animali, infatti, esse mirano a tutelare la collettività e l'ordine pubblico, contrastando l'arricchimento e il potenziamento della criminalità organizzata, che è sovente coinvolta in queste attività. È ormai un fatto noto che gli interessi delle associazioni criminali spesso si espandono alle varie forme di sfruttamento degli animali, e in quest'ottica è stata coniata da Ciro Troiano la parola «zoomafia»⁵⁸ circa 25 anni fa, facendo riferimento con ciò a «la criminalità organizzata che trae vantaggi economici dai traffici a danno di animali», e che «si manifesta come evidente espressione dello specismo: sfruttamento di altre specie a vantaggio esclusivo di piccoli gruppi. Tutto ciò che può servire agli intralazzi del gruppo o del clan incappa nelle reti criminali»⁵⁹, costituendo un problema di legalità sempre più dilagante che fonda un sentimento generale di insicurezza nella società.

Come anticipato all'inizio della presente sezione, accanto all'orientamento classico maggioritario⁶⁰ secondo cui il bene protetto dalle disposizioni sopracitate è il sentimento umano di pietà in relazione alla sofferenza animale, esiste una corrente di pensiero

⁵⁸ Nell'introduzione al *Rapporto Zoomafia 2023*, l'autore Troiano ripercorre l'origine e la storia di questo concetto, coniato da lui stesso la prima volta nel 1966 per indicare «lo sfruttamento degli animali per ragioni economiche, di controllo sociale, di dominio territoriale, da parte di persone, singole o associate, appartenenti a cosche mafiose o a clan camorristici», intendendo con ciò anche «la nascita e lo sviluppo di un mondo delinquenziale diverso, ma parallelo e contiguo a quello mafioso, di una nuova forma di criminalità che, pur gravitando nell'universo mafioso e sviluppandosi dallo stesso humus socioculturale, trova come motivo di nascita, aggregazione e crescita l'uso di animali per attività economico-criminali». Oggi questo neologismo ha fatto la sua comparsa all'interno dei dizionari di lingua italiana, quali *Lo Zingarelli*, ed. 2008 della Zanichelli, con la definizione: «Settore della mafia che gestisce attività illegali legate al traffico o allo sfruttamento degli animali»; e *Il Grande Italiano* di Aldo Gabrielli, con la seguente definizione: «Organizzazione criminale che trae profitto dal controllo di attività illegali che hanno al centro gli animali, quali corse clandestine, traffico di specie esotiche e sim.».

⁵⁹ TROIANO, *Il maltrattamento organizzato di animali*, cit., p. 6.

⁶⁰ In tal senso ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona*, in *Dir. pen. e processo*, 2004, fasc. 12; DOLCINI, GATTA (diretto da), *op. cit.*; MAZZA, *I reati contro il sentimento per gli animali*, 2012; VALASTRO, *op. cit.*

minoritaria⁶¹ a detta della quale l'animale è tutelato in via diretta. Questo orientamento non ritiene convincente nessuno degli argomenti condivisi dai sostenitori del bene-sentimento. Il principale di questi si rifà alla rubrica del Titolo IX-*bis*, la quale menziona espressamente tale sentimento: si contesta che la rubrica dei titoli non è vincolante ai fini della determinazione dell'interesse protetto; al contrario, bisogna guardare agli elementi tipici delle fattispecie. Il secondo argomento, ritenuto poco solido, si fonda sull'esistenza di formule che limitano la portata applicativa delle norme – si vedano a titolo di esempio i requisiti di «per crudeltà o senza necessità» di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* – e della clausola di esclusione all'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale. I sostenitori della tesi minoritaria obiettano che nel bilanciamento fra interessi umani e animali il legislatore ha dato indubbiamente prevalenza ai primi, ma da ciò non si può automaticamente dedurre che il bene giuridico protetto sia il sentimento dell'uomo. Ancora, un terzo argomento sostiene l'impossibilità di garantire una tutela diretta agli animali, poiché essi non sono in grado di esercitare o far valere autonomamente i propri diritti. È importante ricordare, a tal fine, la possibilità di azione attraverso terzi, quali enti o associazioni che operano nel settore della protezione animale. Un ultimo argomento a supporto del bene-sentimento, infine, sostiene che solo tale bene osta alla punibilità di condotte offensive di animali nei confronti dei quali l'uomo non prova alcun attaccamento. Come ben illustrato dalla docente Antonella Madeo, tuttavia, tale obiezione è «frutto di un'erronea inversione logica, tenuto conto che l'interesse giuridico tutelato è individuato *a priori* dal legislatore e si ricava dagli elementi costitutivi del fatto tipico; non si deduce, invece, *a posteriori* dal caso concreto.»⁶² Si ricorda inoltre che il legislatore, nel dettato normativo relativo alle fattispecie, individua condotte lesive della vita e dell'incolumità degli animali senza fare alcun riferimento al sentimento dell'uomo: ciò dimostrerebbe chiaramente l'intenzione di garantire una tutela diretta agli animali, indipendentemente dall'impatto che tali fatti possono avere sulla sensibilità umana.

⁶¹ Così FASANI, *op. cit.*; MADEO, *op. cit.*; PAVICH, MUTTINI, *La tutela penale degli animali*, in *Teoria e pratica del diritto – penale e processo*, 2016; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 2021; RUGA RIVA, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *Legisl. Pen.*, 2021, fasc. 2. Si segnala inoltre un terzo orientamento intermedio, che individua il bene giuridico protetto nella relazione tra l'uomo e l'animale: in tal senso MAZZUCATO, *Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*.

⁶² MADEO, *op. cit.*, p. 285.

3.2. Il quadro sanzionatorio complessivo.

Il seguente paragrafo ha l'obiettivo di approfondire il quadro sanzionatorio complessivo delineato dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, al fine di sviluppare una considerazione in merito a come le pene previste si integrino con l'obiettivo di tutelare efficacemente il bene giuridico protetto. A tal proposito, sarà utile esaminare in dettaglio i vari tipi di sanzioni applicabili e il loro impatto concreto.

È necessario, *in primis*, sottolineare l'importanza della scelta del legislatore nel 2004 di qualificare come delittuose le fattispecie all'interno del nuovo Titolo IX-*bis*. La trasformazione da semplice contravvenzione a delitto, infatti, comporta conseguenze sul piano sanzionatorio di non poco conto: anzitutto, la previsione di pene più severe per i delitti rispetto alle contravvenzioni fa sì che dall'arresto e/o ammenda si passi alla reclusione e/o multa, e si ottiene la punibilità a titolo di tentativo, non presente per le contravvenzioni. Ne discende, poi, l'impossibilità di estinguere il reato mediante oblazione, un istituto giuridico previsto dal nostro ordinamento per alcuni reati di minore importanza che consente all'imputato di estinguere il reato pagando una somma di denaro allo Stato. Per i delitti, ancora, sono previsti tempi di prescrizione più lunghi, ciò significa che il reato può essere perseguito per un periodo di tempo maggiore prima che intervenga la prescrizione: l'articolo 157 del Codice penale, infatti, afferma che la prescrizione estingue il reato una volta decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione. I delitti vengono generalmente giudicati da tribunali con competenze più elevate, mentre le contravvenzioni possono essere decise anche da giudici di pace o altri organi giurisdizionali minori. A questa modifica, per di più, conseguono importanti ricadute sul piano dell'elemento soggettivo: ai fini della configurabilità del delitto è necessario che le condotte siano state commesse a titolo di dolo, non essendo più punibili i comportamenti colposi, e da ciò deriva una restrizione dell'ambito di applicazione delle nuove fattispecie delittuose. L'esclusione dall'ambito applicativo dei comportamenti negligenti che fino a prima del 2004 erano penalmente rilevanti ha suscitato molte critiche, in quanto ritenuta in contrasto con l'obiettivo della riforma di una intensificazione della protezione degli animali. Le considerazioni svolte fino a qui non si applicano all'articolo 727 del Codice penale che disciplina l'abbandono di

animali e lo qualifica come contravvenzione, punendo il soggetto colpevole con la pena alternativa dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Va ricordata un'altra volta, ai fini della presente riflessione, la scelta del legislatore di inserire all'interno dell'articolo 544-*bis* del Codice penale l'uccisione di animali che diventa fattispecie autonoma di reato, con tutte le ricadute dal punto di vista dell'imputazione, della prescrizione e nell'ambito processuale: la condotta incriminata è perseguibile anche senza che si sia espletato un previo maltrattamento; dunque, non è più necessaria la prova del nesso causale tra la morte dell'animale e le precedenti violenze. Prima della riforma del 2004, la morte dell'animale era presa in considerazione solo come circostanza aggravante all'interno del secondo comma dell'articolo 727 sul maltrattamento di animali, così come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, e come evento tipico del delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui ex articolo 638 del Codice penale. Oggi, oltre a configurare un reato autonomo, essa è contemplata anche all'interno del terzo comma dell'articolo 544-*ter* e del secondo comma dell'articolo 544-*quater*⁶³. Ad integrare il quadro sanzionatorio delineato dalla legge, inoltre, interviene l'articolo 544-*sexies* che, come già rilevato nel corso del presente elaborato, dispone la confisca obbligatoria dell'animale oggetto del reato e le pene accessorie della sospensione e dell'interdizione dall'esercizio di determinate attività per il colpevole, costituendo la disposizione di chiusura del Titolo IX-*bis* del Codice penale. Questa norma rappresenta un importante strumento di tutela degli animali, integrando le sanzioni penali individuate per le singole fattispecie con misure concrete volte a impedire che essi continuino ad essere soggetti a episodi di violenza e sfruttamento, assumendo una funzione preventiva. La confisca obbligatoria, in particolare, garantisce che gli animali vengano sottratti a situazioni di sofferenza e trasferiti in contesti più sicuri e adeguati. Le pene accessorie, invece, impediscono a chi ha commesso il reato di perpetrare condotte analoghe in futuro. Queste misure rafforzano l'efficacia dell'intero sistema sanzionatorio ed evidenziano l'importanza di contrastare i fenomeni di violenza animale attraverso strumenti che non solo agiscono in via punitiva, ma anche preventiva. È necessario ricordare tuttavia, ai fini della presente riflessione, che il legislatore ha escluso dall'ambito di applicazione della norma gli articoli 544-*bis* e 727 del codice, e l'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189

⁶³ Si rinvia alle sezioni del presente elaborato dedicate all'analisi di tali delitti per approfondire il dibattito circa la natura giuridica da attribuire come fattispecie autonome di reato o circostanze aggravanti.

sull'utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce, andando inevitabilmente a limitarne la portata effettiva. La riforma del 2004, inoltre, ha introdotto l'articolo 19-*quater* nelle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, attribuendo un nuovo ruolo ad enti e associazioni protezionistiche nell'affidamento degli animali sequestrati o confiscati.

In merito alla restrizione dell'area di tutela assicurata agli animali dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, è opportuno richiamare invece l'attenzione sull'articolo 19-*ter* inserito dalla stessa nelle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, che afferma che le disposizioni del Titolo IX-*bis* (è escluso pertanto l'articolo 727) non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione, di sperimentazione scientifica, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, né alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. Tale disposizione, andando a delimitare l'ambito applicativo delle norme sopra individuate, è stata accolta da pareri contrastanti: secondo taluni finisce per dare legittimazione al formarsi di ampie zone franche nella repressione dei reati commessi contro gli animali; secondo talaltri, invece, assolve correttamente alla funzione di coordinamento tra le nuove fattispecie di reato e l'ordinamento giuridico preesistente, dal momento che esistono ambiti soggetti alla legge speciale in cui le condotte di uccisione e maltrattamento di animali sono lecite. L'espressione «casi previsti» ha suscitato diversi dubbi interpretativi: in base ad un'interpretazione letterale, sembra doversi ritenere che le disposizioni individuate dalla norma non si applichino ai casi – intesi come fattispecie concrete – che, pur essendo astrattamente riconducibili a tali reati, sono previsti e regolati da leggi speciali in materia di animali.⁶⁴ Tali disposizioni, pertanto, non troveranno applicazione ove le leggi speciali considerino lecita una determinata condotta e questa sia svolta, nella fattispecie concreta, in conformità alla normativa di settore. Al contrario, se la condotta riconducibile ad una delle fattispecie di cui al Titolo IX-*bis* è considerata illecita dalle leggi speciali, si crea un concorso apparente di norme, da risolversi in ogni caso a favore della legge speciale. Con riferimento alle «manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente», è evidente l'intento del legislatore di non interferire con lo svolgimento di eventi

⁶⁴ Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: GATTA, *art. 544-bis c.p.*, in DOLCINI, GATTA (diretto da), *op. cit.*, p. 599 e ss.

consolidati nelle tradizioni che mettono a rischio l'incolumità psico-fisica degli animali impegnati: egli sceglie di dare prevalenza a esigenze umane che, in un bilanciamento con i diritti degli animali, dovrebbero inequivocabilmente soccombere in virtù dei criteri di necessità e proporzionalità. Inoltre, a creare ulteriori problemi è l'assenza di una definizione precisa del concetto di manifestazioni storiche e culturali, la quale si può desumere dalla *ratio* della norma come: «manifestazioni da lungo tempo (“storiche”) radicate nella comunità regionale e che siano al contempo espressione della cultura locale (“e culturali”).»⁶⁵ Il dettato normativo suggerisce che assumono rilevanza solo le manifestazioni radicate a livello regionale, escludendo dunque quelle limitate a contesti minori, come Comuni e Province. È importante sottolineare che l'autorizzazione regionale deve essere concessa prima del verificarsi del fatto rilevante ai fini dei delitti a tutela degli animali: se conferita successivamente, non viene meno la rilevanza penale del fatto commesso in assenza di permesso. Di conseguenza, la presenza o meno dell'autorizzazione al momento del fatto determina se esso rientra all'interno della clausola di esclusione dell'articolo 19-ter o nelle figure di reato del Titolo IX-bis.

Va richiamato l'orientamento adottato in modo uniforme dalla giurisprudenza secondo cui tale disposizione non costituisce «una sorta di zona franca volta a garantire agli esercenti le attività ivi menzionate di commettere impunemente i reati disciplinati dal citato titolo IX-bis, mentre, al contrario, tale disposizione altro non è se non l'esplicitazione del principio di specialità di cui all'art. 15 e della scriminante dell'esercizio di un diritto di cui all'art. 51 c.p.» La Corte ricorda la posizione della dottrina secondo cui la *ratio* alla base della norma è la limitazione dell'applicabilità dei delitti posti a tutela degli animali in relazione ad attività lesive del loro benessere e della loro incolumità, a condizione che queste siano svolte nel rispetto delle normative speciali, che le disciplinano in quanto considerate comunemente accettabili per garantire interessi umani. Essa afferma, in conformità a tale interpretazione, che «la scriminante trova il proprio limite applicativo nella funzionalità della condotta posta in essere rispetto agli scopi e alle ragioni posti a base della normativa speciale: dette attività, segnatamente contemplate dalla suddetta norma di coordinamento, devono essere svolte, per potere essere esentate da sanzione penale, nell'ambito della normativa speciale stessa ed ogni comportamento che esuli da

⁶⁵ Tale definizione è individuata ad opera di GATTA, *art. 544-bis c.p.*, in DOLCINI, GATTA (diretto da), *op. cit.*, p. 601.

tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato.»⁶⁶ La docente Valastro scrive a proposito della norma oggetto di analisi che «tale clausola di esclusione sembra contraddire ulteriormente, e con conseguenze ancor più gravi, quella volontà di sistemazione quanto più possibile organica delle norme a tutela degli animali, quantomeno sul fronte del diritto penale»⁶⁷, e solleva perplessità circa le problematiche legate al riferimento alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle regioni competenti, riguardanti l'intreccio delle competenze legislative statali e regionali e l'opportunità di una delega sostanzialmente in bianco, dal momento che non sono stati individuati criteri chiari e uniformi a livello nazionale sulle modalità di utilizzo non ammesse. La stessa autrice afferma che, nonostante l'efficacia e l'effettività del sistema di tutela penale degli animali rischino di risultare vanificate, il legislatore ancora una volta «sembra aver scelto la via del compromesso rispetto alle categorie di interessi (anche economici) notoriamente connessi a talune grandi manifestazioni, rinunciando di fatto ad affrontare la complessità delle scelte sottostanti e riversandone su altri soggetti la responsabilità.»⁶⁸ Sembra pertanto potersi affermare, in virtù di quanto detto, e in particolare in relazione all'ultima parte dell'articolo, che, ancora una volta, l'interesse alla vita e all'incolumità dell'animale viene sacrificato a favore dell'interesse puramente egoistico dell'uomo.

Si può concludere alla luce di quanto esposto che, se da un lato, l'ampliamento del novero di fattispecie penali, l'aggravamento delle pene a queste connesse e l'introduzione di misure di sicurezza e pene accessorie hanno apportato indubbiamente migliorie al quadro normativo e sanzionatorio precedente, coerentemente con l'obiettivo dichiarato della riforma di una maggiore tutela degli animali; dall'altro lato, non si possono ignorare alcuni fattori che hanno contribuito a indebolirne l'efficacia, come l'esclusione dall'ambito di applicazione dei nuovi delitti di comportamenti colposi prima punibili, la compressione della sfera di applicabilità delle disposizioni a favore di interessi secondari e, in generale, un quadro sanzionatorio con pene sostanzialmente irrisorie che godono del beneficio della sospensione condizionale e prevedono spesso l'alternativa tra la pena detentiva e pecuniaria. Ciò consente a coloro che si macchiano di tali crimini svariate "vie di fuga", tali per cui l'effetto deterrente delle disposizioni è, nella realtà dei fatti, pressoché inesistente.

⁶⁶ Cass. Pen., sez. III, 29 aprile 2019, n. 17691, in *Ambienteditto.it*.

⁶⁷ VALASTRO, *op. cit.*, p. 84.

⁶⁸ VALASTRO, *op. cit.*, p. 85.

3.3. Motivazioni alla base della necessità di un intervento legislativo.

Dopo aver esaminato attentamente l'evoluzione normativa che ha caratterizzato la tutela degli animali, partendo dai codici preunitari fino ad arrivare alle disposizioni più recenti, con particolare attenzione alla legge 20 luglio 2004, n. 189, è giunto il momento di riflettere su questo percorso legislativo e trarre conclusioni critiche, valutando se la normativa attualmente in vigore riesca effettivamente a rispondere in modo adeguato alle moderne esigenze di protezione degli animali, alla luce delle sfide e delle aspettative contemporanee.

Nel corso del presente elaborato abbiamo avuto modo di analizzare le nuove fattispecie di reato inserite all'interno del Codice penale dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, ci siamo poi soffermati sulle innovazioni e le criticità di questa importante riforma, approfondendo in particolare la complessa questione del bene giuridico tutelato e il quadro sanzionatorio complessivo delineato dal legislatore. Alessandra Valastro riassume perfettamente lo spirito della riforma con la seguente frase: «La legge n. 189 del 2004: lo strabismo di un legislatore in perenne tensione fra interessi animali vitali e interessi umani economici o (peggio) ludici»⁶⁹. Infatti, sebbene ad una prima occhiata essa possa apparire ad ampio spettro innovativo, il legislatore nella realtà dei fatti sembra tradire l'intento originario che emergeva dai lavori preparatori, assumendo un comportamento scostante e contraddittorio nel far prevalere gli interessi animali riguardanti la vita e la loro incolumità, i quali tendono a soccombere ogni qualvolta si confrontano con interessi umani secondari, di natura economica o ludica, di sovente in nome della tradizione. Non si intende, con ciò, negare i plurimi pregi della legge già messi precedentemente in evidenza, ma con altrettanta fermezza non si può ignorare come questi siano spesso vanificati dall'atteggiamento ondivago del legislatore tra le due istanze: nel bilanciamento tra i due interessi il legislatore interpreta i criteri di necessità e di proporzionalità a favore di quelli umani, con enorme difficoltà nel distaccarsi dalla concezione antropocentrica che lo costringe a ricercare soluzioni di compromesso. L'intervento della riforma ha costituito un importante passo avanti verso il raggiungimento di una concezione zoocentrica, ma le forti ambiguità tanto a livello formale – a titolo di esempio, la rubrica del Titolo IX-*bis* – quanto sul piano

⁶⁹ VALASTRO, *op. cit.*, p. 81.

sostanziale – ancora, si ricorda l’articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale – ne hanno circoscritto la portata. L’autrice sottolinea che «L’entusiasmo con cui è stata accolta l’approvazione della legge sembra allora dovuto più alla capacità del legislatore di toccare i nervi scoperti dell’opinione pubblica, facilmente incline all’allarme di fronte alle crudeltà palesemente gratuite, che non alla reale incisività delle previsioni, le quali risultano anzi peggiorative nei settori meno esposti all’attenzione collettiva in quanto «schermati» da motivazioni culturali, economiche o ludiche.»⁷⁰ Di conseguenza, lo «strabismo del legislatore», che privilegia le esigenze secondarie dell’uomo a discapito del benessere animale, finisce per impedire la realizzazione di un quadro normativo più rigoroso, un sistema sanzionatorio più efficiente e un grado soddisfacente di coerenza nell’intero apparato di tutela giuridica degli animali.

Resta dunque, per il futuro, la speranza di un ruolo determinante della giurisprudenza nell’interpretazione costruttiva delle disposizioni e un nuovo intervento legislativo che sappia cogliere le istanze contemporanee e mantenere le promesse fatte, riformando il *corpus* normativo penale al fine di risolvere le incongruenze e le ambiguità finora esaminate, anche a seguito delle recenti novità avvenute in ambito costituzionale. Infatti, la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ha inserito all’interno dell’articolo 9 della Costituzione il seguente comma: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.», riconoscendo espressamente gli animali come esseri viventi meritevoli di tutela diretta e destinatari di protezione da parte dei pubblici poteri. Tale cambiamento ha un’ampia portata innovativa per diversi motivi: è da evidenziare, *in primis*, la collocazione di tale comma all’interno dell’articolo 9 della Carta, nella parte dedicata ai principi fondamentali, indice dell’importanza che si vuole attribuire alle esigenze animali. Oltre a ciò, è opportuno mettere in risalto l’adesione del legislatore italiano alla concezione zoocentrica che caratterizza il diritto dell’Unione europea e di altri Paesi europei. Essa presenta, tuttavia, un grande limite: diversamente dall’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea⁷¹, infatti, la nostra Carta costituzionale

⁷⁰ VALASTRO, *op. cit.*, p. 86.

⁷¹ Il Trattato di Lisbona del 2007, ratificato in Italia con la legge 2 agosto 2008, n. 130, inserisce all’interno del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) l’articolo 13, che recita: «Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel

non fa riferimento al riconoscimento dell'animale come essere senziente e questa mancanza è nuovamente il risultato della predisposizione del legislatore ad attuare soluzioni di compromesso per non sbilanciarsi eccessivamente. In ogni caso, tale novità ha il merito di attribuire agli animali la titolarità di interessi propri, a prescindere dalla sussistenza di interessi umani confliggenti e secondari. Infine, è necessario sottolineare la scelta di garantire la tutela agli animali senza distinzioni di specie e in modo obbligatorio. Permane qualche dubbio circa la funzione della riserva di legge che demanda allo Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela: in particolare, se «forma» indichi l'alternativa tra tutela penale o tutela amministrativa; e per «modo» si debba intendere una garanzia omogenea a tutti gli animali senza differenza di tipo o territorio.

contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.» Tale disposizione ha riconosciuto per la prima volta gli animali come esseri senzienti e non cose, imponendo agli Stati membri di tenere in considerazione il loro benessere.

CAPITOLO II

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI REATI A TUTELA DEGLI ANIMALI

SOMMARIO: 1. Analisi di casi emblematici e sentenze significative. – 1.1. Sul bene giuridico tutelato: il benessere degli animali quali esseri senzienti. – 1.2. La sproporzione tra l'azione posta in essere e il contenuto del pericolo in relazione al requisito dell'assenza di necessità di cui all'articolo 544-*bis*. – 1.3. Il rapporto tra la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 544-*ter* e la fattispecie contravvenzionale ex articolo 727, secondo comma. – 1.4. (segue): Le differenze negli elementi oggettivi e soggettivi. – 1.5. L'articolo 19-*ter* disp. coord. c.p.: il rapporto tra i delitti di cui al Titolo IX-*bis* del Codice penale e le leggi speciali in materia di caccia. – 2. Osservazioni finali sul ruolo della giurisprudenza e conclusioni. – 2.1. Sintesi delle principali tematiche emerse dalle sentenze esaminate. – 2.2. Valutazione dell'efficacia delle disposizioni normative esistenti e del contributo giurisprudenziale nel rafforzare la protezione degli animali.

1. Analisi di casi emblematici e sentenze significative.

Il secondo capitolo del presente elaborato si propone di analizzare come le norme a tutela degli animali sono state applicate dalla giurisprudenza, con particolare attenzione alle posizioni adottate dalla Corte di cassazione, mettendo in luce i principali orientamenti, le problematiche interpretative e le tendenze evolutive che si sono manifestate negli ultimi anni. Come si potrà appurare, le decisioni dei giudici hanno svolto e svolgono tutt'oggi un ruolo determinante nell'interpretazione di tali disposizioni, definendone i confini applicativi, chiarendo come alcuni concetti centrali vadano concretamente interpretati e applicati e contribuendo così a delineare lo stato attuale della tutela penale degli animali nel nostro ordinamento.

Le sentenze che costituiranno oggetto di analisi del nostro studio sono state selezionate per la loro rilevanza nel trattare tematiche centrali, già parzialmente affrontate nel corso del primo capitolo, attraverso l'esame dettagliato del quadro normativo vigente. Da questo esame emergeranno i principali nodi interpretativi affrontati dalla giurisprudenza, con particolare attenzione alla dibattuta questione del bene giuridico tutelato, che sembra orientare i giudici verso una sempre maggiore sensibilità nel riconoscimento di una tutela diretta degli animali. Inoltre, tale analisi giurisprudenziale ci fornirà un quadro di riferimento utile per comprendere le criticità normative che gli attuali progetti di legge – che verranno trattati nel capitolo successivo – cercano di risolvere.

1.1. Sul bene giuridico tutelato: il benessere degli animali quali esseri senzienti.

La prima pronuncia oggetto di analisi è la recente sentenza della Corte di cassazione, sezione terza, del 15 febbraio 2024, n. 24257, in occasione della quale la Corte si è pronunciata su un caso riguardante la somministrazione di antinfiammatori ad un cavallo, in assenza di specifiche indicazioni terapeutiche, con la finalità di migliorarne le prestazioni. A ciò segue un processo per reati di falso, che si estingue con l'assoluzione del fantino e la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti del veterinario; e un processo relativo al delitto di maltrattamento di animali nei confronti del fantino. Con la sentenza del 18 giugno 2019 il Tribunale di Siena assolve l'imputato, decisione riformata dalla Corte di Appello di Firenze che il 10 marzo 2023 si pronuncia dichiarandolo colpevole del delitto ex articolo 544-ter, secondo comma. L'autore del reato propone ricorso per Cassazione tramite i difensori di fiducia deducendo tre motivi con un primo ricorso e un unico motivo con il secondo. In merito al primo ricorso, con il primo motivo lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: diversamente dal Tribunale che aveva ricondotto il fatto contestato alla prima parte del secondo comma dell'articolo 544-ter – riguardante la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, reato di mera condotta – infatti, la Corte di Appello ha ritenuto integrata la seconda parte del medesimo comma, circa la sottoposizione degli animali a trattamenti che procurano un danno alla salute, che configura un reato di danno. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo 544-ter e all'articolo 192 del Codice di procedura penale. Sostiene che la Corte abbia erroneamente sovrapposto le due parti del secondo comma della sopracitata norma, abbia applicato un precedente giurisprudenziale non pertinente e, in particolare, abbia ritenuto sufficiente ai fini della realizzazione del reato la mera somministrazione anche senza la prova della verifica del danno. Ancora, col terzo motivo lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche e la conseguente errata determinazione della pena. Infine, con l'unico motivo del secondo ricorso, deduce la violazione dell'articolo 603 del Codice di procedura penale per mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello.

Il motivo proposto con il secondo ricorso è dichiarato manifestamente infondato, atteso che la diversa posizione adottata dalla Corte di Appello, che ha portato alla riforma della

sentenza di primo grado, si è basata sugli stessi fatti rimasti incontrovertiti, ovvero sia la somministrazione di antinfiammatori senza una specifica indicazione medica. Parimenti, è dichiarato manifestamente infondato il primo motivo del primo ricorso: la scelta della Corte di inquadrare la condotta nell'ambito della seconda parte del secondo comma dell'articolo 544-ter non contrasta col principio di cui si lamenta la violazione, atteso che non si tratta di una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie idonea a recare pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato. La stessa sorte ha il secondo motivo di ricorso: la Corte si pronuncia sulla sua inammissibilità, ritenendo che il secondo grado ha correttamente ricondotto il fatto ai «trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi». Il terzo motivo, infine, è fondato in relazione alle circostanze attenuanti generiche, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Occorre ora riprendere e approfondire ulteriormente il secondo motivo del primo ricorso, terreno fertile per sviluppare una riflessione in merito al concetto di «benessere animale». Nel caso di specie, la condotta di somministrazione di antinfiammatori a un animale, in assenza di patologie e pertanto di prescrizione medica, con la finalità di alterarne e aumentarne le prestazioni sportive in relazione ad attività di addestramento, allenamento o gare ufficiali, secondo la Cassazione è senza dubbio idonea a configurare il delitto di maltrattamento di animali. In particolare, la Corte di Appello ha correttamente fatto riferimento alla seconda parte del secondo comma dell'articolo 544-ter, il quale incrimina la condotta di chi sottopone gli animali a trattamenti dannosi per la salute. Tale comma, si ricorda, configura un reato d'evento, il quale evento – appunto, il danno alla salute – dev'essere legato alla condotta da un nesso di derivazione causale. Si richiama ora quanto esposto nel capitolo precedente riguardo ai due orientamenti della dottrina circa l'offensività della condotta: il primo ritiene che essa debba ledere il sentimento umano di pietà per gli animali, diversamente, il secondo sostiene che tale valutazione prescinde dalla percezione umana, ponendo l'accento su una protezione diretta dell'animale, in linea con una concezione zoocentrica. La Corte di cassazione nel corso della sentenza rivela chiaramente di aderire a quest'ultimo filone, offrendo preziose indicazioni circa il concetto di «benessere animale». Con tale espressione si fa riferimento alla ricerca scientifica volta a indagare la qualità della vita animale da un punto di vista etico. Tuttavia, a lungo gli scienziati non hanno tenuto conto dei valori sociali ed etici che hanno un ruolo imprescindibile nelle applicazioni pratiche di tale ricerca, condizionando la questione del

benessere animale e la percezione dell'opinione pubblica, dal momento che tale concetto dipende *in primis* dalle decisioni e responsabilità dell'uomo. La prima definizione scientifica di tale nozione risale al 1965 ed è contenuta nel Rapporto Brambell, il quale individua le «cinque libertà» a cui tutti gli animali devono avere accesso affinché sia garantito il benessere: esse muovono da necessità fisiologiche, ma anche da esigenze comportamentali e psichiche⁷². Tale documento ha preso in considerazione per la prima volta il benessere animale da una prospettiva psico-fisica, allargando notevolmente il concetto e rappresentando ancora oggi la base di riferimento di tutta la ricerca in materia – anche a livello europeo – per garantire agli animali una vita dignitosa e serena. A partire da questo momento, la ricerca scientifica si è sviluppata progressivamente allargando il suo spettro di indagine a fattori quali l'ambiente artificiale, le capacità di adattamento della specie e le emozioni e sensazioni provate dall'animale, fino ad affermare che il benessere fisico non può prescindere da quello mentale. La Corte in occasione di tale sentenza precisa proprio questo: la qualità della vita dell'animale va valutata tanto sul piano della salute fisica, quanto sul piano del benessere psicologico. Tale benessere è pregiudicato dalla somministrazione di farmaci in assenza di patologie o indicazioni del medico veterinario, dal momento che espone il cavallo a situazioni di stress e altri rischi che compromettono la sua integrità psico-fisica: non rientra pertanto nella garanzia di benessere animale ogni «manipolazione clinica che, in assenza di idonee e necessarie indicazioni terapeutiche, sia finalizzata al miglioramento delle prestazioni.» Essa ha ritenuto inoltre corretta la decisione del secondo grado di non richiedere la prova dell'effettiva realizzazione del danno, anticipando la tutela e basandosi sulla mera potenzialità della sostanza somministrata a mettere in pericolo la salute dell'animale. Tale recente sentenza rivela il punto di approdo dell'evoluzione di pensiero della giurisprudenza circa il dibattito che si è sviluppato attorno alla questione del bene giuridico tutelato dalle norme poste a tutela degli animali, alla cui sezione dedicata si rinvia, svelando un'attenzione sempre maggiore per tali creature definite dalla stessa Corte quali «esseri senzienti», ovvero esseri viventi capaci di «provare, cioè di sentire, una gamma di stati soggettivi che vanno dalle emozioni, alle percezioni, alle sensazioni e in grado (in misura

⁷² Qui di seguito le «cinque libertà» a tutela del benessere animale, così come rielaborate nel 1979 dal governo inglese tramite l'istituzione del Farm Animal Welfare Council (FAWC): libertà dalla fame, dalla sete, dalla malnutrizione; libertà dai disagi ambientali; libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie; libertà di manifestare i propri comportamenti di specie; libertà dalla paura e dallo stress.

variabile a seconda delle specie coinvolte) di averne consapevolezza e quindi di farne esperienza.»⁷³ Si delinea, dunque, un approccio zoocentrico innovativo adottato dalla Corte, che introduce una nuova considerazione degli animali, ritenuti meritevoli di protezione diretta sia sotto il profilo etico che giuridico.

In conclusione e alla luce delle considerazioni svolte, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche del terzo motivo e rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dagli enti costituitisi parti civili nel processo.

1.2. La sproporzione tra l'azione posta in essere e il contenuto del pericolo in relazione al requisito dell'assenza di necessità di cui all'articolo 544-bis.

Proseguendo il nostro studio, è opportuno esaminare la sentenza della Corte di cassazione, sezione terza, del 15 giugno 2023, n. 37847. Il ricorso mira all'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 3 maggio 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Cosenza del 2 marzo 2020. Quest'ultimo ha infatti condannato la ricorrente a tre mesi di reclusione per il reato di uccisione di animali, ai sensi dell'articolo 544-bis, per aver ucciso – per crudeltà e senza necessità – il gatto di proprietà della vicina, colpendolo più volte e con forza con un bastone. L'autrice del reato con l'unico motivo di ricorso lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 544-bis, sostenendo di aver aggredito il gatto per farlo uscire dalla sua proprietà, evitandogli lo scontro con il suo cane pitbull: sarebbe impossibile dunque riscontrare i parametri della crudeltà e dell'assenza di necessità. Non avendo agito con dolo – contesta inoltre – non dovrebbe ritenersi integrato tale delitto, che non è punibile a titolo di colpa. Prosegue, ancora, sostenendo che la proprietaria del gatto ucciso ai sensi dell'articolo 544-bis non dovrebbe costituirsi nel processo in qualità di parte civile, trattandosi in tal caso di una condotta offensiva del sentimento umano nei confronti degli animali e non della proprietà. Tale costituzione sarebbe ammissibile, ad avviso della ricorrente, solo per l'ipotesi meno grave di cui all'articolo 638.

⁷³ Così si esprime DE MORI, *La "questione del benessere animale". Dal Rapporto Brambell alla "scienza" del benessere*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, p. 100.

La Corte si pronuncia per l'inammissibilità del ricorso, ritenuto generico e manifestamente infondato. Innanzitutto, la ricorrente non deduce il vizio di motivazione o il travisamento delle prove da parte della Corte di Appello, bensì l'erronea applicazione della norma penale, con la conseguenza che la ricostruzione dei fatti in concreto è da ritenersi corretta e incontestata. Come anticipato, la tesi difensiva dell'imputata fa leva sulla volontà di allontanare il gatto dalla sua proprietà per proteggerlo dalla reazione violenta del proprio cane, tesi che correttamente il secondo grado ha ritenuto non fondata. Dalla brutalità e dalla reiterazione dei colpi inferti alla creatura, infatti, è difficile immaginare che l'imputata non si fosse prospettata la sua morte; inoltre, si possono desumere la crudeltà e l'assenza di necessità dal fatto che la condotta ha proseguito anche dopo che il gatto aveva trovato rifugio su un albero, in sicurezza dal cane. La Cassazione, alla luce di tali riflessioni, ritiene che il secondo grado abbia applicato correttamente l'articolo 544-bis e coglie l'occasione per approfondire ulteriormente i concetti di «crudeltà» e «assenza di necessità», già esaminati nel primo capitolo del presente elaborato al quale si rimanda, requisiti indispensabili affinché la condotta incriminata assuma rilevanza penale. Si riportano qui di seguito le parole che la stessa Corte ha utilizzato per precisare il significato di tali parametri, affermando che si deve intendere per necessità «ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile», che si distingue dallo stato di necessità ex articolo 54 del Codice penale, trattandosi di una necessità relativa, non assoluta; e per crudeltà «l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità». Nel caso di specie, la Cassazione concorda con la Corte di Appello riguardo alla sussistenza di entrambi i requisiti: la gratuità e la violenza con cui la ricorrente ha percosso ripetutamente l'animale sono indici inequivocabili di crudeltà. Tale comportamento rivela non solo l'assenza di qualsivoglia considerazione per la vita dell'animale, ma anche un atteggiamento spietato e insensibile, incapace di riconoscere il valore intrinseco della vita di un essere in grado di provare dolore e sofferenza. Per quanto riguarda la necessità, infine, è totalmente da escludersi posto che il gatto si era riparato su un albero, lontano dal cane, non costituendo pertanto alcun pericolo.

In aggiunta a ciò, sorge spontanea una riflessione che rimanda alla legittima difesa, ai requisiti di necessità e di proporzionalità e allo stato di necessità.⁷⁴ La legittima difesa è una causa di giustificazione disciplinata all'articolo 52 del Codice penale, che esclude – in senso atecnico – la punibilità di chi commette un fatto perché costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta, specificando che la difesa dev'essere proporzionata all'offesa. Tale scriminante opera con determinati presupposti, tali per cui: il pericolo dev'essere attuale, non si può anticipare la difesa; la condotta umana può essere attiva od omissiva e si può agire per conto proprio o altrui; l'offesa dev'essere ingiusta, non altrimenti giustificata e il diritto in pericolo può essere patrimoniale o personale, purché si tratti di un interesse individuale riconosciuto giuridicamente dall'ordinamento. A ciò si aggiungono due requisiti che devono contraddistinguere la reazione del soggetto che invoca la legittima difesa: il requisito della necessità e il requisito della proporzionalità. Con il primo si intende che la risposta a un attacco ingiusto deve essere il modo meno lesivo e pregiudizievole per proteggere sé stessi o altri dal pericolo imminente, l'uso della forza è dunque giustificato solo in assenza di alternative praticabili e meno violente. Il secondo requisito, diversamente, impone una valutazione comparativa tra i mezzi offensivi e i mezzi difensivi e tra il bene in pericolo e il bene che sarà minacciato dalla reazione del soggetto aggredito. Questa valutazione è di difficile esecuzione ove i beni coinvolti siano eterogenei e in questi casi la giurisprudenza si rifà alla nostra Carta costituzionale. Per quanto riguarda lo stato di necessità, esso è disciplinato all'articolo 54 del Codice penale e ancora una volta esclude la punibilità del soggetto che agisce costretto dalla necessità di salvare sé stesso o altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona, il quale non dev'essere causato volontariamente, né altrimenti evitabile. Si precisa inoltre, nuovamente, che il fatto dev'essere proporzionato al pericolo. Analogo per determinati presupposti alla legittima difesa, le differenze con essa impongono tuttavia requisiti ulteriori di rigoroso accertamento, atteso che la lesione riguarda un terzo innocente e i beni coinvolti debbono avere esclusivamente natura personale. Si ripropongono inoltre le medesime considerazioni in merito ai requisiti di necessità e di proporzionalità svolte poco sopra, a cui si rinvia. Nel caso di specie, la

⁷⁴ Per ulteriori approfondimenti in merito alle cause di giustificazione si consulti: ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2003, p. 298; CERASE, *artt. 52, 54 e 55 c.p.*, in LATTANZI, LUPO (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, 2021, p. 696; PISA, *Capitolo XV - Cause di giustificazione*, in GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 2023, p. 313.

ricorrente sostiene di aver agito con l'unica finalità di allontanare il gatto dalla sua proprietà e dal suo cane, non in virtù di un sentimento contrario agli animali, per cui si deve parlare eventualmente di un eccesso colposo. Si tratta della fattispecie prevista all'articolo 55 del Codice penale, che si configura nei casi in cui, commettendo alcuni dei fatti previsti negli articoli dedicati alle cause di giustificazione, si eccedono colposamente i limiti individuati dalla legge o dall'ordine dell'Autorità o imposti dalla necessità. Perché si possa applicare tale norma, devono dunque sussistere i presupposti di fatto di una delle cause di giustificazione e il soggetto deve travalicare per colpa i limiti dell'agire consentito. Il secondo comma, inoltre, mira ad escludere la responsabilità penale in caso di eccesso colposo di legittima difesa, solo nei casi in cui il soggetto reagisca per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, non per beni di tipo patrimoniale. L'eccesso colposo può manifestarsi in due modi: quando l'agente valuta erroneamente i limiti entro cui può agire o reagire e quando, nonostante abbia valutato correttamente la situazione di fatto, per imprudenza, imperizia o negligenza eccede travalicandone i limiti. Ne consegue l'applicazione delle disposizioni relative ai delitti colposi, qualora il fatto sia previsto dalla legge come tale. Su tale circostanza si fonda la difesa della responsabile del reato, dal momento che il delitto di cui all'articolo 544-bis non è punibile a titolo di colpa, rendendo così la condotta penalmente irrilevante. Occorre tuttavia soffermarsi a riflettere sulla possibilità o meno di invocare nel caso di specie una causa di giustificazione: nella fattispecie concreta il gatto riveste il ruolo di "soggetto-bene" debole, dal momento in cui è semmai l'aggressività del cane il pericolo imminente e attuale che minaccia il diritto alla vita del gatto, ponendolo a rischio. Da ciò si desume il carattere illogico e contraddittorio della reazione della signora la quale, per proteggere il diritto dell'animale alla vita e all'integrità fisica, lo colpisce senza pietà anche dopo che egli si è messo in sicurezza. La totale e inequivocabile sproporzione tra l'azione posta in essere dalla ricorrente e il contenuto del presunto pericolo – assente in relazione sia alla persona che al cane di proprietà – esclude la configurabilità di qualsivoglia causa di giustificazione. La condotta ha infatti violato sia il principio di necessità, poiché erano disponibili soluzioni alternative certamente meno lesive, sia il principio di proporzionalità, non essendovi alcun equilibrio tra il mezzo offensivo – la mera presenza del gatto nel giardino – e il mezzo difensivo – le bastonate violente e reiterate. In questo contesto, si può osservare una coincidenza tra il

bene in pericolo e il bene minacciato dalla reazione dell'agente, trattandosi in entrambi i casi della vita dell'animale.

La Corte conclude, infine, escludendo l'applicazione del delitto di cui all'articolo 638 del Codice penale, atteso che la clausola di salvezza al suo interno «salvo che il fatto costituisca più grave reato» fa sì che il disvalore derivante dall'essere l'animale di proprietà altrui sia assorbito nel delitto più grave ex articolo 544-*bis*. La tesi della ricorrente circa la possibilità per la proprietaria di costituirsi parte civile solo nel caso del delitto meno grave, inoltre, risulta irrazionale atteso che ciò escluderebbe il diritto al risarcimento del danno per la proprietaria proprio nel caso del delitto più grave, perpetrato attraverso una condotta connotata dal requisito della crudeltà. La Corte, rigettando la tesi della ricorrente, enuncia il principio secondo cui il proprietario dell'animale ucciso è legittimato a costituirsi parte civile nel processo per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da reato, in quanto titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva riconosciuta e tutelata dall'ordinamento e lesa dall'azione della condannata. A questo punto, occorre richiamare la sentenza esaminata nella precedente sezione del nostro elaborato⁷⁵, nella parte in cui rivela il recente risultato dell'evoluzione giurisprudenziale in merito al dibattito sul bene giuridico protetto dalle norme a tutela degli animali, qualificandoli come esseri senzienti. Nella sentenza oggetto di esame, risalente a qualche mese prima, non si percepisce lo stesso slancio verso una tutela diretta degli animali in quanto esseri dotati di sentimenti ed emozioni. L'animale non è considerato titolare di diritti intrinseci propri e autonomi e rileva piuttosto il legame con la proprietaria, che si configura essenzialmente come una situazione giuridica soggettiva attiva, la cui la titolarità è rappresentata dal diritto di proprietà. Questa impostazione, tipica di un orientamento tradizionale, appare riduttiva rispetto alla più recente evoluzione nel dibattito odierno che tende a spostarsi da una visione antropocentrica, in cui l'animale è solo oggetto di diritti, verso una visione zoocentrica, dove l'animale è considerato titolare di questi, evidenziando pertanto un contrasto con la crescente sensibilità giuridica e sociale volta al raggiungimento di maggiori garanzie.

⁷⁵ Si tratta della sentenza Cass. Pen., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 24257, in *DeJure*.

In conclusione, la Corte di legittimità dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.

1.3. Il rapporto tra la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 544-ter e la fattispecie contravvenzionale ex articolo 727, secondo comma.

Procediamo ora ad analizzare due decisioni della Corte di cassazione che, a distanza di pochi mesi l'una dall'altra, forniscono importanti strumenti per chiarire il complesso rapporto tra il delitto di maltrattamento di animali, di cui all'articolo 544-ter, e la contravvenzione di cui al secondo comma dell'articolo 727, che punisce la detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Come illustrato nel primo capitolo dedicato all'analisi di tali disposizioni, si ricorda che la qualificazione del reato come delitto, anziché come semplice contravvenzione, comporta un trattamento sanzionatorio più severo, tempi di prescrizione più lunghi – l'articolo 157 del Codice penale stabilisce che la prescrizione estingue il reato decorso un periodo non inferiore a sei anni in caso di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione – e una diversa valutazione dell'elemento soggettivo, atteso che per i delitti è richiesto l'elemento del dolo, diversamente dalla contravvenzione punibile anche per colpa.

Con la sentenza della Corte di cassazione, sezione terza, del 9 novembre 2021, n. 2511, la stessa si è pronunciata su un ricorso proposto per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza della Corte di Appello di Lecce che, il 7 ottobre 2020, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Lecce ha condannato il ricorrente alla pena della multa per il reato di maltrattamento di animali. Egli ha, infatti, rinchiuso una gallina in una gabbia di dimensioni ridotte per un rilevante periodo di tempo, impedendole qualsiasi movimento, per esporla in una mostra, impotente di fronte al forte rumore causato dal passaggio dei visitatori sul pavimento di lamiera. L'imputato propone dunque ricorso, deducendo la violazione di legge in relazione agli articoli 544-ter e 727, sostenendo l'insussistenza del delitto e l'omessa derubricazione nella contravvenzione. In particolare, il delitto di cui all'articolo 544-ter richiede che la condotta sia connotata dai due parametri – più volte incontrati nel corso del presente elaborato – della crudeltà o assenza di necessità. Inoltre, occorre cagionare una lesione all'animale o sottoporre lo stesso a sevizie, comportamenti,

fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, condotte che la Corte di Appello ha correttamente escluso, limitandosi tuttavia a fare riferimento alle impressioni del pubblico ed escludendo le valutazioni del consulente di parte, il quale aveva evidenziato l'idoneità della gabbia. Il ricorrente sostiene, infine, che la Corte non abbia esaminato l'elemento soggettivo del dolo, assente nel caso di specie, dovendo dunque procedersi derubricando il fatto nella contravvenzione di cui all'articolo 727 e dichiarando di conseguenza l'avvenuta prescrizione.

La Cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso sulla derubricazione del delitto in contravvenzione e la conseguente avvenuta prescrizione. Ricorda le differenze tra le due figure di reato: è difficile infatti, nella prassi, distinguere il delitto di maltrattamento di animali e la fattispecie contravvenzionale di detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Essa viene percepita comunemente come una forma di generale maltrattamento e lo stesso maltrattamento implica sovente la detenzione. Ciò che occorre tenere presente sono le differenze che tali reati riportano quanto all'elemento soggettivo e all'elemento oggettivo. La mera detenzione, seppur produttiva di gravi sofferenze, è inidonea a configurare il più grave delitto se non si caratterizza per l'elemento soggettivo del dolo, non presenta i requisiti oggettivi della crudeltà o dell'assenza di necessità e non causa lesioni o si esplica in sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili. È per tali ragioni che la contravvenzione ha portata residuale e, ove possibile, viene assorbita dal più grave delitto. Nel caso di specie, è impossibile ravvisare crudeltà o lesioni alla gallina, ma solo sofferenze derivanti dalla sua esposizione all'interno di una piccola gabbia durante una manifestazione artistica. Tale fatto, dunque, non realizza la sottoposizione di animali a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, piuttosto, è idoneo a configurare la fattispecie di cui al secondo comma dell'articolo 727. La Corte richiama a questo punto alcune decisioni più risalenti⁷⁶, confermando una linea interpretativa costante nel tempo. È da ritenersi infine prescritto il suddetto reato, non essendo ravvisabili ipotesi di assoluzione, atteso che il fatto concreto è accertato e incontestato e non ci sono circostanze idonee ad escluderne l'esistenza o la stessa commissione da parte del soggetto.

⁷⁶ Si veda in tal senso: Cass. Pen., sez. III, 12 gennaio 2010, n. 6656, in *Strumentario avvocati-riv. dir. e proc.*, 2010, v. 3, fasc. 6, p. 60; Cass. Pen., sez. V, 19 gennaio 2018, n. 15471, in *Ced Cass. pen. rv. 272851*.

La Corte procede all'annullamento della sentenza senza rinvio, dichiarando il reato di cui all'articolo 727 estinto per prescrizione. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.

1.4. (segue): Le differenze negli elementi oggettivi e soggettivi.

Si procede ora all'analisi della seconda sentenza sul tema, trattasi della pronuncia della Corte di cassazione, sezione quinta, del 11 aprile 2022, n. 20221. Tale decisione, emessa a pochi mesi di distanza dalla precedente, si inserisce nel medesimo solco interpretativo, confermando sostanzialmente l'orientamento già espresso. Nondimeno, essa consente di confrontarci con "l'altro lato della medaglia", atteso che nel caso di specie la Corte si pronuncia per l'applicazione del delitto ai sensi dell'articolo 544-ter, in luogo della contravvenzione di cui all'articolo 727. L'esame congiunto di tali decisioni si rivela di fondamentale importanza per approfondire la posizione giurisprudenziale circa la relazione tra le due figure di reato, al fine di metterne in luce le differenze negli elementi oggettivi e soggettivi e delineare con precisione i confini applicativi in concreto.

Tale decisione verte su un ricorso proposto contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 26 novembre 2020, la quale confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Brescia del ricorrente per aver egli steso illecitamente delle reti ed essersi impossessato degli esemplari di uccelli rimasti intrappolati, parte del patrimonio indisponibile dello Stato, e per avere usato gli animali catturati e detenuti come richiami vivi, andando a configurare il delitto di cui all'articolo 544-ter. Il Tribunale aveva inoltre dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui agli articoli 3 e 30 lettere e) e h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per aver detenuto e utilizzato reti per l'uccellaggione, compiuto attività di caccia mediante quest'ultima e aver usato altri uccelli come richiami vivi. Il secondo grado, sulla base della relazione fornita dal teste veterinario, aveva sottolineato lo stato di salute in cui versavano gli uccelli rinvenuti, i quali riportavano danni alle piume o la totale avulsione di esse causati dal tentativo di uscire dalle gabbie. Tale circostanza, a suo avviso, dimostrava inequivocabilmente la configurabilità del delitto di maltrattamento, non già la contravvenzione di cui al secondo comma dell'articolo 727. L'imputato propone ricorso avverso tale decisione per quattro motivi: con il primo lamenta la violazione di legge e l'errata qualificazione giuridica del fatto ascrittogli dapprima come violazione venatoria e

successivamente come furto aggravato ai danni dello Stato, non avendo rilievo a suo avviso la mancanza di possesso della licenza di caccia. Con il secondo motivo, deduce la violazione di legge in relazione all'utilizzabilità della deposizione del teste, in quanto trattasi – a suo avviso – di un accertamento irripetibile che si è verificato senza previa notizia alla difesa. Il terzo e il quarto motivo, infine, riguardano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condanna per il delitto di cui all'articolo 544-ter e la mancata derubricazione nella contravvenzione ex articolo 727. Ad avviso della difesa, posto che la relazione del teste era inutilizzabile, era impossibile riscontrare sofferenza negli uccelli rimasti intrappolati nelle reti, dal momento che erano stati subito liberati. I volatili usati come richiami vivi, inoltre, erano detenuti in gabbie consone e, in particolare, per una delle specie era consentito l'utilizzo come esca. Le lesioni al piumaggio, infine, erano causate dalla mera detenzione nelle gabbie e la Cassazione si era più volte pronunciata sul punto ritenendo integrata la meno grave contravvenzione.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. In merito al primo motivo, ricorda l'orientamento ermeneutico maggioritario⁷⁷ secondo il quale l'abbattimento della fauna commesso da un soggetto non munito di licenza di caccia – come nel presente caso – integra il reato di furto aggravato ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.⁷⁸ Sarebbe del tutto illogico, infatti, applicare la contravvenzione di cui alla suddetta legge, proprio nel caso più grave di cattura di volatili con il metodo vietato dell'uccellaggione, realizzata da un soggetto sprovvisto di licenza di caccia. La stessa legge, inoltre, si applica esclusivamente a coloro che possiedono tale licenza, essendosi sottoposti in tal modo alla regolamentazione dell'attività venatoria.⁷⁹ In relazione al secondo motivo, esso è da ritenersi manifestamente infondato, atteso che l'accertamento operato dal teste non costituiva un giudizio tecnico né irripetibile. Riguardo al terzo e al quarto motivo di ricorso, di particolare interesse ai fini

⁷⁷ Tale orientamento è stato adottato dalla Corte di legittimità anche in un'altra decisione pronunciata avverso il medesimo ricorrente, si tratta di: Cass. Pen., sez. V, 6 ottobre 2021, n. 44636, in *Ambientediritto.it*.

⁷⁸ La legge 11 febbraio 1992, n. 157 all'articolo 1 qualifica la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato ed afferma che essa è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. Al secondo comma, inoltre, specifica che è consentito l'esercizio dell'attività venatoria, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole.

⁷⁹ Le figure di reato previste agli articoli 544-ter e 727, secondo comma, possono concorrere con i reati in materia di caccia, come la contravvenzione prevista all'interno della legge 11 febbraio 1992, n. 157 per l'utilizzo di richiami vietati, quando tale attività è messa in atto con modalità non conformi alla natura dell'animale. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non è munito di licenza di caccia, circostanza idonea ad escludere il soggetto dall'ambito applicativo della suddetta legge.

del nostro studio, la Corte sottolinea *in primis* che la sentenza impugnata non presenta vizi nella ricostruzione della condotta del ricorrente: si era infatti accertato che i volatili detenuti nelle gabbie avevano subito traumi al piumaggio, con in taluni casi la perdita delle penne, a causa dei ripetuti tentativi di volo inevitabilmente falliti contro le sbarre. Si era dimostrato inoltre il loro utilizzo come esche vive per attirare esemplari simili nelle reti illecitamente stese, attività durante la quale una delle creature era deceduta. Ora, sebbene la Corte si sia pronunciata più volte per l'applicazione della contravvenzione di cui all'articolo 727, secondo comma, in caso di detenzione di volatili in condizioni di carenza di cibo, acqua e illuminazione, non si può ignorare, nel caso di specie, la sussistenza di lesioni – anche di notevole entità – e l'utilizzo dei volatili come richiami vivi. Sono tali circostanze che comportano l'applicazione nel caso di specie del più grave delitto ex articolo 544-ter, atteso che la condotta si è compiuta illecitamente (tramite la pratica vietata dell'uccellaggione), senza necessità, sottoponendo i volatili a sevizie insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.

La Corte conclude affermando che il ricorso proposto è privo di fondamento, procede al rigetto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'esame di queste sentenze, che contribuiscono a definire la complessa relazione tra le due fattispecie di reato, ci fornisce un quadro circa la tendenza giurisprudenziale in via di affermazione ad interpretare le norme in funzione di una tutela diretta degli animali, i quali andrebbero ad assumere il ruolo di destinatari dell'offesa e non più di meri oggetti sui quali ricade la condotta. I giudici conferiscono rilevanza penale a tutte le condotte che, a prescindere dall'offendere il sentimento umano, causano sofferenza e si ripercuotono sul benessere psico-fisico degli animali: andando a integrare talvolta il più grave delitto ex articolo 544-ter, talaltra la contravvenzione di cui al secondo comma dell'articolo 727. Tale orientamento si rinviene con sempre maggiore chiarezza nelle decisioni più recenti, dalle cui motivazioni emerge che la provocazione di sofferenza agli animali rappresenta un elemento fondamentale ai fini della configurazione del reato, senza prendere in considerazione il sentimento umano nel processo di valutazione. Questa prospettiva rappresenta un passo importante verso il riconoscimento agli animali di una tutela soddisfacente, allontanandosi progressivamente dalla tradizionale visione antropocentrica. Come dimostrato dalle sentenze esaminate, inoltre, se la detenzione di animali in condizioni inadeguate sul piano alimentare, igienico, ambientale è sovente punita ai sensi

dell'articolo 727, ove invece questo comportamento sia tenuto senza necessità e provochi lesioni sarà compito della Corte ricondurlo al delitto di maltrattamento. Così è avvenuto nel caso preso in esame, con volatili detenuti in gabbie non consone e utilizzati come richiami vivi per la caccia. Un altro fenomeno ricorrente atto a integrare la medesima fattispecie delittuosa è la cosiddetta tarpatura d'ali: essa consiste nella recisione delle ali dei volatili che impedisce il volo e provoca forte sbilanciamento nella deambulazione, oltre ad aumentare radicalmente la possibilità di sviluppare patologie dell'apparato muscolo-scheletrico e del sistema cardiocircolatorio e respiratorio. L'impossibilità di volare, inoltre, genera forte stress e frustrazione, dal momento che compromette l'istinto naturale alla fuga e alla migrazione, in totale contrasto con la sua etologia.⁸⁰ Tale pratica è ricondotta nell'ambito applicativo dell'articolo 544-ter, atteso che dà origine a lesioni sul piano fisico e psicologico, sull'onda di quello stesso filone giurisprudenziale che si fonda sulle conoscenze scientifiche e veterinarie, indipendentemente dalla compassione umana.

1.5. L'articolo 19-ter disp. coord. c.p.: il rapporto tra i delitti di cui al Titolo IX-bis del Codice penale e le leggi speciali in materia di caccia.

La Corte di cassazione, sezione terza, nella sentenza del 9 novembre 2023, n. 7529, si pronuncia su un ricorso per annullamento della decisione del 20 gennaio 2023 della Corte di Appello di Napoli, la quale ha riformato parzialmente la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord del 4 giugno 2018 di condanna dell'imputato per il delitto di uccisione di animali di cui all'articolo 544-bis e per alcune contravvenzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di caccia. Il ricorrente ha infatti ucciso, per crudeltà e senza necessità, più uccelli acquatici in un periodo di divieto generale dalla caccia, all'interno di una riserva naturale e con mezzi vietati dalla legge, nella specie un fucile sprovvisto di riduttore. Il secondo grado aveva confermato la condanna per il delitto e aveva dichiarato estinte le contravvenzioni di cui alla suddetta legge per avvenuta prescrizione. Si propone dunque ricorso per tre motivi: col primo motivo, si deduce la violazione di legge e la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, dal momento che la Corte di Appello non si è pronunciata in merito alle deduzioni difensive circa la sussistenza della condotta e dell'elemento soggettivo. In riferimento alla prima,

⁸⁰ Si esprime in tal senso Cass. Pen., sez. III, 10 luglio 2023, n. 29824, in *Ambientediritto.it*.

questa è stata dedotta esclusivamente dal fatto che l'agente aveva la disponibilità delle prede durante l'attività di caccia; in merito all'accertamento del secondo, invece, ci si è basati presuntivamente solo sulla qualifica soggettiva del ricorrente e sul comportamento tenuto in fase di verifica. Egli si duole inoltre della violazione dell'articolo 15 del Codice penale, poiché il secondo grado non ha applicato l'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Con il secondo e il terzo motivo, infine, si lamentano vizi di motivazione relativamente all'applicazione dell'articolo 131-*bis* del codice e della mancata concessione di attenuanti generiche.

La Cassazione afferma che il primo motivo di ricorso in relazione all'applicabilità dell'articolo 544-*bis* è fondato, con conseguente assorbimento degli altri. Ripercorre quindi il quadro sanzionatorio vigente, soffermandosi sugli articoli 544-*bis* e 544-*ter* all'interno del Codice penale e sull'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale punisce una serie di condotte relative a tempi, luoghi o con modalità in cui è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, anche in relazione a determinate specie protette. La questione centrale attorno a cui si sviluppa l'intero ragionamento della Corte è il rapporto tra l'articolo 544-*bis* e l'articolo 30 della legge in materia di caccia, tenuto conto della disposizione già incontrata nel precedente capitolo, ovverosia l'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale⁸¹. Prima di venire al nodo della questione, il Collegio riprende la giurisprudenza di legittimità più cospicua relativa al rapporto tra il delitto ex articolo 544-*ter* e i maltrattamenti realizzati nell'esercizio dell'attività venatoria. In particolare, una sentenza risalente a pochi anni prima⁸² enuncia il principio secondo cui l'articolo 544-*ter*, in relazione all'attività venatoria, assume il compito di «proibire comportamenti arrecanti sofferenze e tormenti agli animali, nel rispetto dell'esigenza di evitare all'animale, anche quando questo debba essere sacrificato per un ragionevole motivo, inutili crudeltà ed ingiustificate sofferenze.», dovendosi ricomprendere in quest'ambito il comportamento di colui che non infligge “il colpo di grazia” all'animale ferito durante l'attività di caccia, per impedirne ulteriori sofferenze. In

⁸¹ Si riporta qui il dispositivo della norma a fini di completezza, il quale recita: «Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del Codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del Codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.»

⁸² Si tratta di: Cass. Pen., sez. III, 27 ottobre 2020, n. 29816, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2021, n. 1.

merito alla lamentata violazione dell'articolo 15 del Codice penale, inoltre, la Corte ricorda che tra il delitto di maltrattamento e le contravvenzioni di cui all'articolo 30 della legge in materia di caccia è impossibile ravvisare un rapporto di specialità, poiché il primo richiede che si realizzi l'evento lesione e le norme sono volte a proteggere beni giuridici diversi: il sentimento per gli animali nel primo caso, la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato nel secondo. Per tali ragioni, l'articolo 19-ter sopra richiamato deve intendersi nel senso – già illustrato nel corso del primo capitolo – che il delitto non si applica alle fattispecie previste e regolate dalle leggi speciali in materia di caccia, ove tali attività siano svolte in concreto in conformità alla normativa di settore.⁸³ Tornando al caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto applicabile il delitto ex articolo 544-bis, atteso che l'agente ha usato il mezzo vietato del fucile sprovvisto di riduttore e tra le norme in esame non sussiste un rapporto di interferenza necessaria ma solo eventuale, non potendosi dunque ravvisare alcun rapporto di specialità. Tuttavia, ciò che il secondo grado ha ommesso di considerare è l'esistenza dell'articolo 19-ter. La Cassazione ritiene impossibile estendere al presente caso le considerazioni effettuate in merito al delitto di maltrattamento, trattandosi esso di un'attività ulteriore rispetto alla caccia; così come rifarsi ai principi enunciati in relazione ad altri settori di attività previsti dalla stessa norma, atteso che le leggi speciali in materia di caccia prevedono espressamente l'uccisione di animali e che la loro violazione non comporta automaticamente l'assenza di necessità, requisito indispensabile affinché si configuri il delitto. Ciò detto, se non si applicasse l'articolo 19-ter dovrebbero ritenersi operanti sia le contravvenzioni di cui alla legge speciale, sia il delitto di uccisione di animali, con la conseguenza che per lo stesso fatto il soggetto responsabile sarebbe sottoposto a una duplicazione di sanzioni; inoltre, in base al ragionamento del secondo grado, escludendo il concorso tra il delitto e le contravvenzioni relative all'uccisione di animali si finirebbe per punire meno rigorosamente chi uccide animali appartenenti a categorie non cacciabili, il che sarebbe del tutto illogico. Peraltro, l'articolo 19-ter non subordina la sua applicazione al rispetto puntuale delle leggi speciali menzionate, ma richiede piuttosto che la fattispecie concreta rientri nel loro ambito di applicazione. In conclusione, la Corte enuncia il principio secondo cui la clausola di esclusione non va intesa nel senso che il requisito dell'assenza di necessità, previsto all'interno del delitto, possa coincidere con qualunque violazione delle norme in materia di caccia già sanzionata

⁸³ Lo stesso principio è da ritenersi operante in relazione ai settori della sperimentazione scientifica, della vivisezione, della macellazione animale e dell'attività circense.

dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157; contrariamente, avrebbe luogo una duplicazione di sanzioni per lo stesso fatto.

Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza nella parte in cui condanna il soggetto per il delitto di cui all'articolo 544-*bis*, poiché il fatto non sussiste.

Come intuito dalle sentenze oggetto di studio, l'attività venatoria è disciplinata nel nostro ordinamento dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, intitolata «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». Gli animali tutelati dalla presente normativa sono prevalentemente uccelli e mammiferi, i quali costituiscono particolare oggetto di interesse da parte dei cacciatori per l'esercizio dell'attività. Va sottolineato, sin da subito, che alla stesura della legge hanno contribuito i dirigenti delle associazioni venatorie, il cui coinvolgimento – in quanto portatori di interessi di categoria – ha inevitabilmente compromesso il risultato di una legge pienamente orientata alla tutela e alla conservazione della fauna selvatica⁸⁴. Quest'ultima, ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, è qualificata «patrimonio indisponibile dello Stato», da proteggere in virtù di interessi nazionali e sovranazionali; tuttavia, tale normativa finisce per legittimare una sorta di «bracconaggio di massa autorizzato»⁸⁵. Facendo un passo indietro, va ricordato che la legge 20 luglio 2004, n. 189 – nonostante le numerose criticità già evidenziate – ha introdotto disposizioni significative volte a punire chi uccide o maltratta gli animali, per crudeltà o senza necessità. Si rileva una netta contraddizione, dunque, tra l'intento del legislatore di punire coloro che infliggono dolore e sofferenza a tali esseri viventi e l'autorizzazione concessa ad una specifica categoria di soggetti, ai quali è permesso ferire o causare la morte degli stessi mediante l'uso di armi, spesso a puro scopo ricreativo. La *ratio* sottesa a questo atteggiamento incoerente sembra risiedere nuovamente negli interessi economici umani, che esercitano una notevole influenza a livello politico e giuridico, sostenuti dal potere dell'industria delle armi e della caccia. Tale influenza consente il costante incremento del numero dei cacciatori, senza adeguata considerazione per la capacità di rigenerazione faunistica dei territori interessati, la quale dovrebbe essere valutata in funzione della densità di animali cacciabili. A differenza di altre attività che, pur causando dolore o morte agli animali, sono giustificate da esigenze collettive o necessità

⁸⁴ Tale obiettivo è sancito al secondo comma dell'articolo 1, il quale subordina l'attività venatoria all'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico.

⁸⁵ Si esprime in tal senso PAOLILLO, *La caccia, ovvero la strage legalizzata degli animali selvatici*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, p. 394.

concrete, la caccia non è essenziale per la sopravvivenza o il benessere dell'uomo. Essa assume carattere ricreativo, essendo praticata in molti casi per puro svago, riflettendo tradizioni e costumi sociali più che rispondere a reali bisogni di sussistenza o utilità pratica. Ne risulta una legge che difende gli interessi umani a discapito di quelli animali, in linea con la concezione antropocentrica che caratterizza l'intero sistema normativo in materia, il tutto agevolato dalla sola presenza di cacciatori durante l'esercizio dell'attività venatoria, circostanza atta a garantire la protezione del sentimento comune umano. Diverse considerazioni possono effettuarsi in relazione a settori finalizzati a soddisfare bisogni umani non contestabili, come l'allevamento, la produzione alimentare e la sperimentazione scientifica, anche se in questi ambiti è possibile esplorare soluzioni alternative che riducano la sofferenza animale. Infatti, negli ultimi anni si sono sviluppati metodi alternativi, sia in campo alimentare, come l'utilizzo di fonti proteiche vegetali e lo sviluppo di carne coltivata in laboratorio, sia in ambito scientifico, dove la ricerca sta compiendo passi avanti nell'uso di modelli sperimentali che non prevedano l'impiego di animali. Ciò evidenzia come il sacrificio di questi non debba essere considerato un'esigenza indiscutibile, ma piuttosto una pratica che, alla luce delle nuove possibilità tecnologiche e scientifiche, merita di essere riconsiderata e ridimensionata. In un contesto giuridico in evoluzione, dunque, è lecito chiedersi se sia davvero necessario continuare a sacrificare gli animali per attività che, in molti casi, non rispondono a necessità vitali o insormontabili e se non sia giunto il momento di rivedere l'equilibrio tra gli interessi umani e il rispetto per la vita e la dignità degli animali.

Occorre ora approfondire la delicata questione affrontata dalla Cassazione riguardante il coordinamento fra la disciplina codicistica e la legislazione speciale, in particolare sul rapporto tra i delitti di cui al Titolo IX-*bis* del Codice penale e le leggi speciali in materia di caccia, alla luce dell'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie al Codice penale. Come già anticipato nel corso del primo capitolo, l'introduzione di tale norma ad opera della legge 20 luglio 2004, n. 189 è stata oggetto di importanti dibattiti da parte della dottrina e della giurisprudenza. Essa costituisce un'ipotesi di non punibilità di condotte altrimenti riconducibili alle fattispecie di reato previste dal Codice penale, le quali verranno sottoposte alla disciplina dettata dalle leggi speciali in materia di animali, ove previste dalle stesse come lecite. Qualora, diversamente, la condotta sia ritenuta illecita anche dalla legge speciale, tale disposizione assume la funzione di dirimere il conflitto

apparente di norme che andrà risolto a favore di quest'ultima, nel rispetto del principio generale di specialità operante ai sensi dell'articolo 15 del Codice penale.⁸⁶ Nella sentenza in esame, la Corte si allinea all'orientamento maggioritario, confermando l'interpretazione secondo cui tale clausola di esclusione limita la portata applicativa dei delitti di cui al Titolo IX-*bis*, a condizione che le attività disciplinate dalle leggi speciali siano esercitate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle stesse.⁸⁷ La Corte esclude l'interpretazione secondo cui il requisito dell'assenza di necessità all'interno dell'articolo 544-*bis* possa coincidere con qualsiasi violazione delle leggi speciali in materia di caccia: in caso contrario, lo stesso fatto sarebbe sottoposto nello stesso tempo sia al regime sanzionatorio di cui al delitto sopracitato, sia a quello previsto dalla legge speciale. Inoltre, ad ulteriore conferma dell'infondatezza della tesi secondo cui tale clausola comporterebbe la disapplicazione delle sanzioni introdotte dalla riforma, a favore delle sanzioni più lievi previste dalle leggi speciali, si rileva che queste ultime frequentemente prevedono clausole che fanno salva l'applicazione delle norme penali generali, quali ad esempio «salvo che il fatto costituisca reato»⁸⁸. Pare dunque non potersi affermare che l'articolo 19-*ter*, nella sua prima parte, contribuisce a rendere inefficace la riforma legislativa del 2004, agendo diversamente in un'ottica di coordinamento tra le nuove fattispecie delittuose e l'ordinamento giuridico preesistente, con l'obiettivo di evitare sofferenze inutili agli animali anche nell'esercizio di attività autorizzate dall'ordinamento.⁸⁹ Contrariamente a quanto fin qui esposto, si segnala poi l'esistenza di un orientamento minoritario, secondo il quale tale previsione costituirebbe un mezzo per escludere l'applicazione delle norme introdotte con la stessa riforma proprio negli ambiti, disciplinati dalle leggi speciali, in cui gli animali sono più esposti a pericoli e sfruttamento. Infine, per quanto riguarda la seconda parte della disposizione riguardante i casi di manifestazioni storiche o culturali autorizzate dalle regioni competenti, si devono svolgere diverse considerazioni. Secondo l'opinione prevalente, tale previsione costituisce l'emblema della visione antropocentrica che ancora permea gran parte della normativa in materia di tutela degli animali. Questo approccio normativo riflette chiaramente la tendenza del legislatore a privilegiare le

⁸⁶ MAZZA, *op. cit.*, pag. 113-114.

⁸⁷ Sul punto PAVICH, MUTTINI, *op. cit.*, pag. 120.

⁸⁸ Si cita a titolo di esempio l'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede una serie di sanzioni amministrative nei casi di violazione della stessa legge e delle leggi regionali, salvo appunto che «il fatto sia previsto dalla legge come reato».

⁸⁹ A favore di tale orientamento si veda ARDIA, *op. cit.*, pag. 1473-1474.

esigenze umane rispetto al benessere degli animali: nonostante il crescente riconoscimento della sensibilità di queste creature e del loro diritto ad una protezione adeguata, tali deroghe indicano come, per il legislatore, alcuni usi umani continuano ad essere considerati di primaria importanza, anche quando potrebbero essere soddisfatti in modi meno invasivi per la vita e per l'integrità degli animali stessi. È evidente, dunque, che l'interesse umano – giustificato da criteri di presunta necessità e proporzionalità – viene ancora posto al centro, anche laddove non vi sia una reale giustificazione a sacrificare beni primari come la vita e la salute di esseri senzienti per soddisfare scopi non vitali. Mediante la seconda parte della clausola di esclusione, dunque, il legislatore giustifica alcune attività radicate negli usi sociali, anche quando comportano un danno significativo agli animali; tuttavia, questa visione solleva interrogativi etici importanti, soprattutto in considerazione del crescente riconoscimento degli animali come esseri capaci di provare dolore e sofferenza.

2. Osservazioni finali sul ruolo della giurisprudenza e conclusioni.

Si giunge ora alle conclusioni dell'analisi condotta nelle pagine che precedono, avente l'obiettivo di illustrare e approfondire le diverse problematiche che si pongono in concreto nell'interpretazione e attuazione delle norme volte a tutelare gli animali nel nostro ordinamento giuridico. Dalle decisioni esaminate emerge come la giurisprudenza, pur rimanendo saldamente ancorata ai principi di legge, lasci spazio a margini di discrezionalità che riflettono lo stato attuale della tutela animale in continua evoluzione. In alcuni casi, i giudici si orientano verso una lettura più rigida e letterale delle norme; in altri, si osserva un approccio più evolutivo e innovativo, generato da un movimento giurisprudenziale volto a rafforzare la protezione degli animali in qualità di esseri senzienti, meritevoli di protezione diretta sopra ad ogni interesse umano economico o sociale trascurabile. Tali divergenze pongono in evidenza le difficoltà interpretative che spesso caratterizzano la materia, soprattutto in relazione ad aree in cui la normativa è imprecisa sul piano letterale, utilizzando espressioni non chiare da un punto di vista semantico, e manca di determinatezza, con la conseguente difficoltà nel dimostrare in sede giudiziaria concetti di elevato contenuto scientifico. Come si è osservato nel presente capitolo, è proprio la giurisprudenza, con la sua capacità di adattarsi ed evolvere in risposta

alle istanze sociali, a svolgere un ruolo fondamentale nel conferire coerenza a un quadro normativo spesso frammentato e incoerente, rendendolo più efficace.

2.1. Sintesi delle principali tematiche emerse dalle sentenze esaminate.

Nel presente capitolo si è proceduto all'analisi di alcune recenti pronunce della Corte di cassazione, esaminate in relazione alle tematiche e ai nodi interpretativi più delicati che caratterizzano la disciplina della tutela penale degli animali. *In primis*, è stata approfondita la posizione assunta dalla Corte di legittimità in merito alla complessa e dibattuta questione del bene giuridico tutelato e della qualificazione degli animali come esseri senzienti. La Corte, nella significativa decisione del 15 febbraio 2024, n. 24257, pronunciandosi su un caso di maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544-ter, ha adottato un approccio innovativo sul tema, introducendo una visione di stampo zoocentrico che appare coerente con le istanze sociali degli ultimi anni, le quali rivelano una crescente sensibilità collettiva nei confronti della questione animale. In tale pronuncia, la Corte non solo ha fornito importanti indicazioni sul concetto di «benessere animale», ma ha altresì attribuito a questi ultimi il carattere di esseri senzienti, compiendo un passo significativo oltre quanto stabilito dal legislatore italiano con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. La riforma costituzionale, infatti, pur rappresentando un avanzamento nell'ambito della protezione giuridica degli animali, si è limitata a introdurre un riferimento alla tutela di questi all'interno dell'articolo 9 della Costituzione, demandandone la concreta disciplina allo Stato attraverso una riserva di legge assoluta, senza prevederne i vari aspetti. Questa scelta lascia spazio alla possibilità di una tutela differenziata in relazione alla tipologia di animale in questione (domestico, selvatico, da reddito o sperimentazione), pur mantenendo invariato il divieto di maltrattamento. Come si è già evidenziato nel primo capitolo, tale riforma si presenta alquanto sfumata⁹⁰: essa non riconosce, infatti, alcun diritto soggettivo in capo agli animali, né attribuisce loro esplicitamente la qualifica di esseri senzienti. Tale mancato riconoscimento ha suscitato aspre critiche, in particolare da parte di coloro che – alla luce della formulazione dell'articolo 13 del TFUE, il quale impone agli Stati membri di tener conto del benessere degli animali in quanto esseri senzienti – speravano in un intervento legislativo più incisivo, volto al riconoscimento della soggettività giuridica degli

⁹⁰ Si pronuncia in tal senso VIPIANA, *La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.*, in *DPCE online*, 2022, n. 2.

animali da parte della nostra Costituzione⁹¹. A tal riguardo, va riconosciuto all'Unione Europea il merito di aver ufficialmente affermato, già da tempo, l'esistenza di una senzietà animale, ponendo le basi per un'evoluzione normativa che promuova una tutela sempre più ampia e garantista degli animali, sia all'interno degli ordinamenti nazionali, sia nel contesto normativo europeo. Tuttavia, l'attesa riforma costituzionale del 2022 non ha colto appieno l'opportunità di trasformare la posizione giuridica degli animali, mancando l'obiettivo di riconoscerli come esseri senzienti, tantomeno come soggetti di diritto.⁹² Proprio su questo punto, la Corte di cassazione ha assunto un ruolo centrale. Infatti, in occasione della sentenza sopra menzionata, si è spinta oltre il legislatore nazionale, affermando che «il benessere animale nel suo complesso, oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige che l'animale, in quanto essere senziente, goda di un benessere psicologico e sia in grado di poter esprimere i suoi comportamenti naturali», allineandosi alle indicazioni provenienti dall'ordinamento europeo e inaugurando una nuova fase della tutela animale. La pronuncia apre la strada al riconoscimento della dignità intrinseca degli animali, predisponendo le basi per un più ampio riconoscimento della loro soggettività giuridica, con la possibilità che in futuro gli animali non siano più considerati semplicemente come res, ma come veri e propri soggetti di diritto, meritevoli di una tutela diretta e concreta.

Successivamente, l'esame della decisione della Corte di cassazione del 15 giugno 2023, n. 37847, ha costituito l'occasione per chiarire ulteriormente l'interpretazione della stessa in merito ai parametri della crudeltà e dell'assenza di necessità di cui all'articolo 544-bis, che si è mantenuta alquanto stabile nel tempo, e ha permesso di approfondire la possibile sussistenza delle cause di giustificazione in relazione ai delitti di cui al Titolo IX-bis del Codice penale. Nel caso in esame, l'evidente sproporzione tra l'azione compiuta dall'agente e l'entità del presunto pericolo precludono la possibilità di invocare una causa di giustificazione e, di conseguenza, di sollevare l'imputato dalla responsabilità penale per eccesso colposo. In aggiunta a ciò, è rilevante la posizione assunta dalla Corte circa la possibilità per il proprietario dell'animale di costituirsi parte civile in giudizio, nei casi in cui questo abbia subito lesioni, maltrattamenti o sia stato ucciso. Essa riconosce in capo al

⁹¹ Costoro sono definiti «senzientisti» da IZZO, *Il nuovo art. 9 Cost. e la tutela degli animali riservata alla legge dello Stato: il legislatore (non) può attendere*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2024, fasc. 2.

⁹² Per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda a RESCIGNO, *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2019, n. 2S.

soggetto la titolarità di una situazione giuridica soggettiva attiva tutelata dall'ordinamento, a cui consegue la legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da reato. È a tal punto che merita un approfondimento la questione del cd «danno interspecifico»⁹³: con tale espressione si fa riferimento alla figura di danno che ricomprende i pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti dal proprietario o dal padrone, derivanti dal ferimento o dall'uccisione del suo animale d'affezione, avvenuti a titolo di dolo o colpa. Nel nostro ordinamento è molto dibattuta, in dottrina come in giurisprudenza, la sua risarcibilità sotto il profilo non patrimoniale: sebbene gli animali siano considerati meri beni patrimoniali all'interno del Codice civile, nel contesto sociale attuale essi costituiscono parte integrante della comunità e sono spesso ritenuti componenti a tutti gli effetti del nucleo familiare. La perdita del proprio animale d'affezione, infatti, causa un vuoto dovuto al termine della relazione affettiva con un compagno di vita, un lutto vero e proprio per il suo padrone e per l'intera famiglia. La Corte di cassazione ha escluso in più occasioni la risarcibilità di tale danno, atteso che «non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno *in re ipsa*, con il generico riferimento alla perdita della “qualità della vita”»⁹⁴. Tuttavia, è fatto salvo il caso in cui l'uccisione dell'animale derivi dalla commissione del delitto di cui all'articolo 544-bis: in questa situazione, la risarcibilità del danno non patrimoniale si desume dal combinato disposto dell'articolo 2059 del Codice civile e dell'articolo 185 del Codice penale.⁹⁵ In ogni caso, anche all'infuori delle ipotesi di cui al Titolo IX-bis del codice, sta emergendo nella giurisprudenza di merito una tendenza favorevole al suo riconoscimento, posizione supportata dai dati sempre più rilevanti provenienti dalle scienze etologiche – che hanno

⁹³ Per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda a DONADONI, *Il “danno interspecifico” per la perdita della relazione con l'animale d'affezione*, 2024; DONADONI, *Interruzione della relazione tra umani e animali d'affezione: il “danno interspecifico” nel dibattito giuridico italiano*, in *Boletín mexicano de derecho comparado*, 2023, n. 167; DONADONI, *Il danno non patrimoniale “interspecifico”*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*.

⁹⁴ Cass. Civ., sez. VI, 13 settembre 2018, ord. n. 26770, in *Ambientediritto.it*.

⁹⁵ L'articolo 2059 del Codice civile afferma che «Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.», mentre l'articolo 185 del Codice penale dichiara che «Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.».

attestato le capacità emotive ed intellettive degli animali – e dalle mutate prassi sociali. Nella pronuncia analizzata la Corte non si esprime con altrettanta fermezza, rispetto alla precedente sentenza esaminata, circa il riconoscimento dell'animale come essere senziente, dotato della capacità di distinguere tra dolore e piacere e farne esperienza; rileva, piuttosto, il legame con la proprietaria. Ciò dimostra che il percorso di transizione da una prospettiva tradizionale ad una visione zoocentrica, che attribuisce all'animale diritti intrinseci, è ancora in evoluzione. La Corte oscilla, infatti, tra pronunce più avanzate e altre più caute, in un quadro che rispecchia la tensione tra norme giuridiche tradizionali e una crescente sensibilità sociale orientata a maggiori garanzie per gli animali.

In linea con la tendenza giurisprudenziale che pone sempre più al centro la tutela diretta degli animali, rispetto agli interessi umani, si sono esaminate due sentenze significative in occasione delle quali la Corte di cassazione si è pronunciata sul complesso rapporto tra il delitto di maltrattamento di animali, di cui all'articolo 544-ter, e la contravvenzione che punisce la detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, disciplinata al secondo comma dell'articolo 727. La prima decisione, la sentenza del 9 novembre 2021, n. 2511, riconosce l'applicabilità della contravvenzione, successivamente dichiarata estinta per prescrizione; la seconda, del 11 aprile 2022, n. 20221, giunge invece a inquadrare il fatto come delitto. Nell'evidenziare le differenze strutturali tra le due figure di reato, in particolare in relazione ai loro elementi oggettivi e soggettivi, la Corte ribadisce il carattere residuale della contravvenzione, la quale risulta suscettibile di assorbimento nel più grave delitto, ove le circostanze lo consentano. In entrambe le sentenze, si conferma l'orientamento giurisprudenziale che mira a riconoscere gli animali quali veri e propri destinatari dell'offesa, sottraendoli al ruolo di semplici oggetti passivi della condotta umana. Questa impostazione attribuisce un valore centrale al loro benessere psico-fisico, riconoscendo che la sofferenza inflitta agli animali rappresenta un elemento determinante per l'integrazione della fattispecie criminosa, prescindendo dalla rilevanza del sentimento umano di pietà.

Da ultimo, si è voluto indagare l'orientamento della Corte di legittimità in merito all'applicazione dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, approfondendo il rapporto tra i delitti di cui al Titolo IX-bis e le leggi speciali in materia di caccia. In particolare, nella decisione del 9 novembre 2023, n. 7529, la Corte riflette sul delitto di uccisione di animali, di cui all'articolo 544-bis, e l'articolo 30

della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In relazione a tale normativa, è emerso come il settore della caccia risulti tuttora influenzato in modo significativo da interessi economici umani, che prevalgono su quelli inerenti alla tutela degli animali, relegando in secondo piano il loro diritto alla vita e all'integrità psico-fisica. Tale predominanza degli interessi umani trova giustificazione nella tradizione e nei costumi sociali consolidati, che finiscono per orientare le scelte legislative in una direzione meno garantista nei confronti degli animali. In merito al discusso articolo 19-ter, inoltre, si sono riportate le due posizioni dottrinali opposte, già illustrate nel corso del primo capitolo: una più favorevole, che vede nella disposizione un'efficace forma di coordinamento, e una più critica, che solleva dubbi sulla reale capacità della norma di armonizzare la protezione animale con le attività tradizionali. In questa disputa interpretativa, la Corte di legittimità ha chiaramente aderito all'indirizzo prevalente, attribuendo alla clausola di esclusione la funzione di coordinamento tra i nuovi delitti introdotti dalla riforma del 2004 e le normative speciali già in vigore. Secondo la Corte, infatti, tale clausola va intesa nel senso che esclude l'applicazione delle norme penali, solo a condizione che le attività in questione si svolgano nel pieno rispetto delle normative settoriali. Soprattutto in relazione all'articolo 544-bis, la Corte ha specificato che la violazione delle leggi speciali di settore non integra automaticamente il requisito dell'assenza di necessità richiesto per la configurazione del delitto. Qualora tale presupposto fosse sempre considerato soddisfatto, si rischierebbe una duplicazione delle sanzioni per lo stesso fatto, in violazione dei principi che presiedono il nostro ordinamento giuridico. Quanto detto in relazione alla prima parte dell'articolo 19-ter non è tuttavia riferibile alla seconda parte, che esclude l'applicazione degli stessi delitti alle manifestazioni storiche o culturali autorizzate dalle regioni competenti: si evidenzia qui una marcata impronta antropocentrica, frutto del consueto atteggiamento di compromesso del legislatore, che tende a evitare di sbilanciarsi in maniera significativa.

2.2. Valutazione dell'efficacia delle disposizioni normative esistenti e del contributo giurisprudenziale nel rafforzare la protezione degli animali.

È giunto ora il momento di trarre le conclusioni dell'analisi svolta nel presente capitolo, volta ad indagare l'effettivo ruolo della giurisprudenza più recente

nell'interpretare la normativa penale a tutela degli animali e nell'orientare l'opinione pubblica e la classe politica verso una maggiore sensibilità e considerazione di questi.

Lo studio ha messo in luce l'importanza della normativa esistente, ma ha anche rivelato le criticità e le incongruenze che attualmente contraddistinguono il panorama normativo italiano in materia, caratterizzato da un sistema sanzionatorio debole e condizionato da un'impostazione tradizionale antropocentrica, che impedisce il raggiungimento di una tutela diretta ed effettiva. Le modifiche introdotte dalla riforma del 2004 hanno rappresentato indubbiamente un notevole passo avanti nella protezione degli animali, ma si dimostrano insufficienti rispetto alle aspettative contemporanee: l'assenza di una definizione chiara della questione animale e la mancata attribuzione di un effettivo contenuto giuridico alla qualifica di esseri senzienti ostacolano una protezione concreta di queste creature, esponendole continuamente a maltrattamenti e sofferenze. In questo contesto, si delinea la necessità di un intervento normativo più incisivo, capace di rispondere alle esigenze di una società sempre più attenta al benessere animale. Il ruolo della giurisprudenza si rivela, pertanto, cruciale nel processo di rafforzamento della tutela degli animali. Le pronunce della Corte di cassazione, in particolare, hanno dimostrato la capacità di andare oltre le disposizioni legislative esistenti, promuovendo una visione più ampia e inclusiva, che pone la salvaguardia degli animali al centro, conferendo maggiore forza e solidità a un sistema giuridico intrinsecamente fragile. Questo approccio ha aperto la strada ad una evoluzione nell'interpretazione delle norme, spostando il focus dalla tradizionale prospettiva antropocentrica a una più zoocentrica, in linea con le istanze sociali emergenti, applicando i reati esaminati in considerazione di una tutela diretta, indipendentemente dal sentimento umano di compassione. Guardando al futuro, il ruolo della giurisprudenza rappresenta una risorsa determinante per orientare le prossime riforme legislative. Sarà fondamentale continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica e i decisori politici, affinché si riformi la normativa al fine di ottenere leggi più coerenti ed efficaci. Questo processo, inoltre, è senz'altro favorito dall'inserimento degli animali all'interno della Carta costituzionale, come si è visto, ad opera della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. In vista dei progetti di legge attualmente in discussione, i quali costituiranno oggetto di approfondimento nel successivo capitolo dell'elaborato, è essenziale che queste considerazioni trovino spazio nel dibattito pubblico e legislativo, per garantire una tutela realmente efficace e adeguata a tutti gli animali, senza più compromessi.

CAPITOLO III

PROSPETTIVE *DE IURE CONDENDO*

SOMMARIO: 1. Introduzione alle prospettive *de iure condendo* e identificazione dei principali Progetti di Legge in discussione. – 1.1. Progetto di Legge della Camera dei Deputati del 13 ottobre 2022, n. 30. – 1.2. Progetto di Legge della Camera dei Deputati del 25 ottobre 2022, n. 468. – 1.3. Progetto di Legge della Camera dei Deputati del 30 gennaio 2023, n. 842. – 1.4. Progetto di Legge della Camera dei Deputati del 20 aprile 2023, n. 1109. – 1.5. Progetto di Legge della Camera dei Deputati dell'11 settembre 2023, n. 1393. – 2. Analisi delle innovazioni proposte e loro impatto sul diritto penale. – 3. Riflessioni sulle iniziative di supporto pratico e complementari. – 4. L'approvazione del testo definitivo alla Camera e il passaggio al Senato.

1. Introduzione alle prospettive *de iure condendo* e identificazione dei principali Progetti di Legge in discussione.

Il terzo e ultimo capitolo del presente elaborato in una prospettiva analizza le possibili future direzioni di riforma legislativa che potrebbero colmare le lacune e risolvere le criticità che caratterizzano l'attuale sistema normativo in materia di tutela animale. Nel primo capitolo, l'analisi condotta ha illustrato i principali strumenti legislativi attualmente in vigore, evidenziando i punti di forza ma anche le problematiche che ne indeboliscono notevolmente l'efficacia. Questi limiti, in particolare, riflettono un quadro legislativo frammentato e non al passo con la crescente sensibilità sociale verso il riconoscimento agli animali di una protezione adeguata, sottolineando la necessità di un intervento di riforma che, in linea con un approccio di stampo zoocentrico, offra maggiori tutele e garanzie. Nel secondo capitolo dedicato all'analisi della giurisprudenza, inoltre, si è visto come l'interpretazione delle norme da parte della Corte di cassazione e degli altri organi giudiziari abbia in parte supplito a queste carenze legislative, adottando sempre più spesso un approccio innovativo e progressista. Nonostante ciò, permangono limiti significativi che solo un intervento legislativo potrebbe effettivamente risolvere: l'interpretazione giurisprudenziale, per quanto indispensabile, non può sostituirsi a una legge organica e coerente, che definisca in modo chiaro ed esaustivo il sistema di tutela degli animali.

Alla luce di queste premesse, si intendono esaminare in tale sede le proposte di riforma che potrebbero condurre il nostro ordinamento verso una tutela più efficace e completa

degli animali. Si analizzeranno alcuni dei principali progetti di legge della XIX Legislatura assegnati alla II Commissione Giustizia, di iniziativa parlamentare, ciascuno dei quali offre determinate soluzioni per rispondere alle attuali esigenze di riforma. I cinque progetti di legge risultano abbinati in prima lettura alla Camera dei Deputati, poiché trattano tematiche affini e perseguono finalità convergenti. L'abbinamento consente di riunire in un unico procedimento i testi di legge aventi contenuti simili al fine di ottimizzare i tempi di discussione, evitare duplicazioni e arrivare alla formulazione di un testo che possa integrare le soluzioni più valide di ciascuna proposta, promuovendo un intervento normativo più organico ed efficace. A seguito della discussione in Assemblea, iniziata il 19 novembre 2024 e conclusa il giorno successivo, il progetto di legge del 13 ottobre 2022, n. 30, è stato approvato e trasmesso al Senato come testo di riferimento, modificato e integrato con i contributi provenienti dagli altri quattro progetti assorbiti. Queste proposte riflettono un quadro di idee che spaziano dall'inasprimento del sistema sanzionatorio, alla previsione di nuove fattispecie di reato, passando per modifiche procedurali che facilitino l'applicazione delle norme esistenti e l'introduzione di strumenti che agiscano sul piano della prevenzione e dell'educazione. Attraverso questa analisi, non solo verranno evidenziate le potenzialità e i limiti di ciascuna proposta di legge, ma si cercherà anche di delineare una visione d'insieme dei possibili scenari futuri che possa offrire suggerimenti concreti per una riforma coerente e strutturata.

1.1. Progetto di Legge della Camera dei Deputati del 13 ottobre 2022, n. 30.

Il primo progetto di legge oggetto di analisi è di iniziativa congiunta di deputati di diversi gruppi parlamentari⁹⁶, è stato presentato il 13 ottobre 2022 e si intitola «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali»⁹⁷. La finalità principale di tale proposta di legge è quella di aggiornare la normativa nazionale, adeguandola alle nuove istanze che riflettono una sensibilità sociale profondamente mutata verso la tutela degli animali. Tale cambiamento è stato supportato e rafforzato dal quadro

⁹⁶ I deputati che hanno presentato il progetto in esame sono: Michela Vittoria Brambilla, Walter Rizzetto, Stefania Ascari, Deborah Bergamini, Dario Carotenuto, Rita Dalla Chiesa, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Francesco Gallo, Eliana Longi e Gloria Saccani Jotti.

⁹⁷ Per consultare il Progetto di Legge si rinvia al seguente indirizzo: <https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=30&sede=&tipo=>

giuridico europeo, che con l'articolo 13 del TFUE ha sancito il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, richiedendo agli Stati membri di tener conto delle loro esigenze di benessere; e dallo stesso ordinamento nazionale, in cui questo orientamento ha trovato ulteriore conferma con la recente riforma costituzionale, che ha inserito la tutela degli animali tra i principi fondamentali della Costituzione, all'interno dell'articolo 9. A fronte di queste trasformazioni normative e culturali, appare evidente l'inadeguatezza della legge 20 luglio 2004, n. 189, che, nonostante abbia rappresentato un primo passo importante verso la protezione giuridica degli animali, si mostra oggi inadatta nel fornire strumenti di tutela effettivi, configurando un quadro sanzionatorio con pene irrisorie e diverse "vie di fuga". Questo progetto di legge mira, dunque, a rafforzare l'intero sistema sanzionatorio, inasprendo le pene per i reati contro gli animali e riducendo le possibilità di impunità. L'intento è quello di applicare con maggiore rigore i principi di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento fra interessi contrapposti, evitando che esigenze secondarie possano giustificare pratiche lesive di beni primari quali la vita e l'integrità psico-fisica.

Tale proposta si struttura in quindici articoli: si andranno ad esaminare nel dettaglio i punti più rilevanti, anche alla luce delle considerazioni effettuate nei capitoli precedenti. L'articolo 1, in primo luogo, modifica la tanto discussa rubrica del Titolo IX-*bis* del secondo libro del Codice penale, sostituendola con «*Dei delitti contro gli animali*». Si coglie dunque, da subito, un'impronta di stampo zoocentrico, volta ad abbandonare la tradizionale impostazione che pone al centro il sentimento umano di pietà nei confronti degli animali vittime di condotte criminose, sull'onda di quell'atteggiamento della giurisprudenza che già da tempo – come evidenziato nel corso del secondo capitolo – riconosce agli animali la qualifica di veri e propri destinatari dell'offesa, non più meri oggetti passivi su cui ricade la condotta umana.⁹⁸ Gli articoli 2 e 3 intervengono, rispettivamente, sui delitti di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinqües*, rafforzando le pene previste e aggiungendo all'interno delle fattispecie una nuova condotta. In particolare, la multa al primo comma dell'articolo 544-*quater* è innalzata a «da 15.000 a 30.000 euro» e la pena della reclusione prevista all'articolo 544-*quinqües*, primo comma, è portata a «da due a quattro anni». Tale progetto di legge, inoltre, include in maniera innovativa

⁹⁸ Tale orientamento emerge con chiarezza nelle decisioni: Cass. Pen., sez. III, 9 novembre 2021, n. 2511; Cass. Pen., sez. V, 11 aprile 2022, n. 20221.

all'interno dei due delitti la condotta tipica di partecipazione, con l'obiettivo di colmare la lacuna normativa di cui si è discusso nel primo capitolo, cui si rinvia: la legge 20 luglio 2004, n. 189, infatti, non punisce chi si limita a partecipare a determinati eventi, a meno che tale partecipazione non si traduca in un contributo effettivo all'organizzazione o all'addestramento degli animali. Tale scelta mira a produrre un significativo effetto deterrente e dissuasivo: colpendo non solo gli organizzatori, ma anche chi partecipa come pubblico a tali manifestazioni o competizioni, si cerca di ridurre l'interesse a prendere parte alle attività illecite, scoraggiando la stessa partecipazione e facendo così venire meno una componente essenziale per il successo dell'evento. La riduzione del pubblico, infatti, potrebbe non solo diminuire l'attrattiva di simili manifestazioni, ma anche renderne meno sostenibile l'organizzazione, fino al punto di disincentivarne completamente la pianificazione. Il successivo articolo 4 interviene ampliando le ipotesi di confisca all'interno dell'articolo 544-*sexies*: tra le modifiche più incisive, si segnala l'applicazione della misura anche nel caso di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del Codice di procedura penale. Si propone l'inserimento all'interno della disciplina, inoltre, del delitto di cui all'articolo 544-*bis*, la cui esclusione ad opera della legge 20 luglio 2004, n. 189 aveva destato aspre critiche. Ancora, si estende l'ambito di applicazione della confisca alle ipotesi di mero tentativo dei delitti individuati, al caso in cui l'animale appartenga a un soggetto terzo e ai cuccioli nati in costanza di sequestro e della confisca⁹⁹. Riguardo alle pene accessorie di cui al secondo comma, infine, si introduce l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali d'affezione in caso di condanna e si amplia il novero di attività soggette a sospensione, così come la sua durata che passa a «da uno a sei anni». L'articolo 5 si propone di colmare un'importante lacuna che caratterizza l'attuale sistema sanzionatorio: la scelta del legislatore del 2004 di qualificare le fattispecie all'interno del Titolo IX-*bis* come delitti ha comportato la non punibilità di tutti i comportamenti negligenti realizzati a titolo di colpa, che prima della riforma erano penalmente rilevanti. Il progetto di legge in esame intende superare, dunque, questo limite restrittivo della normativa attuale, introducendo, tramite un nuovo articolo 544-*septies*, le fattispecie colpose dei reati di uccisione e maltrattamento di animali, prevedendo per esse una riduzione della pena alla metà. Nell'articolo 544-*octies*, a chiusura del Titolo IX-*bis*, si

⁹⁹ Nella sentenza Cass. Pen., sez. III, 21 marzo 2017, n. 20934, la Corte ha affermato espressamente che il provvedimento di confisca non può avere ad oggetto i figli estranei al reato dell'animale maltrattato, anche se nati successivamente e nel periodo di efficacia del sequestro.

prevedono poi una serie di circostanze aggravanti per i delitti che comportano un aumento di pena fino alla metà¹⁰⁰. Si prosegue con l'articolo 6, che apporta ulteriori modifiche al codice. *In primis*, si eleva la pena della reclusione nei delitti di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* rispettivamente a: «da due a sei anni» e «da uno a cinque anni», venendo meno in tal modo l'applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova. Per quest'ultimo delitto, inoltre, la pena pecuniaria aumenta a «da 5.000 a 30.000 euro» e si applica congiuntamente alla pena detentiva. La scelta innovativa di prevedere la pena pecuniaria e quella detentiva come obbligatorie, e non alternative, rappresenta un'importante modifica normativa, che rafforza la risposta sanzionatoria e potenzia l'efficacia deterrente, incrementando il peso della risposta punitiva ed evidenziando la gravità del reato in questione. Si abroga la contravvenzione prevista all'articolo 727, includendo le condotte di abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura all'interno dell'articolo 544-*ter*, configurandosi di conseguenza come delitto. Infine, si modifica l'articolo 638: si elimina il primo comma, che viene totalmente assorbito dai delitti di cui al Titolo IX-*bis*, con la conseguenza che il fatto è procedibile d'ufficio. Con l'articolo 7 si propone l'abrogazione del tanto discusso articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale. Ci si è confrontati più volte con questa norma nel corso del presente elaborato, sottolineando le posizioni di dottrina e giurisprudenza riguardo la sua funzione di coordinamento con l'ordinamento giuridico preesistente o, al contrario, di restrizione dell'ambito applicativo della riforma negli ambiti più influenzati da interessi umani. L'articolo 7 rivela una critica alla norma, definita ridondante e superflua rispetto al principio di specialità già presente nell'ordinamento giuridico. L'articolo 8, in aggiunta, introduce alcune modifiche al Codice di procedura penale, si segnala in particolare la disciplina dell'affido degli animali oggetto di sequestro o confisca. Con la finalità di rendere più agevole la confisca, inoltre, l'articolo 9 introduce un ultimo comma all'articolo 544-*sexies*, vietando all'indagato o imputato l'abbattimento e l'alienazione degli animali fino alla sentenza definitiva. La proposta di legge si concentra poi su questioni di carattere pratico come l'istituzione ad opera dello Stato di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato, la determinazione di un contributo per la

¹⁰⁰ Si tratta dei casi in cui: a) i fatti sono commessi in presenza di minori; b) i fatti sono commessi nei confronti degli animali conviventi; c) i fatti sono commessi nell'esercizio dell'attività commerciale; d) i fatti sono commessi nei confronti di più animali; e) i fatti sono commessi tramite l'uso di armi; f) i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private; g) il colpevole diffonde descrizioni o immagini dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici.

detenzione degli animali sequestrati e confiscati e la promozione di percorsi formativi con frequenza annuale. Si conclude infine con l'articolo 15, sulle norme di coordinamento.

Questa proposta di legge è stata assegnata alla II Commissione Giustizia in sede referente il 27 gennaio 2023 e l'esame è iniziato il 31 maggio 2023. Sin dalle prime analisi, emerge chiaramente una forte impronta innovativa, orientata a porre gli animali al centro della tutela giuridica, senza attuare soluzioni di compromesso. La proposta appare coerente con l'obiettivo dichiarato, dimostrando un effettivo intento di rafforzare il sistema sanzionatorio vigente e colmare significative lacune che hanno caratterizzato il nostro ordinamento negli ultimi due decenni.

1.2. Progetto di Legge della Camera dei Deputati del 25 ottobre 2022, n. 468.

Si passa ora all'analisi del progetto di legge presentato il 25 ottobre 2022 ad iniziativa di più deputati, appartenenti a un medesimo gruppo parlamentare¹⁰¹, che si intitola: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone»¹⁰². Ho ritenuto utile ai fini del nostro studio esaminare questa proposta poiché essa ci consente di approfondire il fenomeno definito «*link*», intendendo con ciò la «stretta correlazione esistente tra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale e/o criminale»¹⁰³. Il progetto di legge in esame si fonda precisamente su questo legame, proponendo un intervento normativo mirato a contrastare con maggiore efficacia e tempestività le diverse forme di violenza esercitate nei confronti degli esseri umani ed animali. L'obiettivo principale, dunque, è adottare misure che non solo combattano adeguatamente tali condotte, ma che investano anche sul piano della prevenzione, al fine di intervenire alle radici del fenomeno e proteggere le vittime da abusi futuri. Numerosi studi della letteratura scientifica, sia a livello internazionale, sia in ambito italiano, hanno sottolineato come i crimini commessi contro gli animali siano

¹⁰¹ Si tratta dei deputati appartenenti al gruppo parlamentare Misto – Alleanza Verdi e Sinistra, nello specifico: Devis Dori, Luana Zanella, Angelo Bonelli, Francesco Emilio Borrelli, Eleonora Evi, Nicola Fratoianni, Francesca Ghirra, Marco Grimaldi, Francesco Mari, Elisabetta Piccolotti, Filiberto Zaratti.

¹⁰² Tale Progetto di Legge è rinvenibile al seguente indirizzo: <https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=468&sede=&tipo=>

¹⁰³ Questa definizione è fornita da Francesca Sorcinelli, educatrice e fondatrice del progetto LINK-Italia. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: SORCINELLI, *LINK I – Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale: Introduzione alla Zooantropologia della Devianza*, 2021.

frequentemente indici di pericolosità sociale. Tale pericolosità può essere intesa come la predisposizione di un individuo a sviluppare e perpetrare comportamenti violenti e devianti a causa delle sue inclinazioni o delle sue attitudini. A questo proposito, uno studio significativo è stato condotto dall'associazione LINK-Italia e dal Corpo forestale dello Stato, in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia¹⁰⁴, che ha coinvolto un campione di 682 detenuti e di 1.087 «casi *link*», ovverosia di episodi in cui il soggetto si è reso responsabile di più crimini nei confronti di animali e persone, spesso collegati tra loro (come si verifica nei casi di violenza domestica, dove il partner maltratta l'animale domestico o minaccia di farlo, esercitando un controllo psicologico sulla vittima e inducendola a non abbandonare la casa). I risultati dell'indagine delineano un quadro molto chiaro: il 73 per cento dei soggetti intervistati ha assistito a condotte violente contro animali quando era ancora in età minorile, spesso realizzate in ambito familiare; il 61 per cento quando era minorenne ha commesso tali condotte in prima persona; l'89 per cento ha assistito o eseguito le stesse condotte da minore. Questi dati, per quanto allarmanti, non trovano tuttavia una corrispondenza nella presa in carico da parte dei servizi minorili per reati contro gli animali, né nella formulazione di denunce: le ragioni di tale mancanza possono risiedere in una consapevolezza sociale ancora poco attenta alla gravità di questi comportamenti, spesso percepiti come poco rilevanti in quanto espressione di una fase di sviluppo minorile. Diversamente da quanto si pensa, tuttavia, lo stesso studio dimostra che tali comportamenti non tendono a diminuire con l'avanzare dell'età: al contrario, si evolvono e si trasformano in combinazione con altre condotte criminali. Ciò si verifica a meno che l'ambiente circostante non intervenga tempestivamente per scoraggiare tali inclinazioni e promuovere una correzione nel comportamento del soggetto. Nel nostro Paese, in particolare, il fenomeno del *link* trova un terreno fertile soprattutto all'interno della criminalità organizzata, spesso prendendo origine dalla zoocriminalità minorile sin dalla più giovane età¹⁰⁵. Come evidenziato nel primo capitolo, il legislatore aveva riconosciuto la crescente urgenza di intervenire su questo problema e, con la legge 20 luglio 2004, n. 189, aveva introdotto specifiche fattispecie di reato volte a tutelare l'ordine pubblico e a contrastare

¹⁰⁴ Questo studio è riportato all'interno di: SORCINELLI, TOZZI, *Report 2016. Zooantropologia della devianza – Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e Uccisore di Animali. Manuale di classificazione del crimine su animali*, 2016.

¹⁰⁵ Per approfondire ulteriormente il tema della zoocriminalità minorile si rinvia a: TROIANO, *Rapporto zoomafia 2023*, cit., p. 180.

condotte lesive nei confronti degli animali¹⁰⁶. Tali misure, tuttavia, si rivelano oggi insufficienti per affrontare il fenomeno in tutta la sua complessità e, a distanza di vent'anni, è ormai evidente la necessità di un intervento normativo che consenta di contrastare e prevenire con efficacia il fenomeno del *link*, avendo appurato che trascurare tali condotte può favorirne l'evoluzione verso forme di criminalità più gravi.

Tale progetto è composto da nove articoli: l'articolo 1 inserisce all'interno dei delitti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqüies* una circostanza aggravante che prevede l'aumento di pena da un terzo alla metà nell'ipotesi in cui il fatto si realizzi alla presenza di un soggetto di minore età o in concorso con lo stesso. Questa scelta punta a combattere e disincentivare l'esposizione dei giovani a forme di violenza, poiché il loro coinvolgimento contribuisce a una generale desensibilizzazione e al forte rischio di sviluppare comportamenti devianti che, come dimostrato dallo studio soprariportato, spesso evolvono in condotte criminose rivolte indistintamente contro animali e persone. L'articolo 2, muovendosi nella medesima direzione, introduce all'interno delle circostanze aggravanti comuni previste all'articolo 61 del Codice penale l'aver commesso un delitto contro gli animali in presenza o a danno di un minorenne: al giudice sarà dunque consentito adeguare la pena al reale disvalore del fatto. Ancora, l'articolo 3 interviene sull'articolo 133 del codice e inserisce la violenza sugli animali tra i criteri utilizzati dal giudice per calibrare gli effetti della pena in relazione alla gravità del reato. Riguardo ai percorsi di prevenzione, assistenza psicologica e recupero, inoltre, si segnala la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione agli stessi, l'inserimento dei condannati per tali reati all'interno della disciplina in materia di trattamento psicologico e di misure riabilitative e l'esclusione di ogni contatto diretto con gli animali durante lo svolgimento di tali percorsi presso associazioni di volontariato. Infine, l'articolo 9 conclude proponendo l'attivazione di corsi specifici di formazione professionale al personale di alcuni settori legati alla sicurezza pubblica e all'educazione di minori, coerentemente con l'obiettivo della proposta di legge di intervenire in maniera più efficace sul piano della prevenzione e del perseguimento dei delitti di cui al Titolo IX-*bis* del codice.

¹⁰⁶ Si tratta dei delitti disciplinati agli articoli 544-*quater* e 544-*quinqüies* del Codice penale.

Il progetto di legge è stato assegnato il 9 dicembre 2022 alla II Commissione Giustizia in sede referente e l'esame è iniziato il 20 giugno 2023. Questo intervento rappresenta, indubbiamente, un passo significativo verso il riconoscimento del fenomeno del *link*, introducendo strumenti normativi più efficaci volti ad anticipare e contrastare la correlazione fra i maltrattamenti sugli animali e le violenze sugli esseri umani, indicatori di pericolosità sociale, offrendo nuove risorse per intercettare le condotte criminose in tutte le loro forme. Si tratta di un tema cruciale, destinato a diventare sempre più centrale nelle politiche di sicurezza e protezione sociale, con cui il sistema giuridico e la società nel loro complesso dovranno confrontarsi in modo deciso. Nonostante ciò, non si devono dimenticare le rilevanti criticità che ancora caratterizzano l'attuale sistema normativo. Diversamente da altri progetti – come quello analizzato precedentemente – questa proposta di legge si concentra su un aspetto specifico, mirando a disciplinare un singolo problema senza ambire a soluzioni di carattere più generale, che possano recare beneficio all'intero sistema di tutela. La scelta di circoscrivere l'intervento legislativo permette di affrontare un problema urgente con maggiore immediatezza ed efficacia, ma lascia aperte altre questioni che richiedono un approccio complessivo coordinato. L'adozione di un simile intervento puntuale, pur affrontando un tema importante, non risolve infatti la necessità di una revisione complessiva delle norme, la quale risulta oggi indispensabile per garantire un sistema di protezione più ampio e coerente.

1.3. Progetto di Legge della Camera dei Deputati del 30 gennaio 2023, n. 842.

Si analizza ora il progetto di legge di iniziativa di un unico deputato¹⁰⁷, presentato il 30 gennaio 2023 e intitolato «Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali»¹⁰⁸. La proposta in esame intende aggiornare e rafforzare la normativa vigente per contrastare con maggiore incisività episodi di violenza nei confronti degli animali, con l'obiettivo di prevenirne la commissione e di rispondere efficacemente a tali crimini. A sostegno di questo intervento, va segnalata l'inquietante crescita di delitti verso gli animali che spesso vengono documentati in video e diffusi sui *social media*, alimentando l'indignazione pubblica e sollevando una forte richiesta di giustizia da parte della

¹⁰⁷ Si tratta di Walter Rizzetto, iscritto al gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia (FDI).

¹⁰⁸ Per consultare il Progetto di Legge si rimanda al seguente indirizzo: <https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=842&sede=&tipo=>

comunità¹⁰⁹. Di fronte a evidenze scientifiche sempre più chiare, che confermano una correlazione tra la violenza sugli animali e lo sviluppo di comportamenti antisociali e pericolosi nei confronti di altri individui, diventa urgente predisporre un sistema punitivo efficace e proporzionato. L'obiettivo è quello di riconoscere agli animali una tutela adeguata, in quanto esseri senzienti, e non solo un riflesso del sentimento umano. A testimonianza dell'inefficacia dell'attuale sistema sanzionatorio, inoltre, va considerato che i reati di uccisione e maltrattamento degli animali sono oggi puniti meno severamente rispetto al reato di furto di un bene mobile¹¹⁰, dove l'oggetto è una cosa inanimata priva di sensibilità. Questa sproporzione evidenzia l'arretratezza della normativa, che non appare più in grado di garantire una protezione adeguata agli animali, né fungere da reale deterrente per i potenziali autori di tali crimini.

Il progetto di legge si struttura in soli tre articoli: l'articolo 1, come nelle precedenti proposte esaminate, modifica la rubrica del Titolo IX-*bis* del secondo libro del Codice penale, sostituendolo con: «Dei delitti contro gli animali», superando il tradizionale paradigma del sentimento umano. L'articolo 2 modifica i delitti di uccisione e maltrattamento di animali, rafforzando il sistema sanzionatorio e innalzando la pena della reclusione prevista all'articolo 544-*bis* a «da sei mesi a cinque anni» e le pene alternative della reclusione o della multa di cui all'articolo 544-*ter* a «da cinque mesi a tre anni» e «da 10.000 a 40.000 euro». Infine, l'articolo 3 modifica la contravvenzione dell'abbandono di animali prevista dall'articolo 727, punita con «l'arresto fino a due anni e sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 25.000 euro».

Il progetto di legge è stato assegnato il 27 febbraio 2023 alla II Commissione Giustizia in sede referente e l'esame è iniziato il 20 giugno 2023. Pur dichiarando l'intento di rafforzare la tutela degli animali e di migliorare l'efficacia del sistema sanzionatorio, questa proposta di legge si limita a prevedere un incremento delle pene solo per alcuni dei

¹⁰⁹ Si ricorda il caso del cane ferocemente ucciso in Calabria a Sanginetto, in provincia di Cosenza, ad opera di quattro ragazzi poco più che maggiorenni che hanno torturato e impiccato l'animale, riprendendo l'intera scena in un video poi diffuso sui *social network*. Questo episodio ha scatenato nella comunità un'ondata di collera e sdegno, spingendo numerosi cittadini a recarsi sul luogo del delitto per chiedere giustizia. Al termine del processo, i colpevoli sono stati condannati al massimo edittale della pena, fissata a un anno e quattro mesi, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: una sentenza (Trib. Pen. Paola, 26 maggio 2017, n. 434) percepita come del tutto inadeguata alla gravità di un atto così crudele, che denota un alto livello di devianza e insensibilità sociale.

¹¹⁰ L'articolo 624 del Codice penale punisce chi si impossessa di una cosa mobile altrui con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la pena pecuniaria.

reati già previsti, senza introdurre innovazioni che possano incidere concretamente sulla prevenzione e repressione delle condotte violente verso gli animali. La proposta, strutturata in soli tre articoli, appare riduttiva rispetto alle dichiarazioni d'intenti: l'aumento delle sanzioni, peraltro non particolarmente significativo, difficilmente produrrà il cambiamento necessario in un ambito in cui le criticità non riguardano solo l'entità delle pene, ma l'efficacia complessiva della risposta giuridica e la coerenza normativa. Il progetto, inoltre, interviene esclusivamente sulle pene dei principali delitti del Titolo IX-*bis* e sulla contravvenzione di cui all'articolo 727, escludendo dall'ambito di intervento i reati legati alla criminalità organizzata. La disciplina sulla confisca obbligatoria e le pene accessorie rimane invariata e non vengono introdotte nuove figure di reato, né si prevede l'inclusione delle ipotesi colpose. Restano quindi irrisolti i nodi più critici del sistema attuale, ampiamente analizzati nel primo capitolo, e non vengono previsti strumenti di prevenzione, come percorsi educativi volti a incentivare la sensibilizzazione e il rispetto verso gli animali. Ne deriva un intervento che rischia di essere percepito come un semplice aggiustamento, piuttosto che come una risposta concreta alle richieste di cambiamento.

1.4. Progetto di Legge della Camera dei Deputati del 20 aprile 2023, n. 1109.

Continua ora l'indagine procedendo ad analizzare il progetto di legge presentato il 20 aprile 2023 ad iniziativa di più deputati appartenenti ad un unico gruppo parlamentare¹¹¹, che si intitola «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali, di tutela degli animali di affezione e di compagnia e di assistenza veterinaria gratuita»¹¹². Tale proposta intende riformare la normativa vigente alla luce dell'introduzione della tutela degli animali all'interno dell'articolo 9 della Costituzione, tra i principi fondamentali del nostro ordinamento. Come evidenziato in precedenza, la recente riforma costituzionale riflette una crescente consapevolezza sociale e culturale sul tema, affidando espressamente allo Stato la responsabilità di disciplinare questo ambito tramite una riserva di legge assoluta. Si tratta di un cambiamento in linea con gli orientamenti del diritto europeo, che con l'articolo 13 del TFUE impone agli Stati membri di considerare gli

¹¹¹ Si tratta dei deputati iscritti al gruppo parlamentare Lega – Salvini Premier, in particolare: Francesco Bruzzone, Riccardo Molinari, Ingrid Bisa, Davide Bellomo, Simonetta Matone, Jacopo Morrone, Valeria Sudano, Andrea Barabotti, Gianangelo Bof, Laura Cavandoli, Dario Giagoni, Simona Loizzo.

¹¹² Per consultare il Progetto di Legge si invita a fare riferimento al seguente indirizzo: <https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=1109&sede=&tipo=>

animali come esseri senzienti e di tener conto del loro benessere in ogni politica attuativa. Tuttavia, questo passo avanti non può certo considerarsi sufficiente: è indispensabile un intervento complessivo sulla normativa interna, per delineare un quadro giuridico più chiaro e coerente che permetta di prevenire e contrastare efficacemente i crimini contro gli animali, con sanzioni adeguate e misure preventive mirate. Pertanto, l'obiettivo dichiarato di questo progetto è proprio quello di integrare e rafforzare il sistema normativo esistente, aggiornandolo sia rispetto ai recenti sviluppi costituzionali, sia nel contesto europeo, affinché risulti in grado di affrontare in modo strutturato e rigoroso la questione animale.

La proposta di legge si compone di ventisei articoli: l'articolo 1 enuncia l'oggetto e le finalità della legge, affermando che essa disciplina «le modalità e le forme di tutela degli animali di affezione e di compagnia»; in aggiunta, all'articolo 2, fornisce una definizione chiara di animale di affezione e di compagnia ai fini della legge, specificando che si tratta di «un animale accompagnato da una persona che non abbia interesse a ricavarne qualsivoglia profitto e che abbia con lo stesso un legame affettivo o, comunque, di natura emozionale». Questo progetto di legge si distingue chiaramente rispetto a quelli esaminati in precedenza per un aspetto peculiare: esso limita il suo intervento esclusivamente alla tutela degli animali domestici, vale a dire quegli animali con cui l'uomo instaura tipicamente un rapporto di attaccamento e vicinanza emotiva, dove entrano in gioco sentimenti di empatia e affetto. Si noti, la legge 20 luglio 2004, n. 189 attualmente in vigore adotta un approccio più inclusivo, estendendo le garanzie di tutela a tutte le specie animali, senza operare distinzioni basate sulla loro tipologia o finalità d'uso; limitare la protezione ai soli animali domestici, pertanto, implicherebbe una retrocessione significativa rispetto all'obiettivo di una tutela globale e completa degli animali, lasciando fuori dall'ambito di protezione un numero considerevole di esseri viventi. Introdurre una distinzione di questo tipo, infatti, rischierebbe di creare una gerarchia di protezione giuridica basata sul livello di empatia umana per determinate specie, contribuendo a configurare una tutela degli animali ancora indiretta e condizionata alla sensibilità umana, mantenendo così una visione antropocentrica. In questo modo, l'animale continua ad essere oggetto di protezione solo in quanto suscita sentimenti umani, senza che venga riconosciuto come meritevole di tutela diretta per il proprio valore intrinseco. Una simile impostazione risulterebbe non solo inadeguata rispetto agli sviluppi etici e scientifici che riconoscono il valore intrinseco di ogni specie, ma finirebbe anche per ridurre l'efficacia

complessiva del sistema normativo in materia. Per garantire un sistema equo ed efficace, è dunque essenziale che la protezione giuridica non si limiti agli animali per i quali l'uomo nutre affetto, ma che includa, come già avviene con la normativa vigente, tutti gli animali senza distinzioni. L'articolo 3 continua, individuando l'ambito di applicazione del progetto di legge, dal quale si escludono i casi previsti dall'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale; norma che, dunque, rimane in vigore. Si entra nel vivo degli interventi con l'articolo 4, volto a modificare la rubrica del Titolo IX-*bis* del secondo libro del Codice penale, che risulta: «Dei delitti contro gli animali e il sentimento per gli animali». Questa parziale variazione rispetto alla formulazione attuale appare un timido tentativo di aggiustamento, incapace di superare definitivamente il tradizionale paradigma del sentimento umano, in linea con quello stesso atteggiamento di compromesso del legislatore che ha condizionato l'intera riforma del 2004. Inoltre, non sembra in linea con il progressivo approccio zoocentrico adottato dalla giurisprudenza, che attribuisce agli animali lo status di destinatari dell'offesa e non di meri oggetti passivi. Gli articoli 5 e 6 integrano e modificano i delitti di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinqies*, includendo al loro interno la condotta di partecipazione, con la finalità di disincentivare il pubblico a prendere parte a tali attività e, di conseguenza, scoraggiarne l'organizzazione; rafforzano, inoltre, parzialmente, il quadro sanzionatorio: la pena pecuniaria del primo delitto aumenta a «da 5.000 a 20.000 euro», la pena detentiva del secondo è portata a «da due a quattro anni». L'articolo 7 interviene sulla disciplina prevista all'articolo 544-*sexies*, estendendo la confisca obbligatoria al caso di decreto penale di condanna, ex articolo 459 del Codice di procedura penale, anche per il delitto di uccisione di animali di cui all'articolo 544-*bis*, sia che si tratti di delitti consumati, sia in caso di mero tentativo. Inoltre, può costituire oggetto di confisca anche la prole nata dopo il provvedimento di sequestro e ai soggetti condannati è negata la detenzione di animali. In relazione alle pene accessorie, la sospensione da qualunque attività che implichi l'uso di animali a fini commerciali o ludici può durare da uno a sei anni. L'articolo 8 si dedica ai delitti di uccisione e maltrattamento di animali, introducendo nuove figure di reato. Innanzitutto, modifica il dettato dell'articolo 544-*bis*: al primo comma, sostituisce i parametri della crudeltà e assenza di necessità con la seguente formula «salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali» e aumenta la pena della reclusione a «da sei mesi a tre anni». Ora, considerato che la presente proposta lascia invariato l'articolo 19-*ter* delle

disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, non risulta chiaro il motivo per cui si desideri aggiungere tale inciso all'interno del dettato normativo. Questa scelta sembra infatti sottolineare, in modo ridondante, che l'uccisione di animali è consentita nell'esercizio di alcune attività regolate dalle leggi speciali. Si aggiunge un secondo comma, che dispone un aumento di pena della metà ove il fatto sia diffuso tramite sistemi informatici e la riduzione della metà per chiunque contribuisca alla diffusione. Tale introduzione, volta a sanzionare la diffusione di materiali che documentano crimini contro gli animali, risponde efficacemente alla crescente necessità di contrastare questo fenomeno. In un'epoca caratterizzata da una rapida e ampia circolazione di contenuti sui *social media*, questa norma ha l'obiettivo di limitare l'impatto negativo di tali atti riprovevoli, la cui visibilità può incentivare emulazioni o banalizzare la violenza, arginando queste condotte. A seguire, è introdotta una nuova figura di reato all'interno dell'articolo 544-*bis*-1, rubricato «Strage di animali», volta a punire chiunque metta in pericolo la vita di più animali nel tentativo di ucciderne taluni, con la conseguenza che da tale condotta derivi la morte di una o più creature. Riguardo l'articolo 544-*ter*, restano immutati i requisiti della crudeltà e dell'assenza di necessità, a seguito dei quali è inserito l'inciso «e comunque salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali». È inclusa la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura tra le condotte configuranti il delitto, le quali sono punite con la reclusione «da quattro mesi a due anni» e con la pena pecuniaria, il cui importo rimane invariato. Alla stessa pena, inoltre, sono sottoposti coloro che utilizzano collari elettrici o sottopongono l'animale ad interventi chirurgici che ne modificano l'aspetto, finalizzati a scopi non terapeutici. Analogamente, anche per il delitto di maltrattamento di animali, si dispone l'aumento della metà della pena per chi diffonde il fatto tramite sistemi informatici, mentre è prevista una riduzione della metà per chiunque favorisca la circolazione del materiale. Infine, si interviene sul trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di uccisione o danneggiamento di animali altrui, all'articolo 638, aumentando la pena al primo comma a «reclusione da sei mesi a due anni o con la multa fino a 1.000 euro» ed introducendo la procedibilità d'ufficio. Per quanto riguarda il secondo comma, la pena detentiva è innalzata a «da uno a cinque anni». L'articolo 9 della proposta di legge introduce una nuova fattispecie di reato che si colloca nell'articolo 544-*ter*-1 ed è dedicata al «Contrasto della zoerastia e della zoopornografia», punendo tutta una serie di condotte che coinvolgono lo

sfruttamento sessuale degli animali, come l'esecuzione di determinati atti, l'organizzazione, la distribuzione e la detenzione di materiale e l'istigazione a commettere il reato. L'articolo 10 aggiunge un ultimo comma all'articolo 54 del Codice penale, che disciplina lo stato di necessità, estendendo la disciplina di cui al primo comma all'ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale da un pericolo attuale di morte o gravi lesioni, sempre tenendo a mente il principio di proporzionalità e facendo salvo l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale. Gli articoli successivi affrontano aspetti cruciali per garantire una corretta applicazione delle norme penali e il raggiungimento di una tutela effettiva, come l'individuazione delle competenze della polizia giudiziaria, l'istituzione di strutture dedicate all'accoglienza degli animali vittime di reato e la promozione di percorsi formativi con cadenza annuale, finalizzati a promuovere la prevenzione attraverso la sensibilizzazione e l'educazione. In particolare, riguardo agli animali di affezione e di compagnia, il progetto di legge modifica la normativa vigente¹¹³ aumentando le sanzioni, individuando alcuni diritti fondamentali di cui gli animali sono titolari¹¹⁴ e disciplinando alcune problematiche attuali come l'affidamento in caso di separazione dei coniugi, in caso di morte del proprietario o detentore, l'accesso nei locali e sui mezzi di trasporto pubblico e l'obbligo di segnalazione di animali abbandonati. Si introduce il diritto al risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali in caso di danno a tali animali, imponendo al giudice di valutarne l'entità tenendo conto della relazione affettiva con il proprietario. Infine, il progetto di legge si conclude con l'articolo 26, che introduce l'accesso gratuito all'assistenza sanitaria veterinaria di base per gli animali di affezione e di compagnia appartenenti a soggetti con redditi particolarmente bassi. Questa previsione rappresenta un passo importante verso l'affermazione del principio secondo cui la tutela degli animali non deve essere condizionata dalle possibilità economiche dei loro proprietari, contribuendo così a contrastare il fenomeno dell'abbandono e a favorire un trattamento dignitoso per tutti.

¹¹³ Si tratta della Legge 4 novembre 2010, n. 201 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.»

¹¹⁴ L'articolo 16 del progetto di legge recita: «Gli animali sono esseri senzienti e la legge ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche. La detenzione a qualunque titolo degli animali deve sempre avvenire nel rispetto del diritto alla vita, alla salute e a una esistenza dignitosa e rispettosa delle caratteristiche etologiche, salvo quanto autorizzato da leggi speciali. È vietato, salvo quanto previsto dal codice penale, l'allontanamento coatto di animali di affezione e di compagnia dalla propria famiglia.»

Tuttavia, l'effettiva efficacia della misura dipenderà dall'adeguato stanziamento di risorse e dalla capacità di garantire un accesso al servizio su tutto il territorio nazionale.

Il progetto di legge è stato assegnato il 15 giugno 2023 alla II Commissione Giustizia in sede referente e l'esame è iniziato il 24 gennaio 2024. Nonostante l'introduzione di importanti misure volte a rafforzare la normativa vigente, la scelta di limitare il proprio ambito di applicazione ai soli animali di affezione e di compagnia ne compromette ampiamente la portata; la differenziazione tra animali, infatti, rappresenta un grave passo indietro rispetto alla normativa attuale, la quale garantisce una tutela uniforme indipendentemente dalla specie. Questa impostazione non solo frammenta la protezione giuridica, ma sembra basarsi su una visione antropocentrica che privilegia gli animali per cui l'uomo prova empatia, trascurando il valore intrinseco di tutti gli esseri senzienti, orientamento confermato anche dalla proposta di modifica del Titolo IX-*bis*. Inoltre, il progetto mantiene inalterata – sottolineandola, anzi, diverse volte – la clausola che fa salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di animali, evidenziando una volontà di non interferire con ambiti tradizionalmente oggetto di accesi dibattiti. Questa scelta sembra contraddire l'obiettivo dichiarato di rafforzare la tutela degli animali, lasciando intatti i settori in cui le critiche al sistema normativo sono più forti. Nel complesso, il progetto si limita a un intervento parziale e compromissorio, che non tiene conto dei recenti sviluppi in ambito giurisprudenziale e sociale, dove emerge con forza l'esigenza di un approccio zoocentrico che ponga l'animale, e non il sentimento umano, al centro della tutela. Una normativa realmente innovativa dovrebbe superare queste distinzioni, riconoscendo la dignità e il valore di tutti gli animali e affrontando senza timori le criticità legate agli ambiti più controversi.

1.5. Progetto di Legge della Camera dei Deputati dell'11 settembre 2023, n. 1393.

L'ultimo progetto di legge oggetto di analisi nel presente elaborato si intitola «Modifica dell'articolo 544-*bis* del codice penale, in materia di uccisione di animali, e istituzione della Giornata nazionale per la convivenza responsabile dell'uomo con gli animali»¹¹⁵, presentato l'11 settembre 2023 ad iniziativa di più membri di uno stesso

¹¹⁵ Si invita a consultare il testo del Progetto di Legge al seguente indirizzo: <https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=1393&sede=&tipo=>

gruppo parlamentare¹¹⁶. La proposta di legge trae origine dal tragico evento verificatosi il 31 agosto 2023, data in cui l'orsa Amarena, uno degli esemplari simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, è stata barbaramente uccisa da un commerciante con più colpi di fucile per essersi avvicinata a un pollaio. L'episodio è avvenuto in provincia dell'Aquila e al momento dell'uccisione l'orsa si trovava in una posizione innocua, girata di schiena e a quattro zampe, del tutto inconsapevole del pericolo imminente. Per di più, Amarena non era sola: accanto a lei c'erano i suoi due cuccioli, ancora dipendenti dalle sue cure, che, spaventati dal rumore dei colpi, si sono dispersi nei boschi circostanti, mettendo ulteriormente a rischio la loro sopravvivenza. Ciò che rende il fatto ancor più grave è che Amarena apparteneva alla specie a rischio di estinzione dell'Orso bruno marsicano, con una popolazione stimata di appena cinquanta esemplari. La sua uccisione, dunque, «non è soltanto un crimine contro la vita di un altro essere senziente, il quale peraltro non rappresentava un pericolo nessuno, ma costituisce anche un danno irreparabile per la conservazione di una specie a rischio e quindi per la biodiversità tutta».¹¹⁷ Amarena era ben nota ai residenti locali e ai numerosi turisti che visitavano il Parco; la sua presenza, mai associata a comportamenti aggressivi, simboleggiava la possibilità di una convivenza pacifica tra esseri umani e grandi carnivori. L'assenza di qualunque giustificazione per un gesto tanto crudele evidenzia la necessità di azioni più decise per proteggere le specie protette e sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore della fauna selvatica. La proposta di legge mira, innanzitutto, a contrastare la pericolosità sociale di individui che si rendono responsabili di tali atti, spesso – e addirittura – dotati di porto d'armi. Inoltre, intende promuovere un cambiamento culturale per arginare il crescente clima di ostilità e disinformazione diffuso in Italia nei confronti dei grandi carnivori, spesso vittime di una narrativa ingiustamente negativa: è fondamentale non solo tutelarne la vita e il benessere, ma anche riconoscere il ruolo imprescindibile all'interno degli ecosistemi naturali. L'obiettivo è, dunque, la promozione di un maggiore impegno nella convivenza rispettosa tra l'essere umano e gli animali e far sì che la vicenda di Amarena sia un monito affinché si intraprenda una strada più consapevole, che metta al centro il rispetto per tutte le forme di vita e la conservazione del patrimonio naturale per le generazioni future.

¹¹⁶ Tale proposta è presentata congiuntamente dai deputati iscritti al gruppo parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), quali: Luana Zanella, Angelo Bonelli, Devis Dori.

¹¹⁷ Si esprime in tal senso l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) in un comunicato del 26 giugno 2024.

Il progetto di legge è costituito da due articoli: l'articolo 1 intende rafforzare il trattamento sanzionatorio del delitto di uccisione di animali, di cui all'articolo 544-*bis*, innalzando la pena detentiva a «da due anni a sei anni» prevedendo, in aggiunta ad essa, la pena pecuniaria «da 10.000 a 50.000 euro». Oltre a ciò, insieme ai parametri della crudeltà e dell'assenza di necessità viene inserito il concetto di «angheria», inteso come atto di prepotenza, sopruso, vessazione¹¹⁸. La distinzione tra crudeltà e angheria nei confronti degli animali evidenzia due diversi sentimenti alla base delle azioni: la crudeltà si concentra sull'inflizione gratuita e deliberata di sofferenza, spesso per insensibilità o sadismo, mentre l'angheria riflette una volontà di dominio e sopraffazione, radicato nel desiderio dell'uomo di affermare il proprio controllo sugli altri esseri viventi. L'articolo 2, infine, propone l'istituzione della Giornata nazionale della convivenza responsabile dell'uomo con gli animali nella significativa data del 31 agosto, giorno in cui Amarena è stata uccisa. Questa iniziativa rappresenta un'occasione importante per sensibilizzare la società sull'importanza di un rapporto equilibrato e rispettoso tra le due specie. Durante la giornata, vengono promossi eventi, attività culturali e dibattiti: l'obiettivo principale è favorire una maggiore consapevolezza sulla ricchezza della biodiversità locale, educando i cittadini ad adottare comportamenti che garantiscano una pacifica coesistenza con gli animali presenti nei diversi habitat. Tale iniziativa, inoltre, sottolinea il valore della conoscenza e del rispetto verso gli animali come parte integrante del patrimonio culturale del nostro territorio.

La presente proposta di legge è stata assegnata alla II Commissione Giustizia in sede referente il 26 gennaio 2024 e l'esame è iniziato il 14 febbraio dello stesso anno. Il progetto, pur avendo l'obiettivo di rafforzare la protezione degli animali e promuovere una convivenza pacifica con gli umani, si limita ad apportare modifiche al trattamento sanzionatorio di un singolo delitto e ad istituire una giornata nazionale dedicata. Sebbene l'aggravamento delle pene rappresenti un segnale importante, si tratta di un intervento limitato che non affronta le numerose lacune presenti nella normativa vigente, né introduce misure strutturali capaci di garantire una reale tutela degli animali a trecentosessanta gradi. Nonostante ciò, l'istituzione di una giornata nazionale è un'iniziativa positiva, in quanto rappresenta un efficace strumento educativo e un'opportunità per sensibilizzare la comunità, diffondere la conoscenza delle specie animali e promuovere una cultura basata

¹¹⁸ La definizione è fornita dall'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani.

sul rispetto e sulla responsabilità nei confronti di queste creature. Affiancare tale misura a una riforma più incisiva sarebbe fondamentale per raggiungere un equilibrio tra sensibilizzazione e intervento concreto.

2. Analisi delle innovazioni proposte e loro impatto sul diritto penale.

Alla luce dello studio condotto sui cinque progetti di legge esaminati, è possibile ripercorrere le principali modifiche e innovazioni proposte, valutandone l'efficacia e il livello di consenso che riscuotono, con l'obiettivo di analizzare gli strumenti offerti per contrastare e arginare le condotte violente sugli animali, che ancora oggi non trovano una risposta adeguata nel nostro sistema giuridico. L'attuale normativa si presenta caratterizzata, infatti, da un sistema sanzionatorio debole, privo di una reale efficacia deterrente, e da una disciplina che fatica a rispondere tempestivamente alle esigenze moderne. A ciò, si aggiunge la mancanza di investimenti sul piano della prevenzione e dell'educazione, che sono fondamentali per costruire una cultura del rispetto verso gli animali.

I progetti di legge analizzati recano le firme di partiti e gruppi politici diversi, il che dimostra una condivisa volontà di riformare il quadro normativo vigente e garantire una maggiore tutela agli animali. Questa pluralità di prospettive offre l'opportunità di individuare le migliori soluzioni da ciascun progetto, costruendo una normativa equilibrata e completa che tragga forza dalle diverse sensibilità rappresentate. Le proposte presentano, infatti, analogie su alcuni punti fondamentali, come il rafforzamento delle pene, ma divergono significativamente su altri aspetti, rivelando differenti approcci al tema. Tutti i progetti convergono sulla necessità di configurare un sistema sanzionatorio più rigoroso, prevedendo un inasprimento delle pene per chi commette crimini contro gli animali, disponendo talvolta l'applicazione congiunta della pena detentiva e pecuniaria. Tuttavia, in alcuni casi, l'aumento delle pene proposto appare ancora insufficiente a garantire una tutela realmente efficace. Si rileva, inoltre, una concordanza quasi unanime sull'estensione della disciplina della confisca obbligatoria, prevista dall'articolo 544-*sexies*, anche ai casi di decreto penale di condanna, per i delitti del Titolo IX-*bis* consumati o fermatisi al tentativo. Di particolare rilievo è la proposta, avanzata dalla maggioranza dei progetti, di includere in tale disciplina anche il delitto di uccisione di animali, colmando una lacuna normativa

molto criticata: la sua esclusione ad opera della legge 20 luglio 2004, n. 189, infatti, aveva sollevato diverse perplessità. Per quanto giustificabile la scelta di non applicare la confisca obbligatoria ad un animale ormai deceduto, in quanto priva di un impatto pratico, tale impostazione trascura un aspetto rilevante: la possibilità di una condanna per tentata uccisione dell'animale. In tale caso, l'esclusione appare incoerente con la finalità preventiva e dissuasiva della misura accessoria, la quale dovrebbe mirare a impedire la reiterazione del comportamento illecito. Un ulteriore aspetto critico emerge rispetto alle pene accessorie: non è chiaro, infatti, il motivo per cui esse siano espressamente previste per il meno grave delitto di maltrattamento di cui all'articolo 544-ter, ma non trovino applicazione in caso di uccisione di animali. Questa disparità sembra difficilmente giustificabile dal punto di vista della coerenza del sistema normativo, considerando che le pene accessorie rivestono un ruolo fondamentale nel garantire una protezione futura. L'esclusione di tale delitto indebolisce l'efficacia complessiva del sistema sanzionatorio, vanificando in parte l'intento repressivo e preventivo della normativa; la proposta di uniformare l'applicazione delle misure accessorie nei reati contro gli animali, dunque, garantirebbe maggiore coerenza e una tutela più efficace. Una delle questioni più contestate riguarda la rubrica del Titolo IX-bis: se, per alcuni, è giunto il momento di superare la visione tradizionale che condiziona la tutela degli animali alla sensibilità umana, sdoganando il corretto modo di approcciarsi agli animali e aprendo le porte ad ulteriori interventi normativi; altri, diversamente, non intendono abbandonare il sentimento umano di pietà, adottando soluzioni intermedie di compromesso. Un simile contrasto emerge anche rispetto all'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale: alcuni progetti ne propongono l'abrogazione, mentre altri ne rafforzano la portata, ribadendone l'esistenza all'interno delle norme che disciplinano i reati contro gli animali, con un atteggiamento che rischia di risultare, peraltro, ridondante. Un altro tema delicato affrontato da alcune proposte riguarda l'introduzione di fattispecie colpose per punire i comportamenti negligenti, oggi esclusi dalla configurazione dei reati come delitti, in seguito alla riforma del 2004. Le soluzioni proposte variano: alcuni progetti optano per l'inserimento della colpa all'interno delle disposizioni già esistenti, prevedendo una diminuzione della pena, altri preferiscono introdurre nuove norme *ad hoc*. Ancora, la contravvenzione prevista dall'articolo 727 rappresenta un ulteriore punto di divergenza: alcuni progetti ne propongono l'abrogazione, trasferendo le condotte di abbandono di

animali e di detenzione degli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura all'interno dell'articolo 544-ter, configurandole quindi come delitti. Altre proposte, più timidamente, mantengono inalterato il primo comma, limitandosi a trasferire la sola condotta di detenzione nel Titolo IX-bis. Tra le innovazioni positive, si segnala l'inclusione della condotta di partecipazione nei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies, una misura necessaria per colpire alla radice l'organizzazione di eventi illeciti. Degna di nota è anche l'introduzione di aggravanti che comportano un aumento di pena ove i fatti sono commessi in presenza di minori, dato il grave impatto psicologico che tali episodi possono avere sui più giovani, e per fatti registrati e diffusi online, un fenomeno in crescente aumento che banalizza e incentiva la violenza per ottenere visibilità. Nuove figure di reato proposte, inoltre, includono la strage di animali, la zoerastia e la zoopornografia. Atteso che per ottenere una tutela piena e soddisfacente per gli animali non è sufficiente limitarsi a rafforzare il sistema sanzionatorio, si segnala l'attenzione di molti progetti al campo della prevenzione e dell'educazione, istituendo percorsi formativi per alcune figure professionali legate a funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e per i docenti scolastici, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto degli animali, così come l'istituzione di una giornata nazionale dedicata alla convivenza responsabile tra l'uomo e gli animali. Infine, le proposte mirano ad adeguare la normativa italiana ai principi europei e alle recenti modifiche costituzionali, riconoscendo agli animali lo *status* di esseri senzienti. Tuttavia, alcuni progetti si concentrano esclusivamente sugli animali di affezione, creando una distinzione che rischia di rappresentare un passo indietro rispetto alla normativa attuale. Occorre tener presente, infatti, che una normativa davvero efficace deve mettere da parte una visione antropocentrica e riconoscere dignità e protezione a tutti gli animali, indipendentemente dal sentimento che essi suscitano nell'essere umano.

3. Riflessioni sulle iniziative di supporto pratico e complementari.

Un quadro normativo efficace per la tutela degli animali non può prescindere da un approccio integrato, che vada oltre il mero rafforzamento delle sanzioni penali. Accanto alle modifiche al Codice penale e, in generale, alla normativa vigente in materia di animali, è indispensabile prevedere misure complementari che investano in prevenzione,

sensibilizzazione e risorse concrete per garantire l'applicazione pratica delle leggi. La protezione degli animali, infatti, rischia di risultare vanificata se non è sostenuta da interventi strutturali che incidano sui fattori culturali, sociali ed economici alla base di molte condotte antisociali. Un approccio completo deve includere strategie che mirino a educare la popolazione al rispetto per gli animali, offrire soluzioni immediate per la gestione delle emergenze e sostenere chi si prende cura di tali esseri viventi. Questi strumenti, se ben calibrati, non solo ampliano l'efficacia della normativa, ma favoriscono anche un cambiamento culturale di lungo periodo, indispensabile per ridurre i crimini contro gli animali e promuovere una convivenza pacifica. È in questo contesto che si inseriscono alcune proposte avanzate dai progetti di legge analizzati, come l'assistenza veterinaria gratuita per i proprietari con redditi bassi, la creazione di centri di accoglienza per animali abusati e nuove modalità di affidamento per gli animali sequestrati o confiscati. Questi interventi dimostrano una consapevolezza crescente dell'importanza di affiancare alle modifiche normative strumenti che affrontino in modo concreto le problematiche legate alla tutela animale. In quest'ottica, si può immaginare uno scenario futuro in cui il legislatore lavori non solo a modifiche isolate, ma ad una revisione organica della disciplina, capace di garantire coerenza e una protezione effettiva per tutti gli animali, tenendo conto della concreta applicabilità delle norme: anche la migliore delle riforme rischia di essere vanificata senza risorse adeguate e senza un sistema coordinato per il monitoraggio e l'attuazione. Come anticipato, tra i diversi strumenti proposti dai progetti di legge si segnala l'iniziativa di istituire centri di accoglienza e recupero per gli animali vittime di reato su tutto il territorio nazionale, anche sfruttando strutture già esistenti. Questa misura risponde alla necessità di affrontare uno dei problemi più critici della normativa attuale: la carenza di luoghi sicuri in cui collocare gli animali abusati o maltrattati. In assenza di strutture idonee, infatti, questi animali sono spesso costretti a rimanere nell'abitazione del loro maltrattatore o in condizioni di detenzione provvisoria, aggravando ulteriormente il loro stato di sofferenza e ostacolando il processo di recupero fisico e psicologico. Un aspetto interessante della proposta è la possibilità di utilizzare strutture già esistenti come canili, rifugi o altre realtà simili, attraverso un loro adattamento alle esigenze specifiche degli animali che saranno ospitati. Questo approccio potrebbe ridurre i costi iniziali di realizzazione e garantire una più rapida operatività dei centri, sfruttando risorse e competenze già presenti sul territorio; tuttavia, sarà essenziale

prevedere standard di qualità e requisiti tecnici adeguati ad assicurare un'efficace accoglienza. L'istituzione di tali centri rappresenterebbe un passo fondamentale verso una tutela concreta degli animali, garantendo loro non solo protezione immediata, ma anche interventi di cura e riabilitazione che favoriscano il reinserimento in un ambiente sicuro e rispettoso delle loro esigenze etologiche, in vista di una futura adozione o di una collocazione definitiva. Questi luoghi, oltre a offrire riparo, potrebbero svolgere un ruolo educativo e sensibilizzante, promuovendo la consapevolezza sulla gravità dei reati contro gli animali e sull'importanza di adottare comportamenti rispettosi nei loro confronti. Per quanto riguarda il finanziamento di tali strutture, le proposte avanzano soluzioni diversificate. Una delle ipotesi prevede l'istituzione di un contributo obbligatorio da parte di specifici soggetti, come allevatori, importatori di animali non appartenenti alle specie protette e coloro che catturano e detengono fauna selvatica. L'importo di tale contributo sarebbe proporzionato al tipo di animale coinvolto, creando così un sistema di responsabilizzazione che lega chi trae beneficio economico dagli animali al sostegno delle loro esigenze di tutela. Un'altra soluzione proposta è la creazione di un fondo statale dedicato, da destinare ai comuni che presentino specifica richiesta, garantendo così una gestione più centralizzata e uniforme delle risorse. Questa combinazione di interventi normativi e finanziari risponde a una duplice esigenza: da un lato, fornire un supporto immediato agli animali vittime di reato; dall'altro, costruire un sistema sostenibile nel tempo, capace di assicurare una gestione efficace e continuativa di tali centri. L'effettiva realizzazione di questa misura dipenderà, ad ogni modo, dalla capacità di coordinare le diverse risorse disponibili e di integrare le nuove strutture in una rete già esistente, promuovendo una sinergia tra enti locali, organizzazioni di tutela animale e istituzioni statali. Solo con un approccio combinato, infatti, sarà possibile trasformare questa proposta in una realtà concreta e in uno strumento efficace per migliorare la tutela degli animali nel nostro ordinamento. Un'altra importante lacuna a cui alcuni progetti di legge intendono porre rimedio riguarda l'affidamento degli animali vivi sequestrati o confiscati, un tema cruciale per garantire una protezione immediata ed efficace agli animali vittime di abusi. Le proposte prevedono che tali animali siano affidati in via definitiva alle associazioni e agli enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale. Questo affidamento avverrebbe previo versamento di una cauzione, che rappresenta una forma di garanzia economica: tale somma potrà essere

restituita al proprietario qualora venga dichiarato innocente, oppure confermata in favore dell'associazione affidataria in caso di condanna. Gli enti incaricati, a loro volta, avrebbero la facoltà di individuare persone idonee a cui assegnare la custodia degli animali, garantendo un ambiente sicuro e adeguato alle loro esigenze. Questa proposta appare particolarmente rilevante, poiché introduce una regolamentazione chiara e funzionale, evitando che gli animali restino per lungo tempo in situazioni precarie; inoltre, l'attribuzione di un ruolo centrale agli enti specializzati rappresenta un passo avanti verso una gestione più consapevole orientata al loro benessere. Tale intervento configura un sistema di protezione in grado di agire tempestivamente e in modo responsabile e può contribuire a rafforzare la fiducia nella capacità della normativa di garantire non solo la punizione dei reati, ma anche un'effettiva tutela delle vittime. Ancora, un'ulteriore proposta degna di nota è quella di introdurre l'assistenza veterinaria sanitaria di base gratuita per i proprietari di animali domestici con reddito molto basso, che rappresenta una misura di grande valore sociale e culturale. Essa risponde a una delle principali difficoltà che molti possessori di animali si trovano ad affrontare: l'alto costo delle prestazioni veterinarie, che spesso costringe le persone più vulnerabili a sacrificare la salute dei propri animali o, peggio ancora, ad abbandonarli. In particolare, per molti soggetti, gli animali non sono solo compagni di vita, ma veri e propri membri della famiglia, che offrono sostegno emotivo e affettivo in contesti di solitudine e difficoltà, come una delle poche fonti di affetto e compagnia. Non garantire loro l'accesso alle cure sanitarie minime, quindi, non solo compromette il benessere degli animali, ma mina anche il supporto psicologico che essi offrono ai loro proprietari, che spesso versano in una condizione di fragilità economica e sociale. L'istituzione di un fondo statale per supportare strutture convenzionate con le aziende sanitarie locali competenti, dunque, è una soluzione che garantirebbe un'efficace implementazione della misura. La possibilità di ricevere prestazioni veterinarie come visite preadottive, microchippatura, sterilizzazione, vaccinazioni e primo soccorso, senza gravare sul bilancio familiare, è un passo fondamentale per promuovere la salute e il benessere di tutti gli animali. Queste pratiche, se accessibili anche per le famiglie con risorse limitate, non solo miglioreranno la qualità della vita degli animali, ma contribuiranno anche a un controllo più efficace delle nascite, riducendo il fenomeno del randagismo e contribuendo alla prevenzione di situazioni di abuso e abbandono. Inoltre, questa proposta ha un enorme impatto sui soggetti più

vulnerabili della società, rafforzando il concetto di solidarietà: si sostengono i proprietari offrendo un concreto supporto a coloro che si trovano in difficoltà economiche, migliorando la loro qualità della vita e preservando una parte fondamentale della quotidianità. Non solo, quindi, questa misura aiuta a garantire il diritto alla cura per tutti, senza discriminazioni economiche, ma si inserisce in un quadro di politica sociale che riconosce la relazione profonda tra gli esseri umani e gli animali. L'accesso gratuito alle cure veterinarie contribuirà a un cambiamento culturale che pone al centro il rispetto per gli animali e la consapevolezza che il loro benessere non deve essere subordinato alla condizione economica di chi se ne prende cura. Occorre, dunque, individuare l'equilibrio tra esigenze normative e trasformazione culturale: una tutela effettiva degli animali passa anche dalla promozione di un cambio di paradigma che sposti l'attenzione dalla centralità dell'essere umano a una concezione zoocentrica, in linea con i principi europei. Guardando alle esperienze internazionali, emergono iniziative significative che potrebbero rappresentare modelli ispiratori per il nostro ordinamento. Tra queste, spicca l'introduzione di un certificato obbligatorio che deve firmare chiunque desideri adottare o acquistare un animale. Tale documento attesta non solo l'impegno morale e legale assunto nei confronti dell'animale, ma certifica anche una conoscenza di base delle sue esigenze specifiche, sia a livello etologico che pratico, come ad esempio i bisogni alimentari, gli spazi idonei alla sua specie e l'importanza delle cure veterinarie. Questa misura rappresenta un valido strumento per contrastare acquisti e adozioni effettuati in modo superficiale o impulsivo, spesso dettati da motivazioni di tendenza e non da una reale capacità di prendersi cura dell'animale: tali scelte, infatti, si trasformano frequentemente in abbandoni o maltrattamenti. Al contrario, l'obbligo di acquisire consapevolezza e responsabilità prima dell'acquisto o dell'adozione contribuisce a creare proprietari più preparati e responsabili, a beneficio di una relazione più solida tra l'uomo e l'animale, e previene errori gestionali, promuovendo un cambiamento nel modo di considerare e trattare gli esseri viventi che condividono il nostro spazio vitale. È necessario chiedersi se il legislatore sia pronto a intraprendere un simile percorso, considerando i compromessi che spesso condizionano il processo legislativo.

Lo studio dei diversi progetti di legge presentati offre un'importante panoramica delle attuali proposte legislative, evidenziando come esse mirino a riformare e aggiornare il quadro normativo vigente. Tali iniziative propongono una serie di interventi significativi,

dalle modifiche e integrazioni al Codice penale, all'introduzione di nuove misure concrete, con l'obiettivo di costruire una protezione incisiva per gli animali. Sebbene talune di queste innovazioni non siano prive di criticità e necessitino di un continuo approfondimento, esse riflettono un ampio consenso sulla necessità di un cambio di direzione nella tutela degli animali, orientato verso una normativa più rigorosa e in grado di rispondere alle sfide della società contemporanea. Se, infatti, da un lato, il cuore della riforma deve risiedere nel rafforzamento del sistema penale e nell'abbandono di concezioni antropocentriche che limitano il riconoscimento pieno dei diritti degli animali; dall'altro lato, queste proposte indagano anche strumenti pratici per ottenere un risultato efficiente e completo. È necessario, infatti, guardare a un orizzonte legislativo che sia improntato all'obiettivo generale di creare una legge che non solo si faccia carico della protezione degli animali in un'ottica repressiva a posteriori, ma che intervenga su un piano preventivo ed educativo costruendo una società più responsabile, consapevole e rispettosa. Sebbene il percorso legislativo sia complesso e richieda tempo, le proposte emerse segnano un passo importante verso un cambiamento sostanziale e danno motivo di sperare che, con l'impegno delle istituzioni e della società, si possa giungere a una normativa soddisfacente e completa.

4. L'approvazione del testo definitivo alla Camera e il passaggio al Senato.

Dopo l'analisi approfondita dei testi originari dei cinque progetti di legge assegnati alla II Commissione Giustizia e abbinati in prima lettura alla Camera, è necessario soffermarsi sul recentissimo esito del dibattito parlamentare. La discussione in Assemblea, avviata il 19 novembre 2024 e conclusa il giorno seguente, ha portato all'approvazione di un testo unificato elaborato a partire dal progetto di legge del 13 ottobre 2022, n. 30¹¹⁹, integrato con le disposizioni più significative delle altre proposte abbinate. Il testo definitivo, approvato dalla maggioranza, è stato trasmesso al Senato per la successiva votazione, rappresentando un passaggio cruciale verso una possibile riforma normativa in materia di tutela degli animali.

¹¹⁹ Tale proposta, si ricorda, è a prima firma di Michela Vittoria Brambilla ed è stata sottoscritta da deputati appartenenti a diversi gruppi parlamentari.

Il testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente rappresenta «un primo passo positivo»¹²⁰. Nonostante presenti delle criticità, che si avrà cura di illustrare in questa sede, esso introduce diverse modifiche positive. Il provvedimento ha ricevuto il voto favorevole del centrodestra e l'astensione del centrosinistra e M5S, di conseguenza sono contrastanti i pareri delle diverse parti politiche in merito. Se, per alcuni, si tratta di un testo indebolito e privato del suo contenuto originario; secondo altri, tra cui la prima firmataria della proposta, «per numero e importanza degli articoli modificati, si tratta senza dubbio della riforma più incisiva da decenni su questa materia»¹²¹. Ma si veda ora in dettaglio il testo approvato e trasmesso al Senato, confrontandolo con le disposizioni contenute nelle proposte originarie. *In primis*, andando in ordine, si segnala la novità sostanziale introdotta dall'articolo 1, che trasforma la rubrica del Titolo IX-*bis* in «Dei delitti contro gli animali». Con questo cambiamento epocale, dunque, gli animali sono posti al centro della tutela giuridica, superando l'immenso limite che caratterizza la normativa vigente e armonizzandola con i principi sanciti dalla revisione costituzionale del 2022, in linea con gli orientamenti evolutivi adottati, ormai da tempo, dalla giurisprudenza. Inoltre, è importante sottolineare che la riforma riguarda tutte le specie animali, non limitandosi a quelli di affezione o di compagnia. Per quanto riguarda i delitti di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies*, è rafforzato in entrambi il trattamento sanzionatorio; tuttavia, si sceglie inspiegabilmente di non punire la condotta di partecipazione all'interno del primo. In merito alla disciplina della confisca obbligatoria e delle pene accessorie, è stata soppressa l'intera parte che ne proponeva l'estensione; è confermata, invece, la possibilità di affidare gli animali oggetto di confisca o sequestro ad associazioni o a privati cittadini in via definitiva. Un grande limite del testo approvato è l'eliminazione della possibilità di perseguire le condotte di maltrattamento e uccisione di animali commesse a titolo di colpa: resta dunque immutata la grande lacuna presente nel sistema vigente, di cui si auspicava il superamento. Per quanto concerne le circostanze aggravanti, ne sono state confermate alcune molto significative¹²²; tuttavia, è grave la scelta di non disporre l'aumento di pena nel caso in cui la violenza sia

¹²⁰ Si esprimono in tal senso alcune associazioni che operano nel settore della protezione degli animali, quali: ENPA, Legambiente, LEAL, LEIDAA, LIPU, LNDC Animal Protection, OIPA, WWF Italia.

¹²¹ Queste sono le parole dell'On. Brambilla, relatrice del provvedimento.

¹²² Tra queste, si segnala l'aumento di pena se il fatto è realizzato in presenza di minori, se il fatto è commesso nei confronti di più animali e qualora i fatti siano diffusi attraverso strumenti telematici o informatici.

perpetrata nei confronti degli animali conviventi o con l'uso di armi, entrambi indici di una significativa pericolosità sociale. Un ulteriore punto di contrasto è il leggero aumento di pena per i reati di uccisione e maltrattamento di animali: tale incremento – afferma l'opposizione – non è atto a configurare un sistema più efficace e dissuasivo, consentendo l'accesso a misure alternative come la messa alla prova. Al contrario, i sostenitori sono convinti dell'accrescimento dell'effetto deterrente, poiché adesso nei casi più gravi ci sarà la reale prospettiva del carcere. In relazione all'articolo 727, l'unanimità dell'aula ha concordato con l'aumento di pena per le condotte di abbandono e di detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, le quali, tuttavia, restano qualificate come mere contravvenzioni. È soppressa, inoltre, la proposta di abrogazione dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale. Un'ulteriore novità che ha suscitato sentimenti contrastanti è l'introduzione del divieto nazionale di detenzione alla catena degli animali d'affezione, punito con sanzione amministrativa. Questa misura ha deluso profondamente coloro che speravano in un divieto assoluto, i quali si sono espressi nel senso di «un vero e proprio regresso nella tutela giuridica degli animali del tutto non in linea con altre fonti normative vigenti»¹²³, facendo riferimento con ciò alle leggi adottate da diverse regioni che non operano distinzioni. Infine, si segnala la soppressione degli articoli dedicati all'istituzione da parte dello Stato di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato e alle attività formative da realizzarsi con frequenza annuale.

Nel complesso, il testo approvato dalla Camera costituisce un significativo passo avanti verso una tutela giuridica degli animali più coerente, diretta e inclusiva. Tuttavia, non si può ignorare che il provvedimento definito appare limitato rispetto alle ambiziose aspettative inizialmente sollevate dai progetti originari: questi promettevano un intervento più incisivo, con pene più severe e strumenti più articolati per affrontare le molteplici forme di abuso sugli animali. In ogni caso, l'approvazione di un testo unico rappresenta un avanzamento, un primo passo nella giusta direzione per contrastare la percezione di sostanziale impunità che spesso accompagna i crimini contro gli animali, gettando le basi per un cambiamento culturale e normativo. Nonostante ciò, resta forte il rammarico per la perdita di alcune misure proposte nei testi originari, in particolare quelle volte a garantire una maggiore protezione agli animali selvatici e a colmare lacune significative dell'attuale

¹²³ In tal senso si è pronunciata la Lega Anti Vivisezione (LAV).

sistema. L'auspicio – di cui si fanno voce le associazioni animaliste – è che «il Senato abbia i numeri e il coraggio che sono mancati alla Camera per apportare i necessari interventi correttivi e assicurare norme più efficaci per reprimere i crimini contro gli animali, come richiesto a gran voce dall'opinione pubblica»¹²⁴, recuperando quelle previsioni più ambiziose che avrebbero permesso una tutela realmente integrata e avanzata. In definitiva, il passaggio del testo al Senato offre una preziosa opportunità per consolidare quanto già ottenuto e spingersi oltre, verso una riforma più completa e rispondente alle attese della società, sempre più consapevole dell'urgenza di garantire una reale protezione agli animali e di promuovere una convivenza rispettosa e responsabile tra tutte le specie.

¹²⁴ Queste sono le parole della Lega Anti Vivisezione (LAV).

CONCLUSIONI

Giunti al termine del percorso di analisi, ci accingiamo ora a trarre le conclusioni dello studio effettuato, cercando di sintetizzare le principali osservazioni emerse e le riflessioni sviluppate. Il presente lavoro ha affrontato in modo approfondito e articolato le molteplici dimensioni della tutela penale degli animali, tracciandone l'evoluzione storica e normativa, per poi soffermarsi su una valutazione critica della sua applicazione giurisprudenziale e sulle prospettive future di riforma. Attraverso un approccio integrato, si è cercato di mettere in luce le problematiche più significative che caratterizzano il sistema attuale, evidenziandone i limiti strutturali e funzionali, ma anche le opportunità di miglioramento. Questo ha consentito di sviluppare una riflessione complessiva sul sistema di tutela vigente, valutando i possibili percorsi di evoluzione che meglio rispondano alle esigenze di una società sempre più attenta al benessere degli esseri senzienti e ai valori etici che lo accompagnano.

L'analisi condotta nel corso dei tre capitoli ha messo in luce una serie di problematiche che ostacolano il raggiungimento di una protezione piena ed effettiva degli animali. Sul piano normativo, l'attuale legge 20 luglio 2004, n. 189, pur avendo rappresentato un notevole progresso rispetto al passato, mostra significative lacune. La tutela animale è, infatti, ancora inquadrata in un sistema antropocentrico, dove la protezione degli animali è subordinata all'offesa al sentimento umano di pietà, anziché fondarsi su una valutazione sostanziale della loro vita e integrità psico-fisica. Questo approccio ha determinato una prevalenza degli interessi umani, anche secondari, a discapito del benessere animale. Inoltre, rimangono irrisolte questioni fondamentali, come la definizione del bene giuridico tutelato, che lascia spazio a incertezze interpretative e applicative. Sul piano sanzionatorio, le pene previste risultano spesso irrisorie e prive di un'effettiva capacità deterrente, creando un sistema che, nella pratica, favorisce l'impunità. Queste lacune minano l'efficacia complessiva del sistema di tutela, rendendolo incapace di rispondere adeguatamente alle istanze della società contemporanea, sempre più attenta al benessere animale. Dal punto di vista giurisprudenziale, emerge invece un contributo positivo e cruciale. La giurisprudenza ha dimostrato la capacità di interpretare le norme in modo evolutivo, promuovendo una prospettiva zoocentrica che riconosce agli animali una

posizione centrale nel sistema di protezione. Questo approccio ha contribuito a colmare, almeno in parte, le debolezze della normativa vigente, offrendo soluzioni più inclusive e rispondendo alle esigenze etiche e sociali del contesto attuale. Tuttavia, l'assenza di un quadro normativo chiaro e coerente rende il ruolo dei giudici particolarmente gravoso, evidenziando la necessità di una riforma legislativa strutturale. Infine, l'esame delle proposte legislative ha messo in evidenza un ampio consenso sulla necessità di superare l'approccio antropocentrico e rafforzare il sistema penale. Sebbene il testo approvato e trasmesso al Senato risulti ridimensionato rispetto alle ambizioni iniziali, risentendo ancora di limiti significativi che richiedono interventi ulteriori per garantire una protezione realmente efficace, rappresenta un passo avanti nella direzione di una tutela più diretta e inclusiva, ponendo gli animali al centro del sistema di protezione giuridica e abbandonando il tradizionale paradigma del sentimento umano. Guardare al futuro richiede un approccio costruttivo che consideri le criticità emerse e punti a un sistema giuridico più efficace e coerente: le proposte di legge esaminate, pur con i loro limiti, offrono uno spunto importante per avviare un cambiamento sostanziale. Un miglioramento concreto potrebbe derivare dal rafforzamento del sistema sanzionatorio, con pene più severe e adeguate alla gravità delle condotte lesive nei confronti degli animali. Tuttavia, un sistema esclusivamente repressivo non è sufficiente: è essenziale prevedere anche misure preventive, come campagne di educazione e sensibilizzazione rivolte a tutte le fasce della popolazione. Queste iniziative possono contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sul valore intrinseco degli animali e promuovere comportamenti rispettosi e responsabili nei loro confronti. Un altro elemento chiave è rappresentato dalla necessità di armonizzare la normativa con i principi sanciti dalla Costituzione, a livello europeo e con gli orientamenti evolutivi emersi in giurisprudenza. Ciò implica una revisione delle disposizioni vigenti per eliminare le ambiguità interpretative, chiarire il bene giuridico tutelato e garantire l'effettività delle norme. Infine, è fondamentale integrare il sistema giuridico con strumenti innovativi, come la promozione di politiche di *welfare* animale che includano incentivi economici e l'adozione di strumenti per monitorare e prevenire situazioni di maltrattamento. Solo attraverso un approccio integrato, che coniughi repressione, prevenzione e rieducazione, sarà possibile configurare un sistema di tutela realmente efficace, capace di rispondere alle esigenze della società contemporanea e di promuovere una convivenza più equa e rispettosa tra uomo e animali. Il diritto penale non

deve essere considerato solo uno strumento repressivo per contrastare e punire i comportamenti illeciti *a posteriori*, ma deve agire in un'ottica più ampia e propositiva, assumendo un ruolo centrale nella promozione di un cambiamento culturale e valoriale. Non si tratta soltanto di sanzionare chi compie atti di crudeltà o sfruttamento sugli animali, ma di incidere profondamente sulla percezione sociale del loro valore, contribuendo a costruire una consapevolezza collettiva che riconosca agli animali il ruolo di esseri senzienti, portatori di diritti e degni di considerazione. Un diritto penale efficace deve, dunque, farsi promotore di una cultura della prevenzione e del rispetto, integrandosi con politiche educative volte a diffondere una visione che superi il tradizionale approccio antropocentrico. Il rispetto per gli animali non deve essere visto come una questione isolata, ma come parte integrante di un sistema etico e giuridico più ampio, orientato alla tutela della dignità di ogni essere vivente e alla salvaguardia dell'equilibrio tra le specie. Un approccio di questo tipo rafforzerebbe non solo la protezione degli animali, ma anche la consapevolezza della comunità sulla necessità di adottare un comportamento più sostenibile verso tutte le forme di vita. Sebbene ambizioso, un simile obiettivo rappresenta una sfida necessaria per garantire una tutela effettiva e completa e per promuovere una cultura in cui il rispetto per gli animali diventi un valore cardine. La protezione degli animali non è, dunque, semplicemente una questione di diritto, ma di giustizia, che riflette il grado di civiltà di una società. Guardando al futuro, è fondamentale che il sistema giuridico italiano prosegua in questo percorso, abbracciando una visione che non si limiti a proteggere gli animali da atti di crudeltà, ma che ne riconosca il valore di esseri senzienti, contribuendo a creare una società più giusta, empatica e rispettosa di ogni essere vivente.

BIBLIOGRAFIA

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale, I*, Milano, 2022.

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003.

ARDIA P., *La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona*, in *Dir. pen. e processo*, 2004, fasc. 12, p. 1462.

BACCO F., *Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale*, Torino, 2018.

BASINI S., *I delitti contro il sentimento per gli animali*, in CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M. (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale VI, I delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia*, Torino, 2010, p. 83.

BASINI S., *Uccisione di animali, maltrattamento di animali, spettacoli e manifestazioni vietati, divieto di combattimenti tra animali (Artt. 544 bis – 544 sexies)*, in CADOPPI A., CANESTRARI S., MANNA A., PAPA M. (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale VI, I delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia*, Torino, 2010, p. 89.

BASINI S., *La nuova fisionomia del reato di “maltrattamento di animali” (art. 544-ter c.p.). Note critiche a una recente pronuncia della Cassazione (Cassazione – Sezione III penale, 18 aprile 2007)*, in *Indice pen.*, 2007, fasc. 2, p. 743.

BENVENUTI L., *Per una introduzione al diritto degli animali*, in *Ricerche giuridiche*, 2014, vol. 4, n. 1, p. 31.

CASTIGNONE S., LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di), *La questione animale*, in RODOTÀ S., ZATTI P. (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Milano, 2012.

CASTIGNONE S., *I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, Bologna, 1985.

COPPI F., *Maltrattamento e mal governo di animali*, in *Enc. dir.*, Milano, 1975, p. 266.

- COSSEDDU A., *Maltrattamento di animali*, in *Dig. pen.*, Torino, 2000, p. 441.
- DE MORI B., *La “questione del benessere animale”. Dal Rapporto Brambell alla “scienza” del benessere*, in CASTIGNONE S., LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di), *La questione animale*, 2012, p. 93.
- DOLCINI E., GATTA G.L. (diretto da), *Codice penale commentato*, Milano: Ipsoa, 2021.
- DONADONI P., *Il “danno interspecifico” per la perdita della relazione con l’animale d’affezione*, Torino, 2024.
- DONADONI P., *Interruzione della relazione tra umani e animali d’affezione: il “danno interspecifico” nel dibattito giuridico italiano*, in *Boletín mexicano de derecho comparado*, 2023, n. 167, p. 51.
- DONADONI P., *Il danno non patrimoniale “interspecifico”*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, 2012, p. 557.
- FASANI F., *I reati contro gli animali: una nuova lettura?*, in *Arch. Pen.*, 2022, fasc. 3, p. 1.
- FASANI F., *La nozione di “animale” nel diritto penale*, in *Criminalia*, 2020, p. 291.
- FASANI F., *La selezione e la graduazione dell’ingiusto nella tutela penale degli animali. Tecniche normative e bilanciamento degli interessi politico-criminali*, in *JusOnline*, 2020, fasc. 5, p. 89.
- FASANI F., *L’animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, fasc. 2, p. 710.
- FERRATO A., *Reati contro il sentimento per gli animali*, in COCCO G., AMBROSETTI E. (a cura di), *Trattato breve di diritto penale. Parte speciale, I. I reati contro le persone*, Padova, 2014, p. 717.
- FORTI G., SEMINARA S., ZUCCALÀ G. (a cura di), *Commentario breve al codice penale. Complemento giurisprudenziale (e appendici)*, Padova, 2022.
- GROSSO C. F., PELISSERO M., PETRINI D., PISA P., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023.

IZZO U., *Il nuovo art. 9 Cost. e la tutela degli animali riservata alla legge dello Stato: il legislatore (non) può attendere*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2024, fasc. 2, p. 91.

LATTANZI G., LUPO E. (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2021.

LAVAZZA A., *Noi (e) gli animali*, in *Nuova informazione bibliografica*, 2019, n. 2, p. 295.

MADEO A., *Ambiguità legislative e applicazioni evolutive nella tutela penale degli animali*, in *Legisl. Pen.*, 2023, fasc. 4, p. 272.

MADEO A., *Disposizioni penali a tutela della fauna e della flora*, in PELISSERO M. (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, in PALAZZO F., PALIERO C. (diretto da), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Torino, 2019, p. 285.

MANNUCCI A., TALLACCHINI M., *Per un codice degli animali*, Milano 2001.

MARENGHI F., *Nuove disposizioni in tema di maltrattamento di animali (l. 20.07.2004 n. 189)*, in *Legisl. pen.*, 2005, fasc. 1, p. 17.

MASSARO A., *I reati "contro gli animali" tra aspirazioni zoocentriche e ineliminabili residui antropocentrici*, in *Cultura e diritti*, 2018, n. 1-2, p. 79.

MAZZA P., *I reati contro il sentimento per gli animali*, Lavis, 2012.

MAZZA P., *L'abbandono di animali*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2010, n. 2, p. 75.

MAZZA P., *Il ruolo delle «gravi sofferenze» nella condotta di maltrattamento di animali*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2008, n. 11, p. 709.

MAZZUCATO C., *Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, in CASTIGNONE S., LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di), *La questione animale*, 2012, p. 687.

MUSACCHIO V., *Luci ed ombre della nuova normativa penale contro il maltrattamento di animali*, in *Riv. pen.*, 2005, n. 1, p. 15.

NATALINI A., *Animali (tutela penale degli)*, in *Dig. pen.*, Torino, 2005, p. 13.

NATALINI A., *Stop ai maltrattamenti sugli animali: i nuovi reati introdotti dalla riforma. Pene severe contro le competizioni e i combattimenti clandestini*, in *Dir. giust.*, 2004, n. 40, p. 48.

PADOVANI T. (a cura di), *Codice penale*, Milano, 2019.

PAOLILLO G., *La caccia, ovvero la strage legalizzata degli animali selvatici*, in CASTIGNONE S., LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di), *La questione animale*, 2012, p. 391.

PAVICH G., MUTTINI M., *La tutela penale degli animali*, in *Teoria e pratica del diritto – penale e processo*, Milano, 2016.

PEZONE M., *Una nuova normativa contro il maltrattamento di animali*, in *P.Q.M.*, 2004, fasc. 1, p. 95.

PIOLETTI G., *Uccisione o danneggiamento di animali altrui*, in *Dig. pen.*, Torino, 1999, p. 19.

PISTORELLI L., *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta*, in *Guida dir.*, 2004, n. 33, p. 19.

POCAR V., *Una nuova sensibilità per la tutela degli animali*, in *Cass. pen.*, 2006, fasc. 5, p. 1957.

RAMACCI L., *Maltrattamento di animali ed altre disposizioni relative al sentimento per gli animali*, in *Amb.*, 2004, p. 961.

RESCIGNO F., *Gli esseri animali quali “res senzienti”*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2019, n. 2S, p. 679.

RUGA RIVA C., *Diritto penale dell’ambiente*, Torino, 2021.

RUGA RIVA C., *Il “sentimento per gli animali”: critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *Legisl. pen.*, 2021, fasc. 2, p. 575.

SANTOLOCI M, CAMPANARO C., *Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali*, Roma, LAV, 2015.

SANTOLOCI M., *La nuova legge sulla tutela degli animali: finalmente una protezione diretta in linea con l'Europa*, in FELICETTI G. (a cura di), *Animali non bestie. Difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti*, Milano, 2004, p. 109.

SCUDIER G., *Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727 c.p.)*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, p. 316.

SORCINELLI F., *LINK I – Crudeltà su Animali e Pericolosità Sociale: Introduzione alla Zooantropologia della Devianza*, Milano, 2021.

SORCINELLI F., TOZZI R., *Report 2016. Zooantropologia della devianza – Profilo Zooantropologico Comportamentale e Criminale del Maltrattatore e Uccisore di Animali. Manuale di classificazione del crimine su animali*, 2016.

TROIANO C., *Rapporto zoomafia 2023*, Roma, LAV, 2023.

TROIANO C., *Il maltrattamento organizzato di animali*, Roma, LAV, 2020.

VALASTRO A., *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni cost.*, 2006, fasc. 1, p. 67.

VALASTRO A., *I travagliati percorsi della normativa sulla tutela penale degli animali: la legge n. 189 del 2004*, in *Studium iuris*, 2005, p. 1164.

VIPIANA P., *La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.*, in *DPCE online*, 2022, n. 2, p. 1111.